SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 luglio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

Ministero della salute

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Minuet Geo» a nome dell'impresa Fmc Chemical sprl. *(11A09083)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pyreos Extra SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. *(11A09136)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid Supreme SC» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. *(11A09137)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor 70 WDG» a nome dell'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.». *(11A09138)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mediator Extra SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. *(11A09139)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Estel» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09141)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitene Ultra SC» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09142)*

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Acrobat R 3B, a nome dell'Impresa Basf Italia Srl. *(11A09417)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trika Zeta» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a. *(11A09077)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giber Gobbi 10» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l. *(11A09084)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gobbi Gib 2LG» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l. *(11A09085)*

DECRETO 28 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gobbi Gib 4LG» a nome dell'impresa Gobbi s.r.l. *(11A09086)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 600 FS» a nome dell'Impresa Nufarm Italia s.r.l. *(11A09080)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lotus Supreme SL» a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l. *(11A09091)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lotus granuli» a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l. *(11A09103)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ares 250 EW» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09104)*

DECRETO 31 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Marracash» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a. *(11A09143)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tebusip 46», a nome dell'Impresa Oxon Italia Spa. *(11A09098)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Treboil 30» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09099)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Treboil 15» a nome dell'Impresa Sipcam S.p.a. *(11A09100)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Star Treb» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09111)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naan» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09112)*

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cercen» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09114)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kohinor Aerosol» a nome dell'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. *(11A09093)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tutor 18-15» a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. *(11A09094)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial Triple WP» a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. *(11A09095)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tridan Combi T» a nome dell'impresa Helm AG. *(11A09096)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bounty» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited. *(11A09097)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oleosan Plus» a nome dell'Impresa Gamma Int. Srl. *(11A09105)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Microbagnabile SC» a nome dell'Impresa STI solfotecnica italiana Spa. *(11A09107)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Copper 12» a nome dell'Impresa Vebi Istituto Biochimico Srl. *(11A09109)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Phemo» a nome dell'Impresa Agrichem BV. *(11A09110)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pakora» a nome dell'Impresa Oris Spa. *(11A09116)*

DECRETO 22 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Moximate M» a nome dell'Impresa Indofil Chemical Company . *(11A09125)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quid Top» a nome dell'impresa Nufarm Italia s.r.l. *(11A09078)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pentaplus» a nome dell'Impresa Socoa Trading s.r.l. *(11A09079)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Naxos 500 SC» a nome dell'Impresa Nufarm Italia s.r.l. *(11A09081)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Giaguar» a nome dell'impresa Nufarm Italia s.r.l. *(11A09087)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuba Flow» a nome dell'impresa Tecniterra S.r.l. *(11A09089)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Linfa anticocciniglia plus» a nome dell'Impresa Linfa Spa. *(11A09106)*
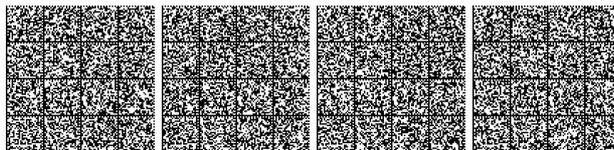
DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Electis Trio» a nome dell'Impresa Helm AG. *(11A09108)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bike» a nome dell'Impresa Sipcam Spa. *(11A09115)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tiosys 80 WG» a nome dell'Impresa Agrisystem Srl. *(11A09117)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Greenex NF» a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl. *(11A09135)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zappy DP» a nome dell'Impresa Sulphur Mills Ltd. *(11A09076)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cosamil DF» a nome dell'impresa Sulphur Mills Ltd. *(11A09090)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sulphozol DF» a nome dell'impresa Sulphur Mills Ltd. *(11A09092)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Sherpa 100 EW» a nome dell'Impresa Sepran Sas. *(11A09113)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Netor» a nome dell'Impresa Sip. cam Spa. *(11A09122)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprofix Ultra Disperss» a nome dell'Impresa Cerexagri Italia Srl. *(11A09124)*

DECRETO 2 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Urban PY» a nome dell'impresa Copyr Spa. *(11A09131)*

DECRETO 18 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fram» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09118)*

DECRETO 23 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fortezza» a nome dell'impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd. *(11A09120)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Amaze» a nome dell'Impresa Cheminova A/S. *(11A09101)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Velm» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09102)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Celmitron 70 WG» a nome dell'Impresa Punjab Chemicals And Crop Protection Ltd. *(11A09126)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cymone, a nome dell'Impresa Cerexagri Spa. *(11A09415)*

DECRETO 25 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Simplia», a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa. *(11A09423)*

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Algor Platin» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09119)*

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Suscon H&G» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09121)*

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Frisbee» a nome dell'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd. *(11A09140)*

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Crittox», a nome dell'Impresa Sulphur Mills Limited. *(11A09416)*

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nectar Speed» a nome dell'Impresa Fine Agrochemicals Ltd. *(11A09425)*

DECRETO 29 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dividend» a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa. *(11A09427)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oboke SC» a nome dell'Impresa Scam Spa. *(11A09128)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Enviromite 480 SC», a nome dell'Impresa Chemtura Italy Srl. *(11A09420)*

DECRETO 18 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Torero C» a nome dell'Impresa Sapec Agro S.A. *(11A09424)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rotate DF», a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09421)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mystic Class», a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09422)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Skine 500 SC» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09426)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 350 FS» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09127)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 600 FS Blanco» a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl. *(11A09129)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Grocer» a nome dell'Impresa Agrisystem Srl. *(11A09130)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. **113**.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011, per l'abrogazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* di cui in premessa, l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale, è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. **114**.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, recanti nuove norme in materia di produzione di energia elettrica nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011, di indizione del *referendum* per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 2011, con il quale il citato *referendum*, indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, è stato trasferito sulle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del predetto *referendum*;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* di cui in premessa, i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono abrogati.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. **115**.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge n. 51 del 2010, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2011 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011, per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* di cui in premessa, l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010, n, 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza» quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale, sono abrogati.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. **116**.

Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* di cui in premessa, il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0159

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pizzo (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, dalla maggioranza dei consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Bruno Strati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 maggio 2011. Hanno fatto seguito, nella stessa giornata, le dimissioni contestuali di altri due consiglieri comunali.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo per il venir meno della maggioranza dei consiglieri comunali.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 maggio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Strati.

Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro: MARONI

11A09530
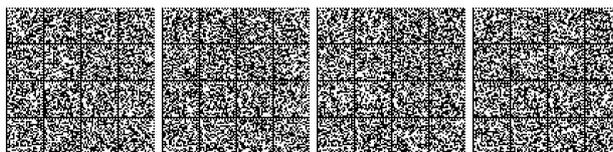
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Martina Franca (Taranto);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da

sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il- normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martina Franca (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da quattro consiglieri personalmente e da altri dodici componenti per il tramite di tre dei suddetti consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 maggio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sandro Calvosa.

Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro: MARONI

11A09531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Stornara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Stornara (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stornara (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stornara (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 maggio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 maggio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stornata (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 21 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A09536

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2011.

Proroga del decreto 8 agosto 2009 concernente la determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge 94/2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009

al fine di rendere più agevoli le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni di osservatori, nonché di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2010 con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2011 l'applicazione delle disposizioni transitorie;

Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato da ultimo dal decreto del 23 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010 e 23 dicembre 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011»;

b) all'art. 9, comma 2, le parole «fino alla stessa data del 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla stessa data del 31 dicembre 2011».

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 56

11A09674

DECRETO 30 giugno 2011.

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n.121;

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13, che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011;

Considerato che non tutte le regioni hanno dato avvio ovvero lo concluso i necessari percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo;

Considerata la necessità di non interrompere i servizi di assistenza in atto nel pieno della stagione estiva;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010 e 17 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-*bis*, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare»;
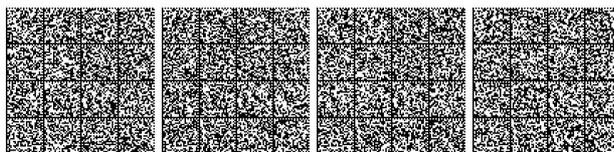
2) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio»;

3) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: «Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole: «competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia dove è istituito l'elenco nel quale è iscritto l'addetto ai servizi di controllo»;

c) all'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, e *i)* limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera *i)*, le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività individuate dall'art. 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità.»;

d) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo;

b) abbia iniziato il corso di formazione di cui all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa volta alla frequenza del medesimo corso»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Quando è stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera *a)*, il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera *g)*, notifica al gestore delle attività di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto.

1-*ter*. Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attività di cui all'art. 1, possono continuare a svolgere tale attività fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 15, foglio n. 58

11A09675

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di psicoterapia di comunità IPSICOM» ad istituire e ad attivare nella sede di Fiano Romano (Roma) un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia di comunità IPSICOM» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Fiano Romano (Roma) - via F. Turati, 2 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, pur prendendo atto dell'inserimento di nuovi docenti esterni, ha rilevato che il modello teorico continua a non essere consistente. Ciò probabilmente deriva dal fatto che comprende due diversi approcci epistemologici, quello psicoanalitico e relazionale sistemico. Si tratta certo di due approcci importanti nel trattamento di pazienti psicotici. Quanto presentato ha più le caratteristiche di un master, rivolto ad un gruppo di pazienti, con il concorso di tecniche molto differenti, più che d'una scuola di psicoterapia. Così come è formulato l'indirizzo metodologico e teorico culturale risulta essere poco omogeneo e difficilmente traducibile in una proposta formativa organica che deve caratterizzare una scuola di psicoterapia, pertanto esprime all'unanimità parere negativo all'istanza di riconoscimento;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di psicoterapia di comunità IPSICOM» con sede in Fiano Romano (Roma) - via F. Turati, 2 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09793

DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'"Istituto di Integrazione Psicoterapie e Neuroscienze" ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 25 marzo 2010 di diniego dell'abilitazione all'«Istituto di Integrazione Psicoterapie e Neuroscienze»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'«Istituto di Integrazione Psicoterapie e Neuroscienze» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di

specializzazione in psicoterapia in Roma - via Urbisaglia, 3 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 13 unità e, per l'intero corso, a 52 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che pur essendo interessante il tentativo di promuovere modelli condivisi di comunicazione come punti di incontro tra professionalità operanti nel paziente, il modello che viene presentato continua ad essere ad indirizzo specifico sistemico e non si evince a quali livelli possa integrarsi con gli aspetti neurobiologici; inoltre non c'è corrispondenza tra quanto proposto nel «nome» e il progetto didattico;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di Integrazione Psicoterapie e Neuroscienze», con sede in Roma - via Urbisaglia, 3 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09794

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Roberti Giulio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del signor Roberti Giulio, nato il 28 marzo 1974 a Lucca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente signor Roberti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 16 dicembre 2002 in Italia presso l'Università di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta aver sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 ottobre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Illustre Colegio de Abocados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto, altresì, di nonn attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione acquista in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle eoggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, de decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al finje dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista la determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al signor Roberti Giulio, nato il 28 marzo 1974 a Lucca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento + subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della convocazione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A09452

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Mazzola Carmine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mazzola Carmine, nato il 18 gennaio 1961 a Manfredonia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Mazzola è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 28 maggio 1987 in Italia presso la Università «Alma Mater studiorum» di Bologna;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 maggio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' «Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione professionale dell'abogado spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
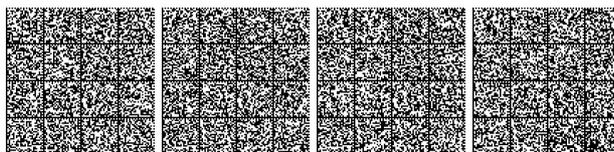
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mazzola Carmine, nato il 18 gennaio 1961 a Manfredonia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A09453

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Seferi Edlira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 28 gennaio 2004, con la quale la signora Seferi Edlira, nata a Polican Skrapar (Albania) il 1° marzo 1973, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Mjeke Stomatologe», rilasciato in data 18 luglio 1996, dalla Facoltà di stomatologia dell'Università di Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Tenuto conto che nella riunione del 30 marzo 2004 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la signora Seferi Edlira è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Mjeke Stomatologe», rilasciato in data 18 luglio 1996, dalla Facoltà di stomatologia dell'Università di Tirana (Albania) alla signora Seferi Edlira, nata a Polican Skrapar (Albania) il 1° marzo 1973, cittadina albanese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Seferi Edlira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09394

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Bikkembergs Football SRL. (Decreto n. 60364).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Marche (23 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 novembre 2010, relativo alla società Bikkembergs Football SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Marche (23 novembre 2010) e Lombardia (5 gennaio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Bikkembergs Football SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Bikkembergs Football SRL;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 novembre 2010, per il periodo dal 22 novembre 2010 al 30 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 20 lavoratori della Bikkembergs Football SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Fossombrone (PU) – 8 lavoratori;

Milano (MI) (Via Burlamacchi 5) – 5 lavoratori;

Milano (MI) (Via Colletta 16) – 7 lavoratori;

così suddivisi:

Periodo	Percentuale di riduzione oraria	N. lavoratori
22.11.2010 / 31.12.2010	50%	• Marche 8 lavoratori (di cui 1 lavoratore fino al 23.12.2010); • Lombardia 12 lavoratori (di cui 1 lavoratore fino al 23.12.2010);
01.01.2011 / 28.02.2011	75%	• Lombardia 2 lavoratori
	100%	• Marche 7 lavoratori; • Lombardia 9 lavoratori;
01.03.2011 / 30.06.2011	100%	• Marche 7 lavoratori; • Lombardia 10 lavoratori (di cui 1 lavoratore fino al 22.03.2011).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 giugno 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° apriel 2011 al 30 giugno 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 176.618,28 (centosettantaseimilaseicentodiciotto/28).

Matricole INPS: 5905229460

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 176.618,28 (centosettantaseimilaseicentodiciotto/28), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09637

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Wagner Colora SRL. (Decreto n. 60365).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
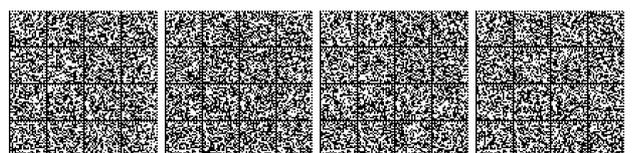
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lombardia (16 aprile 2009) e Veneto (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 11 novembre 2010, relativo alla società Wagner Colora SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Lombardia (presente in sede di accordo governativo del 11 novembre 2010) e Veneto (23 novembre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Wagner Colora SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Wagner Colora SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 2010 al 15 marzo 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 novembre 2010, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società Wagner Colora SRL, dipendenti presso le sedi di:

Motta di Livenza (TV) – 4 lavoratori;

Burago di Molgora (MB) – 21 lavoratori;

Gessate (MI) – 25 lavoratori;

così suddivisi:

per il periodo dal 2 novembre 2010 al 30 novembre 2010 – 24 lavoratori;

per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 2010 – 30 lavoratori;

per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 – 32 lavoratori;

per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011 – 46 lavoratori;

per il periodo dal 1° marzo 2011 al 15 marzo 2011 – 50 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 15 marzo 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 257.408,40 (duecentocinquantasettemilaquattrocentootto/40).

Matricola INPS: 4937405369.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 257.408,40 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09638

DECRETO 22 giugno 2011.

Definizione fondi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche e integrazioni. (Decreto n. 60366).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 1996 Reg. n.1 foglio 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto-legge 78/98 convertito, con modificazioni, in legge n. 176/98;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi del 12 febbraio 2009 e del 16 dicembre 2010 sanciti in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53046 del 12 luglio 2010;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24 novembre 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania e alla Regione Sicilia;

Vista la nota con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, lo stanziamento dei fondi ai fini della concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/96, il cui onere complessivo pari a 1.019.734 euro, è da intendersi così imputato:

A. Totale Fondi per CIGS = 491.822 euro (di cui 430.000 euro a carico del Fondo nazionale e 61.822 euro a carico del FSE-POR regionale);

B. Totale Fondi per Mobilità = 527.912 euro (di cui 470.000 euro a carico del Fondo nazionale e 57.912 euro a carico del FSE-POR regionale);

Ritenuta la necessità di autorizzare per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28.11.1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2011, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 491.822, di cui 430.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa più il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 61.822 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR – Regionale.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 527.912 di cui 470.000 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione (intera contribuzione figurativa più il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 57.912 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR – Regionale.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09639

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ILVA SPA. (Decreto n. 60367).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Puglia (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 2 dicembre 2010, relativo alla società Ilva SpA, sede di Taranto (TA), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Puglia, presente in sede di accordo governativo del 2 dicembre 2010, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ilva SpA, sede di Taranto (TA), in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Ilva SpA, sede di Taranto (TA);

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 dicembre 2010, per il periodo dal 7 dicembre 2010 al 6 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 1.000 lavoratori della Ilva SpA, dipendenti presso la sede di Taranto (TA).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 9.032.760,00 (novemilionitrentaduemilasettecentosessanta/00).

Matricole INPS: 7803047146.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 9.032.760,00 (novemilionitrentaduemilasettecentosessanta/00), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09640

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento, per la società TIETO ITALY SPA. (Decreto n. 60368).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto n. 56211 del 24 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla società Tieto Italy SpA sospesi a rotazione per un numero medio di 40 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di:

Roma - 244 lavoratori;

Milano - 21 lavoratori;

Padova - 14 lavoratori;

per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 2 dicembre 2010, relativo alla società Tieto Italy SpA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 20 lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi, presentati dalla società Tieto Italy SpA, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 18 lavoratori licenziati dalla predetta società, così suddivisi:

15 lavoratori - dal 27 dicembre 2010 al 26 dicembre 2011;

2 lavoratori - dal 1° febbraio 2011 al 26 dicembre 2011;

1 lavoratore - dall'11 febbraio 2011 al 26 dicembre 2011.

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 dicembre 2010, per il periodo dal 27 dicembre 2010 al 26 dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori della società Tieto Italy SpA, ex dipendenti presso le sedi di:

Roma - 16 lavoratori;

Milano - 2 lavoratori;

così suddivisi:

15 lavoratori - dal 27 dicembre 2010 al 26 dicembre 2011;

2 lavoratori - dal 1° febbraio 2011 al 26 dicembre 2011;

1 lavoratore - dall'11 febbraio 2011 al 26 dicembre 2011.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società Tieto Italy SpA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 196.009,44 (centonovantaseimilanove/44).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 196.009,44 (centonovantaseimilanove/44), graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09641

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società VENTURI AUTO SPA. (Decreto n. 60369).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Umbria (16 aprile 2009) e Lazio (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a cia-

scun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 novembre 2010, relativo alla società Venturi Auto SpA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Umbria (30 novembre 2010) e Lazio (3 dicembre 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Venturi Auto SpA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Venturi Auto SpA, in favore di n. 34 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 novembre 2010, in favore di un numero massimo di 34 unità lavorative, della società Venturi Auto SpA, dipendenti presso le sedi di:

Civitacastellana (Viterbo) - 14 lavoratori;

Rieti - 8 lavoratori;

Terni - 12 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 306.799,00 (trecentoseimilasettecentonovantanove/00).

Matricola INPS: 920170995200 - 690145313600 - 800229808100.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 306.799,00 (trecentoseimilasettecentonovantanove/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09642

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società FUTURGEM SRL. (Decreto n. 60375).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009) e Toscana (16 aprile 2009) che stabiliscono che il tratta-

mento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 luglio 2010, relativo alla società Futurgem Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Emilia Romagna (16 luglio 2010), Piemonte (21 luglio 2010) e Toscana (26 gennaio 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Futurgem Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Futurgem Srl;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 giugno 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2010, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative, della società Futurgem Srl, dipendenti presso le sedi di:

Rimini (RN) – 10 lavoratori;

Arezzo (AR) – 3 lavoratori;

Valenza (AL) – 1 lavoratore.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 30%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 giugno 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 giugno 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 giugno 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 75.009,66 (settantacinquemilanove/66).

Matricola INPS: 3205037000.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 75.009,66 (settantacinquemilanove/66), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09643

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società INFIORE SRL. (Decreto n. 60376).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Friuli Venezia Giulia (29 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009) e Toscana (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 17 dicembre 2010, relativo alla società Infiore SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Friuli Venezia Giulia (23 dicembre 2010), Piemonte (3 gennaio 2011), Lombardia (14 gennaio 2011) e Toscana (5 gennaio 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Infiore SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Infiore SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 29 novembre 2010 al 28 novembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 5 unità lavorative, della società Infiore SRL, dipendenti presso le sedi di:

Vedano al Lambro (MB) - 1 lavoratore;

Novara (NO) - 1 lavoratore;

Sesto Fiorentino (FI) - 1 lavoratore;

Trieste (TS) - 1 lavoratore;

Martignacco (UD) - 1 lavoratore.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 novembre 2011 e della Regione Lombardia per il periodo dal 1° aprile 2011 al 28 novembre 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 novembre 2011 e della Regione Lombardia per il periodo dal 1° aprile 2011 al 28 novembre 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 novembre 2011 e della Regione Lombardia per il periodo dal 1° aprile 2011 al 28 novembre 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 95.327,13 (novantacinquemilatrecentoventisette/13).

Matricola INPS: 4959460630.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 95.327,13 (novantacinquemilatrecentoventisette/13), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09644

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Idrosanitaria Beltrami SPA. (Decreto n. 60377).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia Romagna (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

VIsto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 20 dicembre 2010, relativo alla società Idrosanitaria Beltrami SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Emilia Romagna (23 dicembre 2010), Veneto (28 dicembre 2010) e Lombardia (14 gennaio 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Idrosanitaria Beltrami SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Idrosanitaria Beltrami SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 luglio 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società Idrosanitaria Beltrami SPA, dipendenti presso varie sedi nazionali.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 65%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 luglio 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 luglio 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dall 1° aprile 2011 al 31 luglio 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 395.392,10 (trecentonovantacinquemilatrecentonovantadue/10).

Matricola INPS: 6102737006

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 395.392,10 (trecentonovantacinquemilatrecentonovantadue/10), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
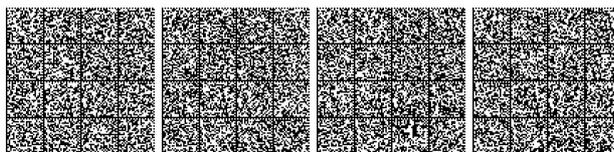
Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09645

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento, per la società Ixfin SPA. (Decreto n. 60378).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto n. 51690, del 28 aprile 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 febbraio 2010, in favore di un numero massimo di 675 unità lavorative, della società Ixfin SPA, dipendenti presso la sede di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 febbraio 2011, relativo alla società Ixfin SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Campania, presente al citato accordo del 7 febbraio 2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ixfin SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Ixfin SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 649 lavoratori, della società Ixfin SPA, dipendenti presso la sede di Marcianise (CE), così suddivisi:

dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 - 649 lavoratori;

dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2011 - 648 lavoratori;

dal 1° marzo 2011 al 31 marzo 2011 - 646 lavoratori;

dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011 - 645 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 5 gennaio 2011 e del 40% dal 6 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 9.899.370,87 (novemilioniottocentonovantanovemilatrecentosettanta/87).

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 9.899.370,87 (novemilioniottocentonovantanovemilatrecentosettanta/87), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09646

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società VIVENDA SPA. (Decreto n. 60379).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Basilicata (23 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 novembre 2010, relativo alla società Vivenda Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Basilicata (9 dicembre 2010) e Lombardia (14 gennaio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vivenda Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Vivenda Spa;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 novembre 2010, per il periodo dal 6 dicembre 2010 al 5 dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della Vivenda Spa, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Matera (MT) – 2 lavoratori;

Milano (MI) – 14 lavoratori;

Potenza (PZ) (Via Contrada Macchia Romana) – 7 lavoratori;

Potenza (PZ) (Via Racioppi 10) – 2 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 30%.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 5 dicembre 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della
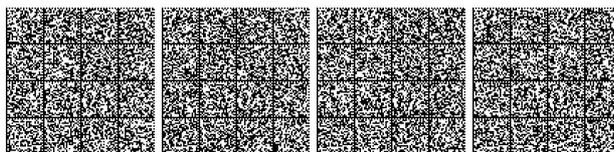
Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 5 dicembre 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 5 dicembre 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 120.860,46 (centoventimilaottocentosessanta/46).

Matricole INPS: 7046859889.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 120.860,46 (centoventimilaottocentosessanta/46), graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09647

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COOPERATIVA PLURISERVIZI MARCHE ABRUZZO MOLISE S.C.A.R.L. (Decreto n. 60380).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Abruzzo (17 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009) e Umbria (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 ottobre 2010, relativo alla società Cooperativa Pluriservizi Marche Abruzzo Molise S.C.A.R.L., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Abruzzo (7 ottobre 2010), Marche (19 ottobre 2010) e Umbria (21 ottobre 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa Pluriservizi Marche Abruzzo Molise S.C.A.R.L, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Cooperativa Pluriservizi Marche Abruzzo Molise S.C.A.R.L;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali in data 6 ottobre 2010, per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Pluriservizi Marche Abruzzo Molise S.C.A.R.L, sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 8 unità lavorative, ubicati presso gli stabilimenti di:

Ancona (AN) - 5 unità lavorative;

Perugia (PG) - 1 unità lavorativa;

Pescara (PE) - 2 unità lavorative.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 143.395,92 (centoquarantatremilatrecentonovantacinque/92).

Matricole INPS: 0305829070.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 143.395,92 (centoquarantatremilatrecentonovantacinque/92), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A09648

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Botorogeanu Marcel Ciprian, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Botorogeanu Marcel Ciprian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat» (Diploma di Maturità) conseguito nel 1996 e del Titolo denominato «Atestat electronist montator riparator radio TV» (Attestato di qualifica di Elettrotecnico montaggio e riparazioni radio e *TV)* conseguito nel 1996, entrambi i titoli di studio rilasciati dal Liceo - Gruppo Scolastico Industriale di Elettrotecnica con sede a Focşani (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa di quarantadue mesi in Italia presso Ditte abilitate con mansioni di operaio elettricista, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Botorogeanu Marcel Ciprian, cittadino rumeno, nato a Focşani (Romania) il 2 settembre 1977 sono riconosciuti i titoli di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa documentata di quarantadue mesi in Italia con le mansioni di operaio elettricista, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08715

DECRETO 16 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Iosub Sica Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Iosub Sica Vasile, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo triennale denominato «Diploma de Absolvire a Scolii Profesionale - Muncitor Calificat în meseria instalator tehnico -sanitar, gaze, încălziri centrale» (Diploma di Scuola Professionale con la qualifica di operaio qualificato con la specializzazione: idraulico tecnico sanitario, impianti a gas e riscaldamenti centralizzati) conseguito nel 1993 presso il Gruppo Scolastico UCECOM con sede a Bucarest (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata in Italia per oltre sei anni presso Ditte abilitate con mansioni di termoidraulico per la realizzazione di impianti termici, idraulici e trasporto gas, idoneo ed attinente all'esercizio delle attività richieste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Iosub Sica Vasile, cittadino rumeno, nato a Bucarest (Romania) il 23 settembre 1975 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A08716

DECRETO 16 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Rotaru Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Rotaru Lucian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del

sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diploma di Bacalaureat - profilul Electrotehnic» (Diploma di Maturità profilo elettrotecnico) conseguito nel 1987, rilasciato dal Liceo Industriale n. 4 con sede a Iaşi (Romania) e del titolo semestrale denominato «Certificat de calificare in meseria motoristi» (Certificato di qualificazione con mansione di operaio qualificato motorista) conseguito nel 2000, rilasciato dal Centro di Qualificazione con sede a Constanta (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa documentata di quarantasei mesi in Italia presso Ditte abilitate e all'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di manutentore di ascensori e montacarichi rilasciata in data 11 dicembre 2009 dalla Prefettura di Rimini, idonei ed attinenti ai fini del richiesto riconoscimento per l'attività di installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Rotaru Lucian, cittadino rumeno, nato ad Piatra Soimolui (Romania) il 7 luglio 1969 sono riconosciuti i titoli di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08717

DECRETO 16 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Grigorescu Ioan Dan, di titolo di studio estero abilitante all'attività in Italia di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Grigorescu Ioan Dan, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo denominato «Diploma de Absolvire a Şcolii Profesionale - muncitor Calificat in meseria electrician dĕ intretinere şi reparatii industria chimică, şi de rafinarii» (Attestato triennale di Scuola Professionale mansione operaio qualificato elettricista - manutenzione e riparazioni nell'industria chimica e raffinerie) di durata triennale conseguito nel 1975 presso la Scuola Professionale di Chimica con sede a Fagaras (Romania); nonché del titolo denominato Diploma de Bacalaureat, profilul mecanicà (Diploma di maturità quinquennale con specialità meccanica) conseguito nel 1981 presso il Liceo Industriale con sede a Fagaras (Romania) perl'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata in Romania per cinque anni e otto mesi presso Ditte abilitate con mansioni di elettricista, idoneo ed attinente all'esercizio delle attività richieste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Grigorescu Ioan Dan, cittadino rumeno, nato a Fagaras (Romania) il 7 gennaio 1957 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08718

DECRETO 27 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 989 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 16 luglio 2010 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 91253 gli elenchi di cui sopra trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere; Considerato che in data 24 marzo 2011 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009 sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 989 società cooperative aventi sede nella Regione Puglia e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO
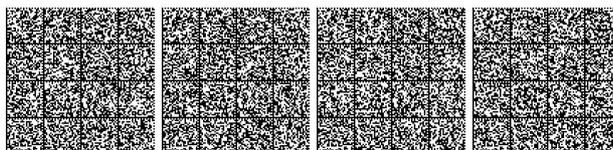
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
1	BA	47147	.	19/02/1996	COOP.FRA PESCATORI POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	'
2	BA	54499	.	19/02/1996	SOC.COOP.DI CONSUMO PRODUZIONE E LAVORO AVANTI PUGLIA SOCIALISTA A R.L.	BITONTO	'
3	BA	57820	.	19/02/1996	ARDOR S.C.R.L.	BARLETTA	'
4	BA	59794	.	19/02/1996	SOC.COOP.LA MARMORA	ANDRIA	'
5	BA	60440	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI U.N.R.I. UNIONE NAZIONALE REDUCI D'ITALIA	BARI	'00260420724
6	BA	62775	.	19/02/1996	COOPERATIVA A R.L. LA SPIGA	GRAVINA IN PUGLIA	'00317170728
7	BA	81400	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROVINCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO TRA GLI USCRITTI DELLA COMUNITA' DEI BRACCIANTI A.R.L	BARI	'
8	BA	103877	.	19/02/1996	COOPERATIVA FARO S.R.L.	BARI	'00635780729
9	BA	125780	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTONOLEGGIO ERACLIO A R.L.	BARLETTA	'
10	BA	126001	.	19/02/1996	S.AGOSTINO DI BARI A R,L,	BARI	'
11	BA	126714	.	19/02/1996	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI S.R.L.	RUTIGLIANO	'00270280720
12	BA	134709	.	19/02/1996	SOC. COOP. A R.L. PRODUTTORI AGRICOLI	ANDRIA	'
13	BA	140968	.	19/02/1996	UVECOFRUT SOC.COOP. INTERCOMUNALE NOICATTARO RUTIGLIANO TRA PRO- DUTTORI DI UVA DA TAVOLA,ORTAGGI E	RUTIGLIANO	'00703960724
14	BA	143766	.	19/02/1996	VITULIA FELIX SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	BARI	'
15	BA	145115	.	19/02/1996	COOPERATIVA PICCOLA PESCA CRISTOFORO COLOMBO S.R.L.	TRANI	'00880980727
16	BA	146557	.	19/02/1996	C.E.D.E.S.-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'00260640727
17	BA	147796	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED ALTRI PRODOTTI DEL SUOLO	BARLETTA	'00952280725
18	BA	153069	.	19/02/1996	C.O.A.N. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOICATTARO	'
19	BA	155843	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTI RIUNITI A R.L.	BARI	'00265110726
20	BA	156033	.	19/02/1996	SOC.COOP.A.R.L. PRODUTTORI LATTE DI BITONTO	BITONTO	'00382470722
21	BA	156713	.	19/02/1996	TECNO EDIL BARLETTA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BARLETTA	'00578160723
22	BA	157731	.	19/02/1996	L'ASTERISCO SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	BARI	006803607240
23	BA	158030	.	19/02/1996	P.O.A.N. PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ASSOCIATI NOICATTARO SOC.COOP. A R.L.	NOICATTARO	'
24	BA	158337	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO AUTOTRASPORTI BUONCAMMINO	ALTAMURA	'00411860729
25	BA	158426	.	19/02/1996	L'ADRIATICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANDRIA	'
26	BA	159299	.	19/02/1996	C.A.L. COOPERATIVA ARTE E LAVORO A R.L.	BARI	'
27	BA	159741	.	19/02/1996	C.E.D.M.-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MOLA DI BARI	'00455070722
28	BA	160797	.	19/02/1996	CO.DE.GA. COOP.DETTAGLIANTI GRUPPO DI ACQUISTO PUTIGNANO S.R.L.	PUTIGNANO	'00462380726
29	BA	161743	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDIL. LA REGIONE A R.L.	BARI	'
30	BA	161864	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI LE TORRI C.A.L.T.-SOC.COOP.A.R.L.	BISCEGLIE	'00461780728
31	BA	161952	.	19/02/1996	PUGLIA TRASPORTI A R.L.	BARI	'
32	BA	162409	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTI RIBALTABILI C.A.R.B. 1 A R.L.	BARI	'00318030723
33	BA	162711	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCHERECCI RINASCITA S.R.L.	BARLETTA	'00578970725
34	BA	162788	.	19/02/1996	LA CARAVELLA COOPERATIVA FRA DETTAGLIANTI ALIMENTARI,DROGHE-COLONIALI-SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSA	BARI	'00588280727
35	BA	163342	.	19/02/1996	GALASSIA SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'
36	BA	163491	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTI BARESI A R.L.	BARI	'00497830729
37	BA	165500	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTI LA SOCIALE S.R.L.	ALTAMURA	'00437380728
38	BA	166345	.	19/02/1996	MERIDIONAL COOP-SOC.COOP.A R.L.	NOCI	'00794540724
39	BA	166885	.	19/02/1996	SOCIETA AVICOLA ALIMENTARE A R.L.	BARI	'00730020724
40	BA	168522	.	19/02/1996	COOP.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA TRA LAVORATORI DI ALBERGO E MENSE A R.L.	BARI	'00798730727
41	BA	169301	.	19/02/1996	A.LA.CO. SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA DI LAVORO E DI CONSUMO	BARI	'00992380725
42	BA	169674	.	19/02/1996	C.O.L.C.A. COOP. LAVORATORI CONFEZIONI ED AFFINI S.R.L.	BARI	'
43	BA	170735	.	19/02/1996	UNION GAS	ALTAMURA	'00835880725
44	BA	172344	.	19/02/1996	TOTALIA TRANSPORT-COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'
45	BA	172891	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI SEGANTINI PER IMBALLAGGI ED AFFINI CO.L.S.I.A. A R.L.	NOICATTARO	'00869300723
46	BA	172902	.	19/02/1996	RADIO LOCOROTONDO SOC.COOP. A R.L.	LOCOROTONDO	'
47	BA	173097	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDILIZIA A R.L. LIBANO	BARI	'00889270724
48	BA	174548	.	19/02/1996	PANCALZ SOC.COOP. A R.L.	TRANI	'
49	BA	174962	.	19/02/1996	ACLI CASA GIOVANNI XXIII SOC.COOP.A R.L.	CORATO	'92000370723
50	BA	174981	.	19/02/1996	PROGRESSO EDILIZIO SOCIETA' COOP.A.R.L.	BISCEGLIE	'01101820726

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
51	BA	174994	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. LA PIRAMIDE	BARI	'00959620725
52	BA	175796	.	19/02/1996	NUOVA PEDAGOGIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'00918530726
53	BA	175845	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO C.A.M.A. COOPERATIVA ARMATORI MERIDIONALI ADRIATICI A R.L.	MOLFETTA	'
54	BA	176304	.	19/02/1996	INDOMITA-SOC.COOP.A R.L.	BARI	'00892090721
55	BA	176343	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA AGRICOLA MACCHIE A R.L.	BARI	'80027410721
56	BA	176412	.	19/02/1996	HABITAT SOC.COOP. A R.L.	BARI	'
57	BA	176693	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI SILVIUM SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	GRAVINA IN PUGLIA	'00896380722
58	BA	177017	.	19/02/1996	UNIACEP 2-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARI	'
59	BA	177081	.	19/02/1996	COOPERTRANS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI	'00839920725
60	BA	177821	.	19/02/1996	CENTOQUARANTAQUATTROMILA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'
61	BA	178550	.	19/02/1996	C.M.S. - COOPERATIVA MERIDIONALE SERVIZI S.R.L.	BARI	'00956840722
62	BA	178900	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA R.L. ARMENIA I	BARI	'00952450724
63	BA	178991	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP. SCOPA-RIPARA-LUCIDA A R.L.	BARI	'00882110729
64	BA	179971	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE E AFFINI S.R.L. COLMA S.R.L.	BISCEGLIE	'00943470724
65	BA	180273	.	19/02/1996	CO.L.BA COOPERATIVA LAVORATORI BARESI SOC.COOP. A R.L.	BARI	'01007960725
66	BA	181039	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA A.DE GASPERI S.R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'01016640722
67	BA	181645	.	19/02/1996	TRE ERRE S.COOP.DI CONSUMO A R.L.	BARI	'01034460723
68	BA	182125	.	19/02/1996	EUROPA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIOVINAZZO	'80026700726
69	BA	183508	.	19/02/1996	CO.L.M.A. BARI S.R.L. - COOPERATIVA LAVORATORI DEL MOBILE ED AFFINI	BARI	'01086230727
70	BA	184020	.	19/02/1996	CO.A.M.-COOPERATIVA ADRIATICA MOBILI A.R.L.	MODUGNO	'01093620720
71	BA	184621	.	19/02/1996	SARAH-SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	BARI	'01094300728
72	BA	184838	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI BENI AMBIENTALI E CULTURALI OTTOBRE 78	BARI	'80032610729
73	BA	184899	.	19/02/1996	CO.L.GA. 2000-COOPERATIVA LAVORATORI GRANDI ARREDAMENTI SOC. COOP. A R.L.	MODUGNO	'01115940726
74	BA	185241	.	19/02/1996	BORGO DEI CIGNI SOC.COOP. ED. ARL.	BARI	'01117070720
75	BA	185480	.	19/02/1996	EDIL LEVANTE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	BARLETTA	'01104640725
76	BA	185613	.	19/02/1996	COOPERTIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA CITTA' DI BARI	BARI	'01125610723
77	BA	186136	.	19/02/1996	EDIL COBI SOC. COOP. PROD. E LAVORO A.R.L.	BITONTO	'01136900725
78	BA	186285	.	19/02/1996	V. LENOCI SOC. COOP. PROD. E LAVORO A.R.L.	BARLETTA	'01133710721
79	BA	186286	.	19/02/1996	FOOT BALL MATTEOTTI SOC. COOP. A.R.L.	BARLETTA	'01133750727
80	BA	186971	.	19/02/1996	SUPER-C SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'01101100723
81	BA	187047	.	19/02/1996	L'ALTRA META' DEL CIELO S.C.R.L.	CONVERSANO	'01151700729
82	BA	187063	.	19/02/1996	FILIPPO TURATI SOC.COOP.PROD. E LAVORO S.R.L.	BARLETTA	'01146360720
83	BA	187728	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRIA NOVA A R.L.	BARLETTA	'01132500727
84	BA	187870	.	19/02/1996	ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA A.R.L.	BARLETTA	'01145420723
85	BA	187983	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI TURESI TURI	TURI	'01149470724
86	BA	188867	.	19/02/1996	RISCATTO MERIDIONALE SOCIETA' COOP.A RESP.LIMITATA	CONVERSANO	'01184920724
87	BA	189235	.	19/02/1996	CO.ME.BA. SOCIETA'COOPERATIVA METALMECCANICA BARI A R.L.	BARI	'02425230725
88	BA	189983	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA PER IL PROGETTO DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO SOCI	PALO DEL COLLE	'02439410727
89	BA	190219	.	19/02/1996	FRADIAVOLO-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'02445390723
90	BA	190331	.	19/02/1996	INTOCOOP-COOP.EDILI ED AFFINI-SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	BITONTO	'01216580728
91	BA	190368	.	19/02/1996	SAN CIRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'02447610722
92	BA	190446	.	19/02/1996	MIKONOS COOP.EDILIZIA A R.L.	BARI	'80018240723
93	BA	190690	.	19/02/1996	COOPERATIVA A.CI. S.R.L. COOPERATIVA DI LAVORO ANNA CONSOLE A RESPONSABILITA'LIMITATA	BARI	'01204800724
94	BA	191941	.	19/02/1996	NORBACOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONVERSANO	'02476070723
95	BA	192905	.	19/02/1996	COOPERATIVA TERRITORIO E CULTURA S.R.L.	ALTAMURA	'02462480720
96	BA	192994	.	19/02/1996	DAFNE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SPORT,SPETTACOLO,ARTE E CULTURA A R. L.	BARLETTA	'01220940728
97	BA	194258	.	19/02/1996	SE.TE.CO. - SOC.COOP.A R.L.	BARI	'01226500724
98	BA	194480	.	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI LEVANTE SOC.COOP. A R.L.	BARI	'02483130726
99	BA	194571	.	19/02/1996	EDIL GALILEO C.N.R. SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	BARI	'02420580728
100	BA	194942	.	19/02/1996	A.L.A. CASA SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	CORATO	'02533820722
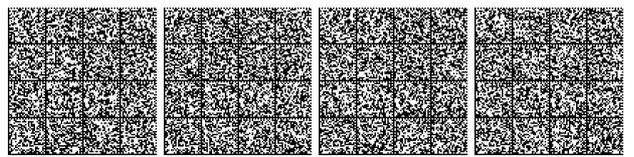
PUGLIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
101	BA	194991	.	19/02/1996	SASSANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CONVERSANO	'01239060724
102	BA	195776	.	19/02/1996	EDILPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA .	BARI	'02550810721
103	BA	222531	.	19/02/1996	SUPER STAND A.(SUPER STAND ALIMENTARI)SOC.COOP.DI CONSUMO A R.L.	BARI	'02572380729
104	BA	222798	.	19/02/1996	SVI.SO. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALTAMURA	'01229960727
105	BA	224481	.	19/02/1996	CO.AS.SE. SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	BARI	'02516960727
106	BA	225926	.	19/02/1996	LA CHIOCCIOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	'01267840724
107	BA	227193	.	19/02/1996	COOPERGROTTE-SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLANA GROTTE	'02616600728
108	BA	227229	.	19/02/1996	IL NIDO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CONVERSANO	'02625060724
109	BA	227303	.	19/02/1996	COOPERATIVA E DILIZIA ARTIGIANI ALTAMURANI A R.L.	ALTAMURA	'01260970726
110	BA	227444	.	19/02/1996	C.S.E.D.A. COOPERATIVA SERVIZI ELABORAZIONE DATI AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI	BARLETTA	'02531210728
111	BA	228092	.	19/02/1996	RISP.AL. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARLETTA	'01334700729
112	BA	228364	.	19/02/1996	STEFANIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	BARI	'02627290725
113	BA	229585	.	19/02/1996	APULIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BISCEGLIE	'02640270720
114	BA	231849	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA STELLA DEL SUD S.R.L.	BARLETTA	'02739690721
115	BA	232348	.	19/02/1996	VINI CAROVIN S.A.S. DI FORGIA PIETRO	MINERVINO MURGE	'02772240723
116	BA	232538	.	19/02/1996	EBALUS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'01936680725
117	BA	233271	.	19/02/1996	ARTIGIANTRASPORTI - SOC.COOP. A R.L.	BISCEGLIE	'02749580722
118	BA	235419	.	19/02/1996	SER.FIDI-SERVIZI FINANZIARI DIRETTI- SOC.COOP.A R.L.	CORATO	'02824660720
119	BA	235439	.	19/02/1996	ARENAZZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONOPOLI	'02779520721
120	BA	235577	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ITALO VILLA SOC.COOP.A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'02877990727
121	BA	235623	.	19/02/1996	VALENTINA - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A R.L.	RUTIGLIANO	'02835680725
122	BA	235728	.	19/02/1996	LEGARREDA-CONSORZIO FRA COOPERATIVE DEL MOBILE ED ARREDAMENTO- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	MODUGNO	'02848180721
123	BA	235903	.	19/02/1996	L'ANTRO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	BARI	'02850030723
124	BA	236701	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO S.R.L. GIOVANNI BOVIO *	TRANI	'02840320721
125	BA	236896	.	19/02/1996	COOPARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA A.R.L.	TORITTO	'02871410722
126	BA	237207	.	19/02/1996	BALLETTO DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'02894320726
127	BA	237220	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROGETTO CITTA' NUOVA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LI	CORATO	'02848580722
128	BA	238232	.	19/02/1996	DOMUS LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTELLANA GROTTE	'02921710725
129	BA	238379	.	19/02/1996	SAN FILIPPO NERI - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A R.L.	CASSANO DELLE MURGE	'02924750728
130	BA	238637	.	19/02/1996	CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA IMPRESA NELL'AREA MET	BARI	'02927850723
131	BA	238940	.	19/02/1996	ESPANSIONE IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARI	'02960760722
132	BA	239113	.	19/02/1996	SAN PAOLO-SOC.COOP.A R.L.	TRANI	'02964350728
133	BA	239900	.	19/02/1996	COOPERATIVA SANTA LUCIA A R.L.	GIOIA DEL COLLE	'02948550724
134	BA	239915	.	19/02/1996	ST.ED.IM. STRADE EDILIZIA,IMPIANTI SOCIETA'COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BARI	'02980700724
135	BA	240098	.	19/02/1996	MAGEST-SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO A R.L.	BARI	'02985260724
136	BA	240577	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTO 2000 A R.L.	TRANI	'02974420727
137	BA	240601	.	19/02/1996	ARTIGIANCREDITO COOP. A R.L.	BARI	'03016160727
138	BA	241420	.	19/02/1996	TECHNICS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO	'03059830723
139	BA	241906	.	19/02/1996	CLUPEA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BARI	'03030910727
140	BA	241939	.	19/02/1996	PUGLIASUD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'02959250727
141	BA	242950	.	19/02/1996	COOPERATIVA PER LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONVERSANO	'03097980720
142	BA	243631	.	19/02/1996	LA COMUNALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI	'02883510725
143	BA	244896	.	19/02/1996	COOP. BUONA SPERANZA A.I.C.-A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'03113170728
144	BA	244917	.	19/02/1996	CALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03137670729
145	BA	245957	.	19/02/1996	SILVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03153750728
146	BA	246114	.	19/02/1996	AGRISOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONVERSANO	'03169020728
147	BA	246164	.	19/02/1996	RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BISCEGLIE	'03138800721
148	BA	246646	.	19/02/1996	CO.S.VAR. COOPERATIVA SERVIZI VARI A R.L.	BARI	'03160770727
149	BA	247965	.	19/02/1996	AZIONE PROGRESSISTA-COOPERATIVA A R.L.	MOLFETTA	'03140780721
150	BA	248687	.	19/02/1996	PROGRESSO 84 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03194950725
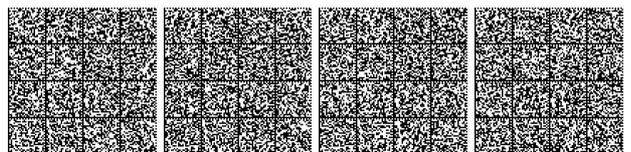
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
151	BA	249585	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO INCONTRO A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'03221730728
152	BA	249780	.	19/02/1996	LABOR JUVENIBUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'03217630726
153	BA	250132	.	19/02/1996	L'AGRICOLTURA MODERNA ANDRIESE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	ANDRIA	'03213610722
154	BA	251284	.	19/02/1996	ERGON SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MODUGNO	'03245590728
155	BA	251433	.	19/02/1996	SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAPURSO	'03259980724
156	BA	251842	.	19/02/1996	LA REPUBBLICA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BARLETTA	'03245330729
157	BA	251943	.	19/02/1996	A.P.O.CE.C.A. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - CENTRALE CONSORTILE ANDRIESE - SOCIETA' COOPE	ANDRIA	'03238590727
158	BA	251983	.	19/02/1996	DON UVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BISCEGLIE	'03285750729
159	BA	252242	.	19/02/1996	COOPETARIVA SOCIOSANITARIA SALUS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONOPOLI	'93020900721
160	BA	252390	.	19/02/1996	GE.CO.D.AL. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BISCEGLIE	'03259610727
161	BA	253354	.	19/02/1996	PUGLIA AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	BARI	'03310280726
162	BA	253782	.	19/02/1996	ACLI- LAVORO GIOVANI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITRITTO	'03310810720
163	BA	254995	.	19/02/1996	COOPERATIVA ANDROMEDA A R.L.	BARI	'03345240729
164	BA	256402	.	19/02/1996	ART E' ESPRESSIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03349650725
165	BA	257085	.	19/02/1996	COOP.PLURIARTES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03351230721
166	BA	257591	.	19/02/1996	COOPIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALTAMURA	'03346930724
167	BA	257720	.	19/02/1996	CORA BARI SOCIETA' COOP. A R.L.	BARI	'03369830728
168	BA	257722	.	19/02/1996	PACCHETTI BITONTO SOCIETA' COOP. A R.L.	BITONTO	'03370120721
169	BA	257846	.	19/02/1996	ALTERCON MODUGNO SOCIETA' COOP. A R.L.	MODUGNO	'03369980721
170	BA	258197	.	19/02/1996	ALTERAGRO ANDRIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANDRIA	'03369720721
171	BA	258541	.	19/02/1996	COLGE BARI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03369850726
172	BA	259196	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA COM.AL. A R.L.	CORATO	'03401420728
173	BA	260379	.	19/02/1996	APULIA TEAM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITRITTO	'03481890725
174	BA	260626	.	19/02/1996	NOVA JUVENATIUM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'03473640724
175	BA	260657	.	19/02/1996	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - SAL.TER. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VALENZANO	'03483380725
176	BA	260729	.	19/02/1996	ILENIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARI	'
177	BA	261060	.	19/02/1996	TECNOART SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03484930726
178	BA	261252	.	19/02/1996	OMEGA COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03500920727
179	BA	263307	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGRIMEDITERRANEA A R.L.	CONVERSANO	'03542040724
180	BA	263411	.	19/02/1996	COOPERATIVA ZOOTECNICA TRANESE CAPRICORNO A R.L.	TRANI	'03547730725
181	BA	263495	.	19/02/1996	UNIONE DEL LAVORO TORITTESE S.R.L. DELLA MURGIA NORD OCCIDENTALE	TORITTO	'03531620726
182	BA	263877	.	19/02/1996	POLIEDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOCI	'03556280729
183	BA	264335	.	19/02/1996	ALBA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ***DITTA IN AGGIORNAMENTO AL REGISTRO DITTE -26/1/88***	BARI	'00844160721
184	BA	264387	.	19/02/1996	THEMATEX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'03558920728
185	BA	265076	.	19/02/1996	COLGE GRUMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRUMO APPULA	'03372330724
186	BA	265077	.	19/02/1996	AMBICOL CASAMASSIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASAMASSIMA	'03369840727
187	BA	265781	.	19/02/1996	VINPESCA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BISCEGLIE	'03589130727
188	BA	266139	.	19/02/1996	C.S.C. COMUNICAZIONE SPETTACOLO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03587190723
189	BA	266764	.	19/02/1996	AURORA SUD SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	BARI	'03592590727
190	BA	267697	.	19/02/1996	PROLEGOMENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03615840729
191	BA	268496	.	19/02/1996	DEUS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI	'03622900722
192	BA	268911	.	19/02/1996	TECNODATA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03653090724
193	BA	269296	.	19/02/1996	C.A.P.I. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CONVERSANO	'03665190728
194	BA	269728	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI COSTRUZIONE LE CORBUSIER	NOCI	'03674730720
195	BA	271471	.	19/02/1996	LA CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ADELFIA	'03682410729
196	BA	271622	.	19/02/1996	SVEVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03708690726
197	BA	272138	.	19/02/1996	RIABITA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONOPOLI	'03698570722
198	BA	272228	.	19/02/1996	CONTRADA PEZZA PERAGINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	BITONTO	'03689440729
199	BA	272346	.	19/02/1996	AGORA' SOCIETA' COOPRATIVA A R.L.	BARI	'03718950722
200	BA	276088	.	19/02/1996	APS ANALISI E PRODUZIONE SOFTWARE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03778800726
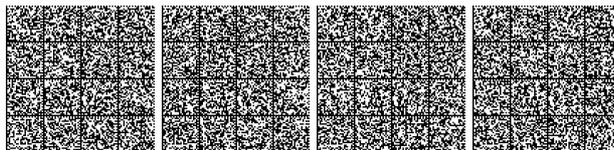
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
201	BA	277513	.	19/02/1996	EDILEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'03807970722
202	BA	279096	.	19/02/1996	ORIZZONTE 2000 COOP. CULTURALE A R.L.	TURI	'03849760727
203	BA	281030	.	19/02/1996	VIGILPOL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	'03897260729
204	BA	282869	.	19/02/1996	C.M.E.A. CONSORZIO MERIDIONALE EDILE ED AFFINI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RUVO DI PUGLIA	'03916800729
205	BA	283553	.	19/02/1996	COOPER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BISCEGLIE	'03709940724
206	BA	283595	.	19/02/1996	APULIA - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITA-TA - IN SIGLA APULIA - SOCIETA' COO	BARI	'03923560720
207	BA	283925	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DEI SERVIZI IDEA IN A R.L.	BARI	'03930170729
208	BA	284080	.	19/02/1996	CENTRO SERVIZI BARI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03949320729
209	BA	286806	.	19/02/1996	COOPERATIVA SCORTICHINI EQUINI BARESI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03985470727
210	BA	287139	.	19/02/1996	CASSA PUGLIESE DI MUTUALITA' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MODUGNO	'03981710720
211	BA	288063	.	19/02/1996	GIULIO CESARE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BARI	'03982600722
212	BA	289188	.	19/02/1996	KARTELL TRAINING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03870490723
213	BA	290730	.	19/02/1996	PROGETTO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO	'04065000723
214	BA	293948	.	19/02/1996	FLOREAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALO DEL COLLE	'04110330729
215	BA	294174	.	19/02/1996	S.E.I. - SCIENZA ESPERIENZA INFORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'04109790727
216	BA	294181	.	19/02/1996	E.F.I. - SOCIETA' COOPERATIVA A RSPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'04112640729
217	BA	295476	.	19/02/1996	KATAPANOS PRODUZIONI - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMI-TATA	BARI	'04136260728
218	BA	295936	.	19/02/1996	BI COOP 90 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	BISCEGLIE	'04142430729
219	BA	297626	.	19/02/1996	PROGETTAZIONE ITALIA - GRUPPO LOZITIELLO - SOCIETA'COOPERATIVADI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILIA	SANTERAMO IN COLLE	'04153730728
220	BA	301908	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VENERE A R.L.	MOLFETTA	'04229160728
221	BA	303268	.	19/02/1996	SIF ITALIA ISTITUTO DI SVILUPPO FINANZIARIO SOCIETA' COOPERATIVA DI CREDITO A R.L.	BARI	'04244530723
222	BA	303973	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIOVE A R.L.	MOLFETTA	'04269610723
223	BA	312695	.	19/02/1996	CASSA COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANA SOC. COOP. A.R.L.	BARI	'04400730729
224	BA	319123	.	19/02/1996	SAFIN - LAVORI E COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITAT	BARI	'04471550725
225	BA	35230	.	19/02/1996	SOCIETA' ANONIA COOPERATIVA AGRARIA EX COMBATTENTI	GRUMO APPULA	'
226	BA	42016	.	19/02/1996	COOP.AGRARIA EX COMBATTENTI	RUVO DI PUGLIA	'
227	BA	47722	.	19/02/1996	S.A.COOPERATIVA FRA ESERCENTI IL COMMERCIO DEL PESCE	MONOPOLI	'
228	BA	50478	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA VINCEREMO	MINERVINO MURGE	'
229	BA	51840	.	19/02/1996	SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CARRETTIERI E VETTURINI	BISCEGLIE	'
230	BA	52324	.	19/02/1996	CONSORZIO COOPERATIVO A SCOPO AGRICOLO	MOLFETTA	'
231	BA	53021	.	19/02/1996	COOP.DI CONSUMO FRA GLI IMPIEGATI DELLA BANCA D'ITALIA-S.R.L.	BARI	'
232	BA	53052	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP.A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA LAVORAZIONE E COMMISSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI C.P.A	BARLETTA	'
233	BA	53083	.	19/02/1996	SOC.COOP. DI CONSUMO SAN CORRADO . A.R.L.	MOLFETTA	'
234	BA	53219	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP.DI CONSUMO CANIO MUSACCHIO A R.L.	GRAVINA IN PUGLIA	'
235	BA	53224	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO S.R.L. ING.A.ORBETTINO FRA I DIPENDENTI DELLE FERROVIE DEL SUD-EST BARI	BARI	'
236	BA	53309	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP.DI CONSUMO A R.L.SAN FLAVIANO	CONVERSANO	'
237	BA	53487	.	19/02/1996	ASSOCIAZIONE AGRARIA A.R.L.	GRAVINA IN PUGLIA	'
238	BA	53516	.	19/02/1996	COOP. TRASPORTI SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOICATTARO	'
239	BA	53559	.	19/02/1996	SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA CARLO CALIFIERO	CANOSA DI PUGLIA	'
240	BA	53719	.	19/02/1996	SOC. COOP.A.R.L. LA SOCIALE CONVERSANO	CONVERSANO	'
241	BA	53804	.	19/02/1996	SOC. ITALIANA LAVORAZIONE LIQUORI E AFFINI S.I.L.L.A. S.R.L.	BARI	'
242	BA	53880	.	19/02/1996	COOFA COOP FORNITURE ARTIGIANE S.R.L.	BARI	'
243	BA	53885	.	19/02/1996	CONSORZIO COOPERATIVO FRA ESERCENTI FRANTOI	MOLFETTA	'
244	BA	53951	.	19/02/1996	UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO ARMANDO DIAZ A R.L.	NOICATTARO	'
245	BA	54166	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO FRA DIPENDENTI ITALCEMENTI A R.L.	MONOPOLI	'
246	BA	54212	.	19/02/1996	SOCIETA'ANONIMA COOPERATIVA IMPRESA TRASPORTI A R.L.	MONOPOLI	'
247	BA	54213	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO MONSIGNOR GIUSEPPE RAGO A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'
248	BA	54255	.	19/02/1996	CONSORZIO PUGLIESE DELLE COOPERATIVE	BARI	'
249	BA	54280	.	19/02/1996	SOC.AN.COOP.DI CONSUMO DOPO LAVORO COMUNALE A R.L.	CONVERSANO	'
250	BA	54492	.	19/02/1996	SOC. COOP. DI CONSUMO PRIMO MAGGIO A.R.L.	MINERVINO MURGE	'
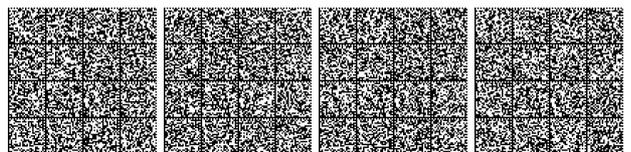
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
251	BA	54519	.	19/02/1996	SOC.COOP.PER AZIONI UNIONE VINICOLA APULIANA (U.V.A.) A R.L.	BARI	'
252	BA	54549	.	19/02/1996	UNIONE COOP.BARESE EX COMBATTENTI CESARE BATTISTI A R.L.	BARI	'
253	BA	54577	.	19/02/1996	COOPERATIVA LA DEMANIALE S.R.L.	BARI	'
254	BA	54585	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA DIPENDENTI DELLA SOC. FERDIANDO ZANONETTI SOC.A RESPONSABILITA' LIMITATA.	BARI	'
255	BA	54693	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LIBERTA' E LAVORO	LOCOROTONDO	'
256	BA	54728	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI SOCIETA' A.R.L.	MINERVINO MURGE	'
257	BA	54737	.	19/02/1996	SOC. COOPERATIVA A.R.L. GIUSEPPE TONIOLO.	CONVERSANO	'
258	BA	54739	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ALLA VIA	MOLFETTA	'
259	BA	54748	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORZIO REGIONALE DELLE COOPERATIVE LIBERALI DI PU	BARI	'
260	BA	54765	.	19/02/1996	SOCIETA' ANONIMA COOP.AGRICOLA A R.L.S.GIUSEPPE	TRANI	'
261	BA	54812	.	19/02/1996	COOPERATIVA LIBERTA'-SOCIETA' A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'
262	BA	55047	.	19/02/1996	COOP. OPERAIA RICOSTRUZIONE EDILIZIA A R.L.	BARI	'
263	BA	55106	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRARIA E CONSUMO FRA COMBATTENTI	POGGIORSINI	'
264	BA	55138	.	19/02/1996	COOPERATIVA LUIGI LUZZATI	BARI	'
265	BA	55139	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA NETTEZZA URBANA	MOLFETTA	'
266	BA	55140	.	19/02/1996	SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA GIUSEPPE GARIBALDI	ANDRIA	'
267	BA	55165	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A R.L. PER LAVORATORI EDILI DI GREGORIO NATALE	BISCEGLIE	'
268	BA	55169	.	19/02/1996	SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA L'EDILE	MONOPOLI	'
269	BA	55179	.	19/02/1996	COOPERATIVA POPOLARE DI CONSUMO	PALO DEL COLLE	'
270	BA	55353	.	19/02/1996	SOC.COOP.A R.L. L'EMANCIPAZIONE	MONOPOLI	'
271	BA	55425	.	19/02/1996	COOPERATIVA MACELLAI DI BARI-SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'
272	BA	55467	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA	MOLFETTA	'
273	BA	55476	.	19/02/1996	COOPERATIVA L'AGRICOLTORE	GIOIA DEL COLLE	'
274	BA	55535	.	19/02/1996	COOPERATIVA PUGLIESE SPEDIZIONIERI A R.L.	BARI	'
275	BA	55564	.	19/02/1996	SOC. COOP. S.MARCO	BARI	'
276	BA	55617	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRARIA EDILE E DI CONSUMO FRA COMBATTENTI DI CARBONEMATTEO	GRAVINA IN PUGLIA	'
277	BA	55708	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA-AGRICOLTORI ORTOLANI ED AFFINI	ALTAMURA	'
278	BA	55714	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE	PALO DEL COLLE	'80028600726
279	BA	55779	.	19/02/1996	COOPERATIVA REDUCE BARESE A R.L.	BARI	'
280	BA	55803	.	19/02/1996	COOPERATIVA UNIONISTI COLUMBOS	BARI	'
281	BA	55852	.	19/02/1996	LA RICOSTITUENTE	TERLIZZI	'
282	BA	55857	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROREDUCE S.R.L.	BARI	'
283	BA	55901	.	19/02/1996	SOC. ANONIMA COOPERATIVA CAVAMONTI EMILIO COVELLI	TRANI	'
284	BA	56163	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP. DI LAVORO FRA REDUCI DI GUERRA,MUTILATI, INVALIDI COMBATTENTI E PARTIGIANI A R.L.	MOLFETTA	'
285	BA	56331	.	19/02/1996	COOPERATIVA LIBERTA' E LAVORO A R.L.	BARI	'
286	BA	56372	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE CARLO ROSSELLI A R.L.	BITONTO	'
287	BA	56378	.	19/02/1996	SOCIETA' GRUMESE TRA MURATORI ED AFFINI COOP. A R.L.	GRUMO APPULA	'
288	BA	56420	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO S.MICHELE A R.L.	BARI	'
289	BA	57024	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO GIAC.MATTEOTTI A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'
290	BA	57530	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ITALIA-S.R.L.	GIOVINAZZO	'
291	BA	57779	.	19/02/1996	COOP.A R.L. REDUCI DELLA PRIGIONIA-ALTAMURA	ALTAMURA	'
292	BA	57877	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO DON MINZONI	SANTERAMO IN COLLE	'
293	BA	58079	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA CASA DELLO STATALE	BARI	'
294	BA	58103	.	19/02/1996	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LA RINASCITA	RUVO DI PUGLIA	'
295	BA	58234	.	19/02/1996	COOP.A R.L. PAOLO CASANOVA	ALTAMURA	'
296	BA	58607	.	19/02/1996	COOPERATIVA GOFFREDO MAMELI	BARI	'
297	BA	58981	.	19/02/1996	S.C.A R.L. UNIONE COOPERATIVA REDUCI	MONOPOLI	'
298	BA	58983	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA FRA ORTOLANI L'ORTOFRUTTICOLA S.C.A R.L.	GIOIA DEL COLLE	'
299	BA	59012	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO FAMILIARE CORDA FRATRUM	SAMMICHELE DI BARI	'
300	BA	59215	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE	MOLA DI BARI	'

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
301	BA	59318	.	19/02/1996	COOPERATIVA ITALIA TRA MURATORI SCALPELLINI ED AFFINI (C.I.M.S.A.)	TRIGGIANO	'
302	BA	59320	.	19/02/1996	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO LIBERTAS	MONOPOLI	'
303	BA	59410	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SINDACATO SCUOLE MEDIE	BITONTO	'
304	BA	59599	.	19/02/1996	COOPERATIVA STRADALE A RESPONSABILITA LIMITATA	PALO DEL COLLE	'
305	BA	59621	.	19/02/1996	COOPERATIVA CARLO MARX	ANDRIA	'
306	BA	59803	.	19/02/1996	S.A.C.I.L. SOC.COOPERATIVA R.L. INDUSTRIA E LEGNO	TRANI	'
307	BA	60001	.	19/02/1996	SOC.AN.COOP.MURATORI ED AFFINI DI COSTRUZINE E CONSUMO GUGLIELMOMARCONI A R.L.	ANDRIA	'
308	BA	60418	.	19/02/1996	SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA SPEZZAPIETRE	ANDRIA	'
309	BA	60731	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP.SERG.R.T.DE FEUDIS GIOVAN BATTISTA	BISCEGLIE	'
310	BA	60743	.	19/02/1996	SOC.COOP.COMBATTENTI REDUCI E PARTIGIANI A.R.L.	SPINAZZOLA	'
311	BA	60820	.	19/02/1996	COOPERATIVA DEL FRONTE LIBERALE DEMOCRATICO DELL'UOMO QUALUNQUE	TORITTO	'
312	BA	60878	.	19/02/1996	SOC.COOP. DI NICOLA VINCENZO	BISCEGLIE	'
313	BA	62029	.	19/02/1996	COOPERATIVA C.I.L.A. (COOPERATIVA ITALIANA LAVORATORI AGRICOLI)	ALTAMURA	'
314	BA	62204	.	19/02/1996	COOPERATIVA PITTORI E DECORATORI G.DENITTIS	BARLETTA	'
315	BA	62285	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO LA CAVATUFI A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'
316	BA	62298	.	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI S.R.L.	SANNICANDRO DI BARI	'
317	BA	62462	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO FRA REDUCI LIBERTAS	ANDRIA	'
318	BA	62591	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA OPERAI MACELLAI	BARI	'
319	BA	62815	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILE ISTRIANA	BARI	'
320	BA	62906	.	19/02/1996	COOPERATIVA FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA IL PROGRESSO S.R.L.	MINERVINO MURGE	'
321	BA	63307	.	19/02/1996	RICOSTRUZIONE EDILE SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	GRUMO APPULA	'
322	BA	63421	.	19/02/1996	SOC.COOP.REDUCI A R.L.	ANDRIA	'
323	BA	64300	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO FRA COMBATTENTI E REDUCI A R.L.	PUTIGNANO	'
324	BA	65088	.	19/02/1996	SOC. COOP. EDILIZIA RINASCITA A R.L.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	'91000160720
325	BA	65508	.	19/02/1996	COOP. FRA BOTTAI S.R.L.	BARLETTA	'
326	BA	65712	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA FRA MARITTIMI FRANCESCO CURACCIOLO	BARI	'
327	BA	66724	.	19/02/1996	INDUSTRIALMECCANICA A.R.L.	BARI	'
328	BA	67174	.	19/02/1996	SOC.COOP/A R.L. IL FORNO COOP.DI LAVORO FRA FORNAI	CORATO	'
329	BA	67617	.	19/02/1996	SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA - COOPERATIVA LA STRADALE	CASTELLANA GROTTE	'
330	BA	67763	.	19/02/1996	SOC.COOP. C.E.S.A. COOP.EDILE STRADALE E AFFINI A R.L.	MINERVINO MURGE	'
331	BA	68215	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA DEL NASTRO AZZURRO A.R.L.	BARI	'
332	BA	68406	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA LAVORATORI DEL LEGNO A R.L.	ALTAMURA	'
333	BA	68931	.	19/02/1996	COOPERATIVA SAN GIORGIO A R.L.	BARI	'01075830727
334	BA	69651	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LA MONUMENTALE A R.L.	TRANI	'
335	BA	69771	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA ED AFFINI LA SPERANZA A R.L.	BARI	'
336	BA	70303	.	19/02/1996	COOPERATIVA FACCHINI	MINERVINO MURGE	'00486710726
337	BA	71102	.	19/02/1996	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI CONVERSANO	CONVERSANO	'
338	BA	73028	.	19/02/1996	UNIONE COOPERATIVA COMBATTENTI E REDUCI	CASTELLANA GROTTE	'
339	BA	73066	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA PARCO FIORITO A R.L.	BARI	'
340	BA	73144	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO FRA SEGGIOLAI ED AFFINI EDUARDO FUSCO A R.L.	TRANI	'
341	BA	78098	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BARIUM A R.L.	BARI	'
342	BA	80027	.	19/02/1996	COOPERATIVA A R.L.PER L INCREMENTO EDILIZIO FRA FERROVIERI GERVASIO FEDERICI	BARI	'
343	BA	83025	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LA CONTADINA SOC.COOP. A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'
344	BA	83426	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRA FACCHINI	CONVERSANO	'
345	BA	83580	.	19/02/1996	COOPERATIVA METALLURGICI ED AFFINI S.R.L.	MOLFETTA	'
346	BA	83610	.	19/02/1996	SOCIL SOC COOPERATIVA INDUSTRIA LATTE A R.L.	BARLETTA	'
347	BA	83656	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA IMPIEGATI E VIGILI URBANI CEIVU A R.L.	TRANI	'
348	BA	84132	.	19/02/1996	COOP.EDILIZIA LA CONCORDIA A R.L.	BISCEGLIE	'
349	BA	84236	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA FERROVIERI DELLO STATO CO.E.FER.S.DI BARI S.R.L.	BARI	'
350	BA	84254	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORO S.R.L.LA RINASCITA	MODUGNO	'

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
351	BA	84471	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DOMUS TRA DIPENDENTI INPS - BARI	BARI	'
352	BA	84490	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDILIZIA S.NICOLA PELLEGRINO A R.L.	TRANI	'
353	BA	84633	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NAZARIO SAURO	TRANI	'
354	BA	84759	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA AUSONIA	TRANI	'
355	BA	85725	.	19/02/1996	SOC.COOP.FRA OPERAI MURATORI ED AFFINI LA FIORENTE A R.L.	TRANI	'
356	BA	85865	.	19/02/1996	SOC.COOP. AURORA A R.L. - BARLETTA	BARLETTA	'
357	BA	85914	.	19/02/1996	COOP.EDIL./FRA DIPENDENTI ENTI PUBBLICI A R.L.	ALTAMURA	'
358	BA	86156	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SOC. COOP. A R.L.	SANTERAMO IN COLLE	'
359	BA	86189	.	19/02/1996	SOC.COO.EDIL. D.A.L.A. A R.L.	BARI	'
360	BA	86312	.	19/02/1996	PIETRO MICCA SOC.COOP. DI LAVORO TRA SEGGIOLAI E AFFINI A.R.L.	TRANI	'
361	BA	86438	.	19/02/1996	COOPERATIVA FANIN-STRADE A R.L.	ANDRIA	'
362	BA	86509	.	19/02/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTI A R.L.	RUVO DI PUGLIA	'
363	BA	86659	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA CAVAMONTI A R.L.	TURI	'
364	BA	87434	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORO A R.L.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	'
365	BA	87575	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA A R.L. CAVAMONTI DI MOLA	MOLA DI BARI	'
366	BA	87692	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SOLIDARIETA CITTADINA A R.L.	ALTAMURA	'
367	BA	87929	.	19/02/1996	COOPERATIVA PESCIVENDOLI L'ADRIATICA A R.L.	BISCEGLIE	'
368	BA	88211	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LA PUGLIESE A R.L.	SPINAZZOLA	'
369	BA	88785	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE BRACCIANTI A R.L.	CASSANO DELLE MURGE	'
370	BA	88846	.	19/02/1996	SAN REMO SOC. COOP. A.R.L.	SPINAZZOLA	'
371	BA	89118	.	19/02/1996	L. MORELLI SOC. COOP. A R.L. FRA OPERAI STRADINI ED EDILI	CORATO	'
372	BA	89241	.	19/02/1996	NATALE SOC. COOP. EDILE A R.L.	BARI	'
373	BA	89358	.	19/02/1996	COOP. AGRICOLA VITO LOMBARDI	GRAVINA IN PUGLIA	'
374	BA	89446	.	19/02/1996	SOC. COOP. DI LAVORO E PRODUZIONE A R.L. FRA LAVORATORI ECC.	MONOPOLI	'
375	BA	89508	.	19/02/1996	LA VITTORIOSA SOC. COOP. A R.L.	SPINAZZOLA	'
376	BA	89930	.	19/02/1996	S.A.M.C.A. - SOCIETA' ALLEANZA MUTUA COOPERATIVA ALLEVATORI	MOLFETTA	'
377	BA	90121	.	19/02/1996	COOPERATIVA INDUSTRIALE MODUGNESE-SOCIETA'COOP.A R.L.	MODUGNO	'
378	BA	90707	.	19/02/1996	S.ELICIO TRA PRODUTTORI DI LATTE,A RESPONSABILITA' LIMITATA.	GRAVINA IN PUGLIA	'
379	BA	91293	.	19/02/1996	COLLETTIVITA' CRISTIANA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	BISCEGLIE	'
380	BA	91493	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILI E CAVATUFI (C.E.C. - SOCIETA' A R.L.)	CANOSA DI PUGLIA	'
381	BA	91572	.	19/02/1996	MERIDIONALE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPINAZZOLA	'03436560720
382	BA	91710	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA EX COMBATTENTI E REDUCI A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'
383	BA	91836	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA G.VERDI S.R.L.	TRANI	'
384	BA	91842	.	19/02/1996	COOP. EDILIZIA PRO MASCEL S.R.L.	BARI	'
385	BA	92722	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA S.ANTONIO A R.L.	TRANI	'
386	BA	92918	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A R.L. ARIETE	MONOPOLI	'
387	BA	93301	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA A R.L. FRA VENDITORI AMBULANTI VERGINE IMMACOLATA BITONTO	BITONTO	'
388	BA	93344	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA TRA VENDITORI AMBULANTI R.L.	TRANI	'
389	BA	93863	.	19/02/1996	SOC. R.L. COOPERATIVA LAVORATORI CHIMICI	TRANI	'
390	BA	93881	.	19/02/1996	AGRI-ME-FI-SOC. COOP. A RESP. LIMITATA DI PRODUZIONE E LAVORO	BISCEGLIE	'
391	BA	93969	.	19/02/1996	COOPERATIVA A R.L. PRODUTTORI AGRICOLI DI MODUGNO	MODUGNO	'
392	BA	94169	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI LAVORO-MARIO FANIN-FRA DIMAZZATORI	PUTIGNANO	'
393	BA	95349	.	19/02/1996	COOP.EDILE AUTOTRASPORTO A R.L.	GRUMO APPULA	'
394	BA	95500	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA SONDIARIA DI LAMA REALE	RUVO DI PUGLIA	'
395	BA	95518	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIA GIUNCATA S.R.L.	RUVO DI PUGLIA	'
396	BA	95606	.	19/02/1996	C.E.I.E.P. - S.R.L. COOPERATIVA EDILIZIA IMPIEGATI ENTI PUBBLICI	CORATO	'
397	BA	95929	.	19/02/1996	COOPERATIVA E.COVELLI S.R.L.	TRANI	'
398	BA	96036	.	19/02/1996	COOP.INDIPENDENTI FRA IPPOTRASPORTATORI E FACCHINI S.ANTONIO A R.L.	BARI	'
399	BA	97399	.	19/02/1996	PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA SOC.COOP.A R.L.	ANDRIA	'
400	BA	97947	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDIL. GIULIO CESARE A R.L.	BARI	'

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
401	BA	98916	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDIL. BARINON A R.L.	BARI	'
402	BA	100130	.	19/02/1996	LA STELLA SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI A R.L.	TRANI	'
403	BA	101180	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIE ED AFFINI A R.L. (C.E.A.)	CANOSA DI PUGLIA	'
404	BA	103335	.	19/02/1996	OLEIFICIO SOCIELE COOPERATIVO DI TORITTO	TORITTO	'
405	BA	103383	.	19/02/1996	COOPERATIVA XXIV MAGGIO A R.L.	MOLFETTA	'
406	BA	104566	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MARCONI A R.L.	TRANI	'
407	BA	106435	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. MERCATO PESCE	MOLFETTA	'
408	BA	107417	.	19/02/1996	SOC.COOP.A R.L. LAVORATORI DEMOCRATICI	NOICATTARO	'
409	BA	110517	.	19/02/1996	UNIONE CANTINE SOCIALI DEI TRULLI E DELLE GROTTE SOC.COOP. A R.L.	ALBEROBELLO	'
410	BA	113424	.	19/02/1996	COOP. AGRICOLA PICCOLI PRODUTTORI A R.L.	ALTAMURA	'
411	BA	114620	.	19/02/1996	CASA AL BRACCIANTE S.C.R.L.	CORATO	'
412	BA	116532	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO ITALIA A R.L.	POLIGNANO A MARE	'
413	BA	117784	.	19/02/1996	COOPERATIVA UTENTI MACCHINE AGRICOLE DI CANOSA DI PUGLIA	CANOSA DI PUGLIA	'
414	BA	118480	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDILIZIA A R.L. LA GIOIOSA	BARI	'
415	BA	119646	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI CASTEL DEL MONTE SOC.A R.L.	CORATO	'
416	BA	119648	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CANOSINA	CANOSA DI PUGLIA	'
417	BA	123211	.	19/02/1996	ANTARES SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	'
418	BA	123298	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA A R.L. GIOVANI COLTIVATORI CLUB 3 P	CANOSA DI PUGLIA	'
419	BA	123472	.	19/02/1996	BETELGEUZE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	'
420	BA	125121	.	19/02/1996	SPERANZA COOP. EDILIZIA A R.L.	TERLIZZI	'
421	BA	125584	.	19/02/1996	MARMI TRANI A.R.L.	TRANI	'
422	BA	125690	.	19/02/1996	S.ANTONIO SOC.COOP.A R.L.	TRANI	'
423	BA	125939	.	19/02/1996	SAN GENNARO SOC. COOP. EDIL. A R.L.	BARI	'
424	BA	128061	.	19/02/1996	COOPERATIVA CASE PER LAVORATORI S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'
425	BA	129884	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA JAPIGIA A R.L.	MONOPOLI	'91006400724
426	BA	132099	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLTORI KENNEDY	BISCEGLIE	'
427	BA	132363	.	19/02/1996	COOPERATIVA PROV.LE A R.L. IMPRENDITORI AGRICOLI COMPRAGRICOLA	BARI	'
428	BA	132464	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAN MARCO A R.L.	TRANI	'
429	BA	133628	.	19/02/1996	COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO PER EDILI ED AFFINI RISORGIMENTO S.R.L.	BARLETTA	'
430	BA	134656	.	19/02/1996	EDILFAMIGLIA SOC. COOP. EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE	SPINAZZOLA	'
431	BA	137209	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA S. CUORE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRANI	'
432	BA	139050	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI BARI-SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	BARI	'
433	BA	141140	.	19/02/1996	OLEIFICIO COOPERATIVO DI TRANI	TRANI	'
434	BA	142782	.	19/02/1996	COOP.EDILIZIA A R.L. SAN PATRIZIO	RUTIGLIANO	'
435	BA	143677	.	19/02/1996	EDILFAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FRA CAPI DI FAMIGLIE NUMEROSE A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERLIZZI	'
436	BA	146963	.	19/02/1996	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA LA FLORA S.R.L.	TERLIZZI	'
437	BA	147820	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PESCATORI PESCATORI MOLFETTESI A R.L.	MOLFETTA	'
438	BA	147950	.	19/02/1996	GIACOMO BRODOLINI SOC.COOP.EDIL.A R.L.	BISCEGLIE	'
439	BA	150909	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO FRONTISTI DELL'OFANTO - S.R.L.	BARLETTA	'
440	BA	151199	.	19/02/1996	LA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BISCEGLIE	'
441	BA	152461	.	19/02/1996	LA PINETA VERDE SOC.COOP. A.R.L.	BARI	'
442	BA	154659	.	19/02/1996	SOC.COOP. EDILIZIA MEDITERRANEA A.R.L.	BARLETTA	'
443	BA	154937	.	19/02/1996	CO.TRAL. COOPERATIVA TRA ALIMENTARISTI - SOC.COOP.A R .L.	TERLIZZI	'
444	BA	155374	.	19/02/1996	SOC. COOP. PRIMAVERA RUVESE S.R.L.	RUVO DI PUGLIA	'
445	BA	158352	.	19/02/1996	COOPERATIVA A R.L. SERVIZI COLLETTIVI ORSINI	POGGIORSINI	'
446	BA	158924	.	19/02/1996	MADONNA DEL POZZO-SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	CAPURSO	'
447	BA	159769	.	19/02/1996	DINO PENNAZZOLO COOP. EDILIZIA A.R.L.	CORATO	'
448	BA	160210	.	19/02/1996	SS.COSMO E DAMIANO - SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	BISCEGLIE	'
449	BA	160680	.	19/02/1996	BAIA VERDE A R.L.	BARI	'00551940729
450	BA	161018	.	19/02/1996	SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRANI	'
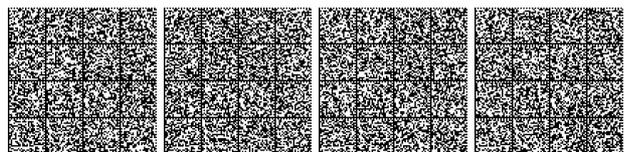
PUGLIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
451	BA	163028	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA OPERAI ORTOFRUTTICOLI A.R.L.	BISCEGLIE	'00908120728
452	BA	164157	.	19/02/1996	COOP. A.R.L. ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA	MOLFETTA	'
453	BA	164413	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA CAMPO VERDE A RESPONSABILITA'LIMITATA	BITRITTO	'
454	BA	164701	.	19/02/1996	COOPERATIVA FORMAZIONE INDISPENSABILE VELOCI LAVORATORI ADIBITI PARCHEGGI CUSTODITI F.I.V.L. A.P.C.	BARI	'
455	BA	164736	.	19/02/1996	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA LA RUBASTINA A.R.L.	RUVO DI PUGLIA	'
456	BA	166810	.	19/02/1996	COOPERATIVA ESERCENTI BAR-ALIMENTARI E RISTORANTI TRANI-SIGLA C.E.B.A.R.T.- SOCIETA' COOPERATIVA A R	TRANI	'
457	BA	166889	.	19/02/1996	SEA MASTER SUB - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI	'
458	BA	167743	.	19/02/1996	AGRICOOPER - SOC. COOP. PER LO SVILUPPO IRRIGUO E AGRICOLO	BISCEGLIE	'
459	BA	168144	.	19/02/1996	COOP. PROGRESSO E LAVORO	MOLFETTA	'
460	BA	168768	.	19/02/1996	MIRAMONTI 2000 SOC.COOP.A.R.L	BARI	'
461	BA	168771	.	19/02/1996	VIRTUS OLIMPIA A R.L.	BARI	'00991690728
462	BA	169373	.	19/02/1996	COOPERATIVA LAVORATORI GREZZO E AFFINI CO.L.GA.SOC COOP A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'00816570725
463	BA	169380	.	19/02/1996	C.A.I.R. (COOPERATIVA ARTIGIANI INSTALLATORI RIPARATORI) SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI PRODUZION	MOLFETTA	'
464	BA	169924	.	19/02/1996	VALLE VERDE SOC.COOP.EDIL.A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORATO	'
465	BA	170744	.	19/02/1996	LA SOCIALE A R.L.	PALO DEL COLLE	'00807310727
466	BA	173010	.	19/02/1996	HAITI-SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARI	'00992080721
467	BA	173105	.	19/02/1996	MADONNA DEL ROSARIO COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	TRANI	'00882150725
468	BA	173210	.	19/02/1996	QUASAR SOCIETA' EDILIZIA R.L.	BARI	'80021040722
469	BA	177080	.	19/02/1996	LA POPOLARE EDILIZIA SICIETA' COOPERTAIVA A R.L.	ANDRIA	'00927290726
470	BA	180284	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA ACLI A. GRANDI S.R.L.	ANDRIA	'01146710726
471	BA	180945	.	19/02/1996	IL CAMINETTO SOC. COOP.EDILIZIA A R.L.	ANDRIA	'81006830723
472	BA	182940	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. QUERIDA	SANTERAMO IN COLLE	'00946910726
473	BA	185077	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA CONDOR A R.L.	BARI	'01097100729
474	BA	185217	.	19/02/1996	BELVEDERE SOC. COOP. ED. A.R.L.	BISCEGLIE	'
475	BA	186596	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA META S.R.L.	GIOVINAZZO	'01145530729
476	BA	186863	.	19/02/1996	MINERVA CASA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARI	'01149590729
477	BA	190904	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA A R.L.	MOLFETTA	'02445150721
478	BA	191549	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA RURALE A.R.L. ANNI 80	CORATO	'02468400722
479	BA	191723	.	19/02/1996	IL VILLAGGIO SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	'02434750721
480	BA	191740	.	19/02/1996	MARINA BLUE SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	'01219860721
481	BA	193788	.	19/02/1996	ALDO MORO SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	MOLFETTA	'02492930728
482	BA	217836	.	19/02/1996	MINA SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA MINA S.C.R.L.	MOLFETTA	'01249150721
483	BA	222349	.	19/02/1996	FREEDOM SOCIETA'COOP.EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	'02552430726
484	BA	225925	.	19/02/1996	MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BARLETTA	'01267830725
485	BA	229600	.	19/02/1996	GIOVANNI FERRARESE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	BISCEGLIE	'02637340726
486	BA	232106	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALCIDE DE GASPERI A R.L.	MOLFETTA	'02756130726
487	BA	234852	.	19/02/1996	RISORSE CULTURALI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'02817700723
488	BA	241188	.	19/02/1996	PUBLICOOP - SOCC.COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'02993580725
489	BA	257847	.	19/02/1996	PERAGRO ALTAMURA SOCIETA' COOP. A R.L.	ALTAMURA	'03370040721
490	BA	258353	.	19/02/1996	ALTERAGRO MINERVINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MINERVINO MURGE	'03369770726
491	BA	268499	.	19/02/1996	SPERANZA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI	'03622930729
492	BA	272597	.	19/02/1996	MIDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANDRIA	'03691450724
493	BA	276749	.	19/02/1996	ECOMAXIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03818320727
494	BA	276928	.	19/02/1996	AGRI-MAXIMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03818110722
495	BA	279353	.	19/02/1996	MERCADANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO DELLE MURGE	'03853150724
496	BA	282843	.	19/02/1996	SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI	'03915310720
497	BA	285474	.	19/02/1996	L'ALBERO DEL RICCIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03968440721
498	BA	285783	.	19/02/1996	CARPIM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'03977650724
499	BA	316272	.	19/02/1996	CONTRANS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONBSABILITA' LIMITATA	MODUGNO	'04437860721
500	BA	331254	.	19/02/1996	BIASE MURGIA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'04723600724
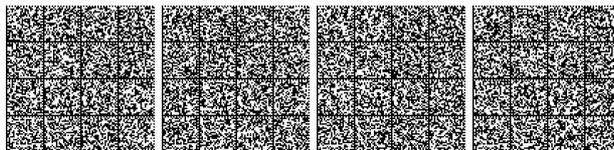
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
501	BA	347581	.	18/11/1996	PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE ALIMENTARE DOLCIARIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN SIGLA CO.P.A	MODUGNO	'04906600723
502	BA	394829	.	18/11/1997	SINERGIE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	'05072570723
503	BA	400921	.	17/04/1998	S.O.S. CONDOMINIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'05160880729
504	BA	405741	.	01/10/1998	MANUEL & MANUEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA ' LIMITATA	BARI	'02159840723
505	BA	410283	.	16/03/1999	WORK PRODUCTION - PICCOLA SOCIETA' COOPERATICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARLETTA	'05282280725
506	BA	412037	.	11/05/1999	ALL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORATO	'05312640724
507	BA	413324	.	25/06/1999	OPER SISTEM - SOC. COOP. A R.L.	BARI	'05346040727
508	BA	415749	.	04/10/1999	SUD PROGRESS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRIGGIANO	'05365420727
509	BA	417400	.	03/12/1999	PULI - ENTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BARI	'05413140723
510	BA	336072	30/12/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA CANUSIUM SOCIETA' COOPERARTIVA A RESPONSA-BILITA' LIMITATA	CANOSA DI PUGLIA	'00627370729
511	BA	308846	13/12/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA AGAPE SOCIETA'A RESPONSABILITA'LIMITATA	BARI	'04330900723
512	BA	193303	28/11/2000	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA INTERCOMUNALE PRODUTTORI AGRICOLI SOC.COOP. A R.L.	PALO DEL COLLE	'93005640722
513	BA	404776	22/11/2000	03/08/1998	LO STRADONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CORATO	'05192150729
514	BA	285599	31/07/2000	19/02/1996	SE.FA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONVERSANO	'03956460723
515	BA	339764	31/07/2000	09/09/1996	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI LA STELLA S.C.R.L.	BARI	'04887040725
516	BA	394099	31/07/2000	23/10/1997	NUOVA OCCUPAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'05068630721
517	BA	406490	28/07/2000	30/10/1998	PROGETTO RESTAURO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONVERSANO	'05212800725
518	BA	301094	30/05/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BELLA S. REMO S R.L.	MOLFETTA	'04218470724
519	BA	402729	30/05/2000	28/05/1998	MEGASERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BITRITTO	'05134170728
520	BA	260388	15/02/2000	19/02/1996	CARMENTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03460930724
521	BA	240305	05/11/1999	19/02/1996	COOPERATIVA OLVICOLTORI MOLFETTESI A.R.L.	MOLFETTA	'02945670723
522	BA	324144	03/08/1999	19/02/1996	COOPERATIVA PRIATUS A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'04587060726
523	BA	392287	03/08/1999	19/08/1997	P. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA P. SERVICE - S.C.R.L.	CASAMASSIMA	'05032120726
524	BA	396547	30/07/1999	26/01/1998	MULTISERVICE DOMINO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'05101540721
525	BA	403686	30/07/1999	25/06/1998	TRESSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	CANOSA DI PUGLIA	'05098120727
526	BA	385625	29/07/1999	10/04/1997	MOMO & CO.ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI PER L'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	BARI	'04993510728
527	BA	141848	06/05/1999	19/02/1996	INCEDIT SOC.COOP. A R.L.	BARI	'00716580725
528	BA	273379	21/09/1998	19/02/1996	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03163050721
529	BA	161933	29/05/1998	19/02/1996	BABY PARK SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. FRA DIPENDENTI BABY PARK ED ALTRI	BARI	'00986930725
530	BA	294740	28/05/1998	19/02/1996	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'04124500721
531	BA	310244	28/05/1998	19/02/1996	LOCAL CENTER SERVICE - SOCIETA'COOPERATIVA A.R.L.	VALENZANO	'04368320729
532	BA	178490	17/02/1998	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA UGO FOSCOLO S.R.L.	BARI	'00908400724
533	BA	143350	12/11/1997	19/02/1996	COOPERATIVA OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI BISCEGLIE	BISCEGLIE	'83000490728
534	BA	277707	03/09/1997	19/02/1996	PRO.LA.SER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALTAMURA	'03336170729
535	BA	158573	30/07/1997	19/02/1996	NORBA SOC.COOP. A R.L.	CONVERSANO	'00420570723
536	BA	269114	10/06/1997	19/02/1996	CAMPOREALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITRITTO	'03656800723
537	BA	224410	31/05/1997	19/02/1996	EURO COSELA - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI,PRODUZIONE E LAVOROA R.L.	BARI	'01270460726
538	BA	263370	30/05/1997	19/02/1996	LA BUCOLICA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	PALO DEL COLLE	'03528180726
539	BA	300766	30/05/1997	19/02/1996	PROGETTO PETRA ITALIA - EUROPA UNITA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	BARI	'04214740724
540	BA	190245	30/05/1997	19/02/1996	COOPERATIVA MATTATORI SAN MARCO S.R.L.	BARLETTA	'02411280726
541	BA	323415	29/05/1997	19/02/1996	VALLEVERDE SOC.COOP. A R.L.	ANDRIA	'04567820727
542	BA	302945	28/05/1997	19/02/1996	OLIMPIA SOCIETA'COOPERATIVA ARESPONSABILITA'LIMITATA	BARI	'04242240721
543	BA	314351	26/05/1997	19/02/1996	ALTA MAREA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'04395950720
544	BA	320090	18/03/1997	19/02/1996	NUOVA ZOOTECNICA SOC. COOP. A R.L.	CASTELLANA GROTTE	'04474000728
545	BA	269078	27/07/1996	19/02/1996	MASTERPLAST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO DELLE MURGE	'03642630721
546	BA	305223	13/06/1996	19/02/1996	NET SERVICE SOC.COOP.A.R.L.	BARI	'04267040725
547	BA	258983	30/05/1996	19/02/1996	ALLEVAMENTI DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASAMASSIMA	'03388840724
548	BA	291090	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO PROSPETTIVA S.R.L.	MOLFETTA	'03398800726
549	BA	246344	28/05/1996	19/02/1996	PUGLIA SALUTE LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'03159560725
550	BA	97531	27/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA L'AVVENIRE A R.L.	CANOSA DI PUGLIA	'

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
551	BA	254172	20/05/1996	19/02/1996	REALTA' GIOVANILE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	'03320410727
552	BA	291818	24/06/1992	19/02/1996	FERROVIERI DUE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BARI	'04080320726
553	BR	25611	.	19/02/1996	U.P.A.M.	FASANO	'00072000748
554	BR	34504	.	19/02/1996	AVVENIRE AGRICOLO	MESAGNE	'00097160741
555	BR	35722	.	19/02/1996	2 VESPRO SOC.COOP.EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA	BRINDISI	'00217630748
556	BR	35760	.	19/02/1996	SOCIETA' OLEARIA FRA PRODUTTORI AGRICOLI	TORCHIAROLO	'00097110746
557	BR	37505	.	19/02/1996	VINIFICAZIONE SOCIALE FRA PRODUTTORI	OSTUNI	'00086100740
558	BR	37629	.	19/02/1996	MERCURIO ADRIATICA	BRINDISI	'00099320749
559	BR	37641	.	19/02/1996	OLEIFICIO SOCIALE LA FRANTOIANA	LATIANO	'00097120745
560	BR	38510	.	19/02/1996	EDIL COOPERATIVA	SAN PIETRO VERNOTICO	'00141570747
561	BR	39356	.	19/02/1996	CO.A.CO.P.A.	BRINDISI	'00176330744
562	BR	39390	.	19/02/1996	RINASCITA AGRICOLA	CELLINO SAN MARCO	'00097140743
563	BR	41991	.	19/02/1996	MAGNA GRECIA	FRANCAVILLA FONTANA	'00229730742
564	BR	46178	.	19/02/1996	ARCADIA	BRINDISI	'00661810747
565	BR	46477	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASALIETA	LATIANO	'00698240744
566	BR	46513	.	19/02/1996	SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ERCHIE	'00702240748
567	BR	46679	.	19/02/1996	S.I.L.P.2	BRINDISI	'00705350742
568	BR	57724	.	19/02/1996	COOPERATIVA TESSILE DI PRODUZIONE E LAVORO ALDO MORO SOC. COOP. AR.L.	TORRE SANTA SUSANNA	'01255090746
569	BR	60914	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LA SERENELLA SOC. COOP. A R.L.	CAROVIGNO	'01295710741
570	BR	61248	.	19/02/1996	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA ZOOTECNICA E FLORICOLTURA SOC. COOP. A R.L.	BRINDISI	'01352340747
571	BR	64961	.	19/02/1996	LES AMIS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SAN PANCRAZIO SALENTINO	'01436150740
572	BR	46435	.	19/02/1996	CENTRO STUDI GIUSEPPE DONATI	BRINDISI	'00700320740
573	BR	54330	.	19/02/1996	DICEMBRE 1980 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OSTUNI	'00637540741
574	BR	55789	.	19/02/1996	CO.F.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FRANCAVILLA FONTANA	'01209250743
575	BR	57717	.	19/02/1996	C.A.S.T. CULTURA AMBIENTE SPORT TURSIMO SOC. COOP. A R.L.	CAROVIGNO	'90001470740
576	BR	58186	.	19/02/1996	C.A.BRI.N. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI BRINDISI NORD SOCIETA' COOP. A R.L.	OSTUNI	'01264980747
577	BR	59505	.	19/02/1996	COOPERATIVA VIDEOSISTEMA S.R.L.	BRINDISI	'01309770749
578	BR	60849	.	19/02/1996	ECO MARE SOC. COOP. A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO	'01346010745
579	BR	61347	.	19/02/1996	BRINSERVICE SOC. COOP. A R.L.	BRINDISI	'01359620745
580	BR	61513	.	19/02/1996	IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. A R.L.	SAN VITO DEI NORMANNI	'01358080743
581	BR	61854	.	19/02/1996	LA MADONNELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	FASANO	'01360580748
582	BR	61988	.	19/02/1996	CELINUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELLINO SAN MARCO	'01368620744
583	BR	64170	.	19/02/1996	MIFA SOC. COOP. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE A R.L.	BRINDISI	'01424340741
584	BR	64422	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE A R.L. GENNAIO 89	BRINDISI	'01424350740
585	BR	64505	.	19/02/1996	SOC. COOP. A R. L. MARGHERITA 89 EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01426310742
586	BR	65291	.	19/02/1996	CARMEN 89 COOP. A R.L.	OSTUNI	'01437690744
587	BR	65292	.	19/02/1996	VENTI MAGGIO COOP. ED. A R.L.	OSTUNI	'01437700741
588	BR	66309	.	19/02/1996	AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSTUNI	'01459790745
589	BR	68982	.	19/02/1996	C.E.M. SOCIETA' COPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORRE SANTA SUSANNA	'01501350746
590	BR	69251	.	19/02/1996	BARDI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	'01509030746
591	BR	70436	.	19/02/1996	SOC.COOP. CARSERVICE - A.R.L.	FRANCAVILLA FONTANA	'01529720748
592	BR	75055	.	26/04/1996	COOPERATIVA SOCIALE ELISERVICE A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FRANCAVILLA FONTANA	'01711040749
593	BR	93437	.	03/02/1997	MODERNA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA CASTELLI	'01737060747
594	BR	102530	.	21/09/1998	DIGEY SOCIETA'COOPRATIVA A R.L.	BRINDISI	'01810920742
595	BR	56118	13/10/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA LUIGIA 84 EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA	BRINDISI	'01213220740
596	BR	104322	22/06/2000	21/05/1999	PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L. SI.R.CO.	BRINDISI	'01840930745
597	BR	37482	05/06/2000	19/02/1996	FASAN TRASPORTI	FASANO	'00090030743
598	BR	45266	02/06/2000	19/02/1996	IL CERVO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BRINDISI	'00642150742
599	BR	62216	01/06/2000	19/02/1996	MAGNOLIA	BRINDISI	'01373330743
600	BR	106519	30/03/2000	29/03/2000	DOLOMIA COOP. EDILIZIA A R.L.	BRINDISI	'01485930745
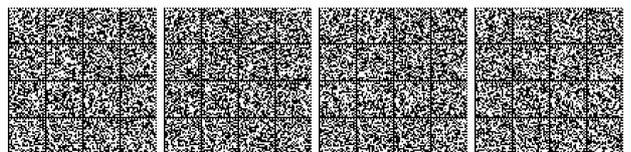
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
601	BR	62341	29/11/1999	19/02/1996	AGRITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ERCHIE	'01384700744
602	BR	67416	04/06/1999	19/02/1996	SAN LAZZARO - EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA - SOC. COOP. A.R.L	SAN DONACI	'01474820741
603	BR	99995	19/06/1998	28/10/1997	A. E G. CLIMA IMPIANTI A R.L. PICCOLA SOCIETA'COOPERATIVA	SAN PIETRO VERNOTICO	'01775560749
604	BR	64518	29/05/1998	19/02/1996	COVINOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CELLINO SAN MARCO	'01418900740
605	BR	56883	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. TASMANIA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232490746
606	BR	56884	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. FIORI D'ARANCIO EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232390748
607	BR	56885	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. MURALES EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232310746
608	BR	56887	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. METEORA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232480747
609	BR	56888	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SARAPOTA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232320745
610	BR	56890	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SANTA CECILIA EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232410744
611	BR	56891	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PARATICCHIO EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	BRINDISI	'01232430742
612	FG	46494	.	19/02/1996	DAUNIALAT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	'00131990715
613	FG	53083	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP. SERVIZI COLLETTIVI NUOVA POSTA MIELE	ASCOLI SATRIANO	'00135460715
614	FG	57993	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIA CASALE - SOC. A R.L.	FOGGIA	'
615	FG	69436	.	19/02/1996	COOP SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIA DI PALMORI	LUCERA	'
616	FG	70834	.	19/02/1996	ORDONA RINASCENTE COOPERATIVA A R.L.	ORDONA	'
617	FG	83448	.	19/02/1996	SOCIETA COOPERATIVA PRODUTTORI DELLA PESCA NUOVA S ANTONIO SRL	MANFREDONIA	'83001490719
618	FG	102494	.	19/02/1996	LUCERA AGRICOLA SOC COOP ARL	LUCERA	'00358020717
619	FG	109129	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARL BUFFET RISTORANTE STAZIONE FOGGIA	FOGGIA	'00348470717
620	FG	109521	.	19/02/1996	EDILCOP - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MONTE SANT'ANGELO	'00401200712
621	FG	110767	.	19/02/1996	ORTOFRUTTICOLA TORREMAGGIORE SOC. COOP. A.R.L.	TORREMAGGIORE	'84006020717
622	FG	111035	.	19/02/1996	EDIL STAR(COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI)SOCIETA' COOP. A R.L.	LUCERA	'
623	FG	111515	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MARIA SS. DELLE GRAZIE A R.L.	LUCERA	'00468720719
624	FG	114490	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. NUOVE DIMENSIONI	RIGNANO GARGANICO	'00952260719
625	FG	114721	.	19/02/1996	LATERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'00583680715
626	FG	115252	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA DEL TAVOLIERE - SOC. COOP. A R.L.	FOGGIA	'00538160714
627	FG	115625	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO RIGNANO	RIGNANO GARGANICO	'00978830719
628	FG	115972	.	19/02/1996	SANT'ELIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PESCHICI	'00992510719
629	FG	116158	.	19/02/1996	COOPERATIVA MURATORI ED AFFINI SAN FRANCESCO A R.L.	CAGNANO VARANO	'00970810719
630	FG	122532	.	19/02/1996	AGRIFRUTTA DEL TAVOLIERE - SOC. COOP. A R.L.	LUCERA	'00985120716
631	FG	122616	.	19/02/1996	LA FORAGGERA DAUNA - SOC. COOP. A R.L.	FOGGIA	'80034230716
632	FG	122801	.	19/02/1996	(FALL*) LA GIUDITTA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVOROA RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN SEVERO	'00605100718
633	FG	123335	.	19/02/1996	LAVORO, SALUTE E CULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	'00610450710
634	FG	123432	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA LUCENTE	MONTE SANT'ANGELO	'01012490718
635	FG	123654	.	19/02/1996	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA AGRICOLA SEGEZIA - S.R.L.	FOGGIA	'00603470717
636	FG	125667	.	19/02/1996	CO.P.A.S. - SOC, COOP. A R.L.	SERRACAPRIOLA	'01069160719
637	FG	126469	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. ORTOFRUTTICOLA ALBA	SAN PAOLO DI CIVITATE	'01137140719
638	FG	126543	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA TRIONFO A R.L.	ORTA NOVA	'00621700715
639	FG	128435	.	19/02/1996	LA TORRE DEL RE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI A RESPONSABILITA' LIMITATA	STORNARA	'01224680718
640	FG	129536	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA TRIANGOLO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'00971400718
641	FG	130482	.	19/02/1996	LANCIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN SEVERO	'01308560711
642	FG	130733	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI DEL TAVOLIERE A R.L.	CERIGNOLA	'01328700719
643	FG	130777	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. ITALIA 2	MANFREDONIA	'01331330710
644	FG	131113	.	19/02/1996	ROSA MARINA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'00450350715
645	FG	131114	.	19/02/1996	BELLA VISTA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'00454060716
646	FG	131115	.	19/02/1996	AURORA - SOC. COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'00487820714
647	FG	131718	.	19/02/1996	COO.P.A.L. COOPERATIVA PRODUTTORI LESINESI A.R.L.	LESINA	'01362430710
648	FG	131779	.	19/02/1996	CONSORZIO ACQUISTI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA - CONS.A.P.A. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PER AZIONI	FOGGIA	'01365500717
649	FG	131927	.	19/02/1996	ITALVERDE SOCIETA' COOPERATVA A.R.L.	FOGGIA	'01372700714
650	FG	132929	.	19/02/1996	QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LESINA	'00569340714
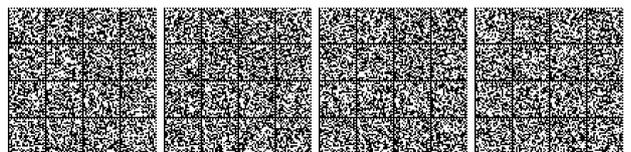
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
651	FG	133350	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. SCLESA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	'01398050714
652	FG	133617	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANTA CROCE	ORTA NOVA	'00349720714
653	FG	133967	.	19/02/1996	ICOGEM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'01426540710
654	FG	134016	.	19/02/1996	IL GAROFANO - S.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SAN SEVERO	'01402380719
655	FG	134258	.	19/02/1996	HABITAT 1 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01428400715
656	FG	134519	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA LA POSTICCIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STORNARA	'01425560719
657	FG	134589	.	19/02/1996	SAN BONAVENTURA COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	'01437440710
658	FG	135375	.	19/02/1996	SAN MICHELE COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN SEVERO	'01463510717
659	FG	136090	.	19/02/1996	I.GE.CO. - IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L.	ISCHITELLA	'01477140717
660	FG	136307	.	19/02/1996	CONCORDIA - SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARGHERITA DI SAVOIA	'01471880714
661	FG	136501	.	19/02/1996	ARCA - SOC. COOP. A R.L.	MANFREDONIA	'01474980719
662	FG	136652	.	19/02/1996	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI SAN SEVERO A R.L.	SAN SEVERO	'01470220714
663	FG	138637	.	19/02/1996	SAN ISIDORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORREMAGGIORE	'01535230716
664	FG	138896	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA AGRI ITALIA	SAN MARCO IN LAMIS	'01529340711
665	FG	139728	.	19/02/1996	CHOCK HOUSE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	'01567560717
666	FG	139970	.	19/02/1996	PUGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CARAPELLE	'01458680715
667	FG	140008	.	19/02/1996	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI TRINITAPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRINITAPOLI	'01558270714
668	FG	140306	.	19/02/1996	LA FUTURA - COOPERATIVA A R.L.	PESCHICI	'01564890711
669	FG	140368	.	19/02/1996	COOPERATIVA - AZZURRA - IMPRESA DI PESCA TRA PRODUTTORI - A R.L.	MANFREDONIA	'01545580712
670	FG	140584	.	19/02/1996	I SALINARI - SOC.COOP. A R.L. DI TRASPORTI E SERVIZI VARI	MARGHERITA DI SAVOIA	'01583340714
671	FG	141388	.	19/02/1996	COOPERATIVA CARNI - S.C. A R.L.	SAN SEVERO	'01547140713
672	FG	141750	.	19/02/1996	EDIL SVEVA COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'01597360716
673	FG	141924	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA FISCHINO A R.L.	LESINA	'01616850713
674	FG	142101	.	19/02/1996	PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORSARA DI PUGLIA	'01621360716
675	FG	142749	.	19/02/1996	AGRIDAUNIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRINITAPOLI	'01619950718
676	FG	143011	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SAN PRIMIANO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLAA R.L.	POGGIO IMPERIALE	'01498220712
677	FG	143302	.	19/02/1996	CONF.A.P.P. (CONFEZIONI-ABBIGLIAMENTO-PELLETTERIA-PELLICCERIA) SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R	FOGGIA	'01648090718
678	FG	143713	.	19/02/1996	COOPERATIVA SOCCORSO AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA DI SOCCORSO DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ORTA NOVA	'01654650710
679	FG	143747	.	19/02/1996	EDILSUD - S.F.P. - SOC.COOPERATIVA A R.L.	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	'01652730712
680	FG	145256	.	19/02/1996	COOP SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO	'01687470714
681	FG	145451	.	19/02/1996	GIOVANNI PAOLO II - SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARGHERITA DI SAVOIA	'01547000719
682	FG	145674	.	19/02/1996	SVEVIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'01706430715
683	FG	146521	.	19/02/1996	COOPERATIVA AECLANUM SOCIETA' DI SERVIZI COLLETTIVI A R.L.	STORNARA	'01536790643
684	FG	146610	.	19/02/1996	SOC.COOP. NOVACASA A R.L.	LUCERA	'01683590713
685	FG	147660	.	19/02/1996	LA BELL'ITALIA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CERIGNOLA	'01742220716
686	FG	148165	.	19/02/1996	GRANDI LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	FOGGIA	'01753840717
687	FG	148621	.	19/02/1996	BOOKS & NEWS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	FOGGIA	'01752770717
688	FG	149410	.	19/02/1996	EDILCAPITANATA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	FOGGIA	'01770330718
689	FG	149471	.	19/02/1996	COOP. EVOLUZIONE A R.L.	CERIGNOLA	'01765100712
690	FG	150087	.	19/02/1996	NOVISSIMA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	LUCERA	'01690980717
691	FG	150103	.	19/02/1996	AISO (ANIMAZIONE, INTEGRAZIONE, SCUOLA OGGI) - SOC. COOP. A R.L.	FOGGIA	'01474680715
692	FG	151258	.	19/02/1996	HERDONIA ARCHEO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORDONA	'01807640717
693	FG	151871	.	19/02/1996	ITALIA 90 A RESPONSABILITA' LIMITATA	STORNARA	'01815240716
694	FG	151994	.	19/02/1996	LA RIFORMA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CHIEUTI	'01812410718
695	FG	152667	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRIGO MEZZANELLE A R.L.	APRICENA	'01604450716
696	FG	153160	.	19/02/1996	EDIL NICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01838860714
697	FG	154131	.	19/02/1996	LA CERINA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CERIGNOLA	'01844500718
698	FG	154242	.	19/02/1996	COOP. - CONS. SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERIGNOLA	'01865960718
699	FG	154608	.	19/02/1996	MASTER CENTER MERIDIONALE CON USO ABBREVIATO: MA.CE.M. SOC. COOP. A R.L.	TRINITAPOLI	'01859700716
700	FG	155371	.	19/02/1996	BULAT - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABI-LITA' LIMITATA	FOGGIA	'01884850718

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
701	FG	155391	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - LA SPERANZA	ORTA NOVA	'01883770719
702	FG	155799	.	19/02/1996	SOC. COOP. A R.L. E. MATTEI	MANFREDONIA	'
703	FG	156082	.	19/02/1996	EDIL CAPITAL - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01895750717
704	FG	156941	.	19/02/1996	LA PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01914510712
705	FG	157293	.	19/02/1996	C.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA EDILE CASALVECCHIESI A R.L.	CASALVECCHIO DI PUGLIA	'01919980712
706	FG	157613	.	19/02/1996	LA RUCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA .	ORDONA	'01933550715
707	FG	157770	.	19/02/1996	AGRIARPI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01932950718
708	FG	157779	.	19/02/1996	CAMMINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA .	CERIGNOLA	'01927840718
709	FG	158138	.	19/02/1996	LETIZIA - COOP. A R.L.	FOGGIA	'01883850719
710	FG	158727	.	19/02/1996	ISOLCOOP SOC.COOP. A.R.L.	LUCERA	'01946480710
711	FG	158866	.	19/02/1996	LA SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ISCHITELLA	'01947010714
712	FG	159160	.	19/02/1996	EDIL SVEVO - SOC. COOP. A R.L.	LUCERA	'01951070711
713	FG	160010	.	19/02/1996	ODONT-COOP. SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01975230713
714	FG	160418	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA EUROPA'92 A.R.L.	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	'01974660712
715	FG	160526	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA SAN PAOLO	FOGGIA	'00502280712
716	FG	162330	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA LA SAN NICOLA AUTOTRASPORTI A.R.L.	MANFREDONIA	'02030020719
717	FG	165652	.	19/02/1996	APULIA PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILTA' LIMITATA	MANFREDONIA	'02069610711
718	FG	168262	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. G. MATTEOTTI	FOGGIA	'00428810717
719	FG	130746	.	19/02/1996	CIRCOLO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO GIUSEPPE LEOPARDI	FOGGIA	'01303820714
720	FG	131167	.	19/02/1996	DETERFOGGIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01329450710
721	FG	131898	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - L'AMMIRAGLIA - A RESPONSABILITA'LIMITATA	LUCERA	'01357310711
722	FG	135739	.	19/02/1996	SERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	'01459140719
723	FG	136505	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ENTI RIUNITI A R.L.	FOGGIA	'01478720715
724	FG	136657	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CARTOTECNICHE MERIDIONALI - A R.L.	FOGGIA	'01467180715
725	FG	137354	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - LINEA COLOR PROFESSIONALE -	FOGGIA	'01507550711
726	FG	137432	.	19/02/1996	LA ANNUNZIATA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CERIGNOLA	'01506660719
727	FG	141899	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 'TITUS' A R.L.	FOGGIA	'01618970717
728	FG	143298	.	19/02/1996	AUTOTRASPORTATORI DEL MEZZOGIORNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	'01557760715
729	FG	145768	.	19/02/1996	CAPITANATA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	'00423500719
730	FG	145839	.	19/02/1996	COOPERATIVA S.NICOLA AUTOTRASPORTI A R.L.	MANFREDONIA	'01683900714
731	FG	148664	.	19/02/1996	COOPERATIVA TRASPORTI CIVITATE A R.L.	SAN PAOLO DI CIVITATE	'01736190719
732	FG	149591	.	19/02/1996	ITTICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LESINA	'01782060717
733	FG	149804	.	19/02/1996	CO.VI.DA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORTA NOVA	'01778130714
734	FG	150381	.	19/02/1996	LA NUOVA ERA -SOCIETA'COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SAN GIOVANNI ROTONDO	'01787370715
735	FG	158444	.	19/02/1996	AGRISAR (STRUTTURE AGRARIE RIUNITE) - CONSORZIO PROVINCIALE COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA A RES	FOGGIA	'01945400719
736	FG	168796	.	19/02/1996	CASA RIDENTE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CERIGNOLA	'81003750718
737	FG	168844	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. LA SPELONCA	FOGGIA	'80033660715
738	FG	205616	.	04/11/1997	AGRICOOPSERVICE COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	'02255450716
739	FG	207033	.	23/01/1998	SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. COOP.SUD	FOGGIA	'02247300714
740	FG	206967	.	03/02/1998	LA TORRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	LUCERA	'02266880711
741	FG	206969	.	03/02/1998	MERIDIONAL PASTA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AR.L.	LUCERA	'02275510713
742	FG	206937	.	16/02/1998	SERRANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERRACAPRIOLA	'02272560711
743	FG	207619	.	24/03/1998	NET CAFE' - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'02286780719
744	FG	170431	.	25/06/1998	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DELLAGRIPRO	ZAPPONETA	'02170880716
745	FG	208516	.	13/07/1998	SAN ROCCO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CANDELA	'02295070714
746	FG	208625	.	28/07/1998	S.MARIA DELLE GRAZIE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO	'02276300718
747	FG	211860	.	30/09/1998	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SAN MARTINO A R.L.	STORNARELLA	'02317950711
748	FG	211539	.	27/10/1998	ORCHIDEA -SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CELENZA VALFORTORE	'02335020711
749	FG	215720	.	08/07/1999	ECODAUNIA -COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBERONA	'02374910715
750	FG	216040	.	05/10/1999	ECOSAN- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'02393630716

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
751	FG	216653	.	05/10/1999	FORESTAMARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIESTE	'02408990717
752	FG	216870	.	22/10/1999	IL LAVORO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FOGGIA	'02411690718
753	FG	217413	.	02/12/1999	GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'02424470710
754	FG	168859	30/10/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA LABOR ET STUDIUM	TRINITAPOLI	'90002260710
755	FG	155427	02/08/2000	19/02/1996	C.O.A.L. COOPERATIVA AGRICOLA DEL LAVORO A.R.L.	SAN SEVERO	'01890170713
756	FG	168312	31/07/2000	19/02/1996	ARCA 80 SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	FOGGIA	'00961910718
757	FG	210542	31/07/2000	10/06/1998	VIGILANZA DI CAPITANATA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'02315970711
758	FG	150803	28/07/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA POLIAS	FOGGIA	'01801680719
759	FG	168294	26/07/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. MARIA SANTISSIMA DELLA LUCE	MATTINATA	'00409620713
760	FG	203832	28/06/2000	31/10/1997	CONSORZIO GESTIONE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E DI SVILUPPO -SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R	FOGGIA	'02235320716
761	FG	217742	06/06/2000	10/01/2000	VALLE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIGNANO GARGANICO	'02435590712
762	FG	124018	01/06/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. ZAPPALAVIGNA	SAN MARCO IN LAMIS	'01045590716
763	FG	168695	30/05/2000	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA APENESTE A R.L.	MATTINATA	'01849390719
764	FG	211296	30/05/2000	11/11/1998	COOPERATIVA AGRICOLA APRICENA 2000 - SOC. COOP. A R. L.	APRICENA	'02308770714
765	FG	208496	29/05/2000	09/07/1998	AGRINOVA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	APRICENA	'02277540718
766	FG	137487	27/12/1999	19/02/1996	SERVIZI SOCIALI, SANITA' E LAVORO	CERIGNOLA	'01130390717
767	FG	168669	07/12/1999	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA GIOVANNA D'ARCO	TRINITAPOLI	'00560210718
768	FG	209358	14/10/1999	21/10/1998	PARCO SUD - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L.	BOVINO	'02300960719
769	FG	141539	06/08/1999	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI A R.L. MATINUM	MATTINATA	'01605650710
770	FG	167998	28/07/1999	19/02/1996	ECO COOP. SOC. COOP. ARL	FOGGIA	'02134990718
771	FG	132206	15/07/1999	19/02/1996	SAN PAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CASTELLUCCIO DEI SAURI	'00593220718
772	FG	170163	31/05/1999	03/06/1999	FORGIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI ROTONDO	'02169420714
773	FG	211463	28/05/1999	20/10/1998	AMALTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIEUTI	'02330930716
774	FG	212464	27/05/1999	13/11/1998	EUROPA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CERIGNOLA	'02340550710
775	FG	209755	25/05/1999	06/11/1998	CO.PRO.LA. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	APRICENA	'02294650714
776	FG	168393	04/05/1999	19/02/1996	LASER SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'80030190716
777	FG	168798	13/11/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. LA PRIMULA	MARGHERITA DI SAVOIA	'01511110718
778	FG	206955	07/10/1998	12/05/1999	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA EDIL.SAL.	MARGHERITA DI SAVOIA	'02198530715
779	FG	142937	30/07/1998	19/02/1996	GARGANIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN MARCO IN LAMIS	'01638500718
780	FG	171744	29/07/1998	10/02/1997	GIOVANI OPERATORI - COOPERATIVA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE SOCIALI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORDONA	'02184510713
781	FG	169602	28/07/1998	05/09/1997	LA AUTOTRASPORTI S. NICOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MANFREDONIA	'02159150719
782	FG	206565	17/07/1998	09/02/1998	AGRI PLANTS - VIVAI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'02265910717
783	FG	169618	16/07/1998	28/06/1996	ART EDIL SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'02151310717
784	FG	137947	18/06/1998	19/02/1996	COOPERATIVA PESCATORI SAN PRIMIANO A R.L.	LESINA	'00401990718
785	FG	130048	30/05/1998	19/02/1996	BETA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MARGHERITA DI SAVOIA	'00416500718
786	FG	168476	29/05/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. LUCERIA	LUCERA	'82000920718
787	FG	168570	29/05/1998	19/02/1996	COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FONDIARIA DI FIGURELLA	TORREMAGGIORE	'00130540719
788	FG	163558	28/05/1998	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA L'AIRONE A.R.L.	MANFREDONIA	'02047370719
789	FG	156237	20/05/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AZZURRA A R.L.	CERIGNOLA	'01897310718
790	FG	137360	15/05/1998	19/02/1996	SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. - GIARDINO -	MARGHERITA DI SAVOIA	'01504330711
791	FG	145825	01/12/1997	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ED. A R.L. S.LEONARDO	ZAPPONETA	'01590620710
792	FG	134260	13/11/1997	19/02/1996	HABITAT 3 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01426700710
793	FG	147540	30/09/1997	19/02/1996	PANTO COOP S.R.L.	FOGGIA	'01737710713
794	FG	131251	01/08/1997	19/02/1996	CORLETO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASCOLI SATRIANO	'01342240718
795	FG	138044	30/07/1997	19/02/1996	ACLI-VICO ZOOTECNICA - SOC.COOP.A R.L.	VICO DEL GARGANO	'01526900715
796	FG	148771	30/07/1997	19/02/1996	COLUMBIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	MATTINATA	'00432590719
797	FG	129576	24/07/1997	19/02/1996	CONSORZIO EDILI ARTIGIANI - C.E.A. - SOC. COOP. A R.L.	SAN SEVERO	'00347650715
798	FG	166956	25/06/1997	19/02/1996	POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARGHERITA DI SAVOIA	'02035860713
799	FG	168477	13/06/1997	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA MUTUA EDILIZIA A.R.L. LEONARDO DA VINCI	MARGHERITA DI SAVOIA	'01555190717
800	FG	116118	30/05/1997	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. LA DOLCE	MARGHERITA DI SAVOIA	'00997000716
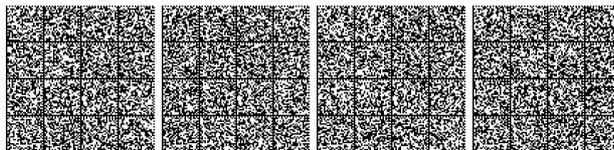
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
801	FG	132294	30/05/1997	19/02/1996	PRIMAVERA - SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARGHERITA DI SAVOIA	'81001410711
802	FG	163120	30/05/1997	19/02/1996	APULIA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARGHERITA DI SAVOIA	'02008260719
803	FG	170957	30/05/1997	11/09/1997	ORT.AGRI. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORREMAGGIORE	'02176670715
804	FG	168285	29/05/1997	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L. MAREMONTI	FOGGIA	'00444630719
805	FG	138206	28/05/1997	19/02/1996	ISOLA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LUCERA	'00570960716
806	FG	140550	28/05/1997	19/02/1996	GIOTTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ORSARA DI PUGLIA	'01581410717
807	FG	135652	26/05/1997	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA S. GIUSEPPE A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO	'01441800719
808	FG	110891	22/05/1997	19/02/1996	COPAI - SOCIETA' COOPERATIVA AGROZOOTECNICA INDUSTRIALE A R.L.	LUCERA	'00448060715
809	FG	157014	17/01/1997	19/02/1996	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	STORNARA	'01920900717
810	FG	142159	29/08/1996	19/02/1996	FONTEROSA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZAPPONETA	'01614880712
811	FG	168594	30/07/1996	19/02/1996	LA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	FOGGIA	'02130150713
812	FG	159442	29/07/1996	19/02/1996	EDIL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA .	MANFREDONIA	'01964790719
813	FG	158497	22/07/1996	19/02/1996	CONSOREDIL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'01948020712
814	FG	161915	30/05/1996	19/02/1996	SOGNO PER UNA CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOGGIA	'00454720715
815	FG	164491	30/05/1996	19/02/1996	AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	VIESTE	'02066610714
816	FG	137874	17/05/1996	19/02/1996	ANDREA CESARANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA	'01526890718
817	LE	2624	.	19/02/1996	COOPER. UNIONE LAVORO E COMM.ADOLFO COLOSSO	UGENTO	'
818	LE	29891	.	19/02/1996	COOP. RIVENDITORI PESCI A R.L.	MELENDUGNO	'
819	LE	31624	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO DI RACALE LIBERTAS	RACALE	'
820	LE	32164	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO S.VINCENZO A RESPONSABILITA'LIMITATA	UGENTO	'
821	LE	33297	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ITALIANA LAVORATORI E TECNICI EDILI INDUSTRIA EDILE	GALATINA	'
822	LE	33801	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO	GAGLIANO DEL CAPO	'
823	LE	33832	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LA POPOLARE	TREPUZZI	'
824	LE	33956	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LA PROLETARIA	TREPUZZI	'
825	LE	34137	.	19/02/1996	COOPERATIVA PER LAVORAZIONE TABACCO IN CORSANO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORSANO	'
826	LE	34369	.	19/02/1996	COOPERATIVA RISORGERE	POGGIARDO	'
827	LE	35234	.	19/02/1996	COOP. LA PROVVIDENZA A R.L.	NOCIGLIA	'
828	LE	36701	.	19/02/1996	S.A.P.I. COOPERATIVA COSTRUZIONE ALLOGGI PER PROFESSIONISTI IMPIEGATI	GALATINA	'
829	LE	38318	.	19/02/1996	COOP. DI CONSUMO LA PROLETARIA A R.L.	TUGLIE	'
830	LE	40096	.	19/02/1996	DISTILLERIA COOPERATIVA DEL SALENTO	LECCE	'
831	LE	45622	.	19/02/1996	COOPERATIVA IPPOTRASPORTATORI MADONNA DEL ROSARIO	GUAGNANO	'
832	LE	66779	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. S.TRIFONE	ALESSANO	'
833	LE	67370	.	19/02/1996	SOC. COOP. A R.L. CASSA RURALE ED ARTIGIANA	SAN PIETRO IN LAMA	'
834	LE	98877	.	19/02/1996	UNIONE TABACCHICULTORI SALENTINI U.TA.S. *SOC. COOP. A R.L.	ANDRANO	'00234410751
835	LE	101982	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. S. ISIDORO	MATINO	'00469990758
836	LE	105509	.	19/02/1996	SUPERCOOP *SOC. COOP. DI CONSUMO A R.L.	CASARANO	'81001210756
837	LE	130324	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA RISVEGLIO A R.L.	MORCIANO DI LEUCA	'00371210758
838	LE	145032	.	19/02/1996	CENTRO STUDI AURIO *SOC. COOP. A R.L.	SURBO	'02133730750
839	LE	156296	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI JUVENTUS CLUB A R.L.	GALATINA	'02317520753
840	LE	156395	.	19/02/1996	SIRIO SOC.COOP. A R.L.	GALLIPOLI	'02147080754
841	LE	157461	.	19/02/1996	BIT SERVICE SOC.COOP. A R.L.	GALLIPOLI	'02395670751
842	LE	33420	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO FRA LAVORATORI	ORTELLE	'
843	LE	33457	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LA POPOLARE	CASARANO	'
844	LE	33566	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO CITTA' DI MAGLIE	MAGLIE	'
845	LE	36606	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO LIBERTA' SRL	MINERVINO DI LECCE	'
846	LE	36668	.	19/02/1996	COOP. PESCATORI C.MARGOTTINI *SOC. COOP. A R.L.	DISO	'
847	LE	53330	.	19/02/1996	COOP. VENDITORI AMBULANTI A R.L.	PARABITA	'
848	LE	72298	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA PROV.AUTOTRAS. LA RAPIDA - S.R.L.	LECCE	'
849	LE	96870	.	19/02/1996	SOC. COOP. AGRICOLA - A.R.L. SAN GIOVANNI	VEGLIE	'
850	LE	97498	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA CASA NOSTRA A R.L.	LEVERANO	'

PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
851	LE	100418	.	19/02/1996	SOC.COOP.EDILIZIAA R.L.S.VALENTINO	GALLIPOLI	'
852	LE	100863	.	19/02/1996	COOPERATIVA IRRIGUA S.ORONZO A.R.L.	CASARANO	'00448690750
853	LE	102757	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA JONICA *SOC. COOP. A R.L.	NEVIANO	'
854	LE	104323	.	19/02/1996	AURORA DI LIZZANELLO - SOC.COOP.EDILIZIA A.R.L.	LIZZANELLO	'
855	LE	104547	.	19/02/1996	NUOVA MONDO SOC.COOP. A R.L.	GALATONE	'
856	LE	105627	.	19/02/1996	COOPERATIVA ORIZZONTE AGRICOLO A.R.L.	ALLISTE	'
857	LE	106579	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LABOR-SOCIETA'A RESPONSABILITALIMITATA	MELENDUGNO	'00488380759
858	LE	106688	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA LA PERGOLA - S.R.L.	RUFFANO	'00491150751
859	LE	107954	.	19/02/1996	COOP RINASCITA EDILE ARTIGIANA SOC.COOP.A R.L.	ARADEO	'00515820751
860	LE	108887	.	19/02/1996	PRIMAVERA 1979 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LECCE	'00544870751
861	LE	109119	.	19/02/1996	PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - A R.L.	VERNOLE	'01117810752
862	LE	110776	.	19/02/1996	EDIMAT 80 SOCIETA'COOPERATIVA EDILIZIA A.R.L.	MATINO	'01109130755
863	LE	110954	.	19/02/1996	SOCIETA'COOPERATIVA A RESP.LIMIT. MADONNA DELLA GROTTELLA	COPERTINO	'01119180758
864	LE	110978	.	19/02/1996	COMPAGNIA AUTOTRASPORTATORI CASARANO *SOC. COOP. A R.L.	CASARANO	'00596320754
865	LE	123164	.	19/02/1996	SOCIETA' IMPEGNO ECOLOGICO - SOCIERTA COOP. A R.L.	VERNOLE	'00599280757
866	LE	126220	.	19/02/1996	NUOVO LAVORO - SOC.COOP. A R.L.	CASARANO	'00610600751
867	LE	126724	.	19/02/1996	SAN BIAGIO SOC.COOP.A R.L.	MINERVINO DI LECCE	'00608250759
868	LE	128309	.	19/02/1996	OL.VI.S. SOCIETA' COOP. OLEARIA-VINICOLA A R.L. DI SQUINZANO	SQUINZANO	'01171670753
869	LE	130488	.	19/02/1996	FIDUCIA *SOC. COOP. A R.L.	MONTERONI DI LECCE	'00736160755
870	LE	131608	.	19/02/1996	RINASCITA SOCIALE SOC. COOP. A R.L.	CASTRIGNANO DEL CAPO	'01298010750
871	LE	132251	.	19/02/1996	CONSORZIO EDILIZIO INTERVENTI CASA SOC. COOPERATIVA A R.L.	LECCE	'01395040759
872	LE	132722	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDITORIALE EDICOOP 2 A R.L.	LECCE	'00587050758
873	LE	134497	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA EDILI ED AFFINI A R.L.	SAN CESARIO DI LECCE	'01770590758
874	LE	138684	.	19/02/1996	G. GIANNUZZI EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA *SOC. COOP. A R.L.	ACQUARICA DEL CAPO	'01919070753
875	LE	138787	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA SURBINA GIOVANI E AGRICOLTURA A R.L.	SURBO	'01908170754
876	LE	139506	.	19/02/1996	COOPERATIVA DEL CAPO DI LEUCA S.R.L. AUTOTRASPORTI, LAVORI EDILI E STRADALI	ALESSANO	'01038400758
877	LE	140930	.	19/02/1996	ORTOFRIGO * SOC. COOP. A R.L.	ARNESANO	'01988920755
878	LE	141730	.	19/02/1996	TRIFOGLIO '84 EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE *SOC. COOP. A R.L.	LECCE	'
879	LE	142422	.	19/02/1996	SAN GIUSEPPE *SOC. COOP. A R.L.	GAGLIANO DEL CAPO	'02033920758
880	LE	142828	.	19/02/1996	SALENTO TURIST SOC. COOP. S.R.L.	GALLIPOLI	'01880330756
881	LE	142974	.	19/02/1996	DI CASARANO *SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA FRA CALZATURIERI	CASARANO	'02049660752
882	LE	144883	.	19/02/1996	PROLASER SOC. COOP. A R.L.	LECCE	'02082530755
883	LE	147274	.	19/02/1996	SALT AGRO TURISTICA ALIMENTARE *SOC. COOP. A R.L.	LIZZANELLO	'02169420755
884	LE	147478	.	19/02/1996	BAGNINI SALENTO SOC. COOP. A R.L.	GALLIPOLI	'02162550756
885	LE	147508	.	19/02/1996	LA GEORGICA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MATINO	'02172120756
886	LE	147928	.	19/02/1996	VERDE IONICO - I.GI.- COOP. INIZIATIVE GIOVANILI IMPRENDITORIALI- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL	TAVIANO	'02158940755
887	LE	148012	.	19/02/1996	GRAFICA SUD *SOC. COOP. A R.L.	LEVERANO	'02185270754
888	LE	149702	.	19/02/1996	NUOVE PROPOSTE *SOC. COOP. A R.L.	LECCE	'02236700759
889	LE	153416	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA ALBATROS A R.L.	LECCE	'02294780750
890	LE	155206	.	19/02/1996	RESIDENZE COSTA TURCHESE SOC. COOP. A R.L.	LECCE	'02176340756
891	LE	156102	.	19/02/1996	COOPERATIVA POLISETTORIALE A R.L. CO.MA.SA. COOP. MAGLIERIA SALENTINA	LECCE	'02342950751
892	LE	157010	.	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA L'ORTOLANO	SOGLIANO CAVOUR	'02371270758
893	LE	157410	.	19/02/1996	EVA SOC.COOP. A R.L.	SQUINZANO	'02407250758
894	LE	157513	.	19/02/1996	SIRIO SOC.COOP. A R.L.	ARADEO	'02383940752
895	LE	158154	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDIL 90 A R.L.	RUFFANO	'02413060753
896	LE	158243	.	19/02/1996	LA JONICA SOC.COOP.A.R.L.	PORTO CESAREO	'02421490752
897	LE	159213	.	19/02/1996	L.& A. LAVORO E AMBIENTE *SOC.COOP. A R.L.	LEVERANO	'02432860753
898	LE	164387	.	19/02/1996	TERRA E AMBIENTE *SOC.COOP. A R.L.	MONTERONI DI LECCE	'02498460753
899	LE	169587	.	19/02/1996	STILMAR *SOC.COOP. A R.L.	CALIMERA	'02534800756
900	LE	171668	.	19/02/1996	SERENA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASARANO	'02601110758
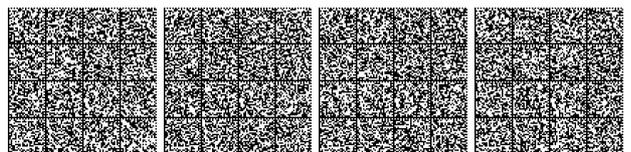
PUGLIA

n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
901	LE	268591	.	19/02/1996	SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L. EUR	ARADEO	'00536170756
902	LE	31194	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO DI TAVIANO	TAVIANO	'
903	LE	36901	.	19/02/1996	SOC.COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TRA OPERAI EDILI ED AFFINI - A.R.L.	LEVERANO	'
904	LE	37327	.	19/02/1996	COOP. LA RINASCENTE SCORRANO	SCORRANO	'
905	LE	37816	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO GIUSTIZIA E LIBERTA'	LIZZANELLO	'
906	LE	45290	.	19/02/1996	COOPERATIVA MIGLIETTA LEONARDO - A.R.L.	SURBO	'
907	LE	73574	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA R.L. S.MICHELE	LECCE	'
908	LE	82918	.	19/02/1996	BELVEDERE GALLIPOLI-SOC.COOP.A R.L.	GALLIPOLI	'
909	LE	98888	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA S.ANTONIO S.R.L.	MONTERONI DI LECCE	'
910	LE	105103	.	19/02/1996	GEA SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	MELENDUGNO	'
911	LE	105802	.	19/02/1996	TEC-MEC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CUTROFIANO	'
912	LE	108719	.	19/02/1996	A.C.A.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SCIENZA SOC. COOP. A R.L.	LECCE	'80019970757
913	LE	122703	.	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA TINA A R.L.	LECCE	'80016930754
914	LE	125262	.	19/02/1996	PATRIZIA-SOC.COOP.EDILIZIA A.R.L.	LECCE	'
915	LE	128175	.	19/02/1996	COLONNA SOC. COOP. A R.L.	UGENTO	'01170860751
916	LE	131231	.	19/02/1996	COOP. LIBERTA' E LAVORO A R.L.	COLLEPASSO	'90001120758
917	LE	205209	.	19/08/1997	SOCIAL TOURIST SALENTO SOC. COOP. A R.L.	GALLIPOLI	'91009510750
918	LE	215166	.	14/01/1999	EUROCOM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LEVERANO	'03295530756
919	LE	218040	.	08/07/1999	GIOVANI TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L	UGGIANO LA CHIESA	'03343360750
920	LE	139944	30/10/2000	19/02/1996	COOPERATIVA EDILIZIA HABITAT A R.L.	MELISSANO	'01958520759
921	LE	144395	06/06/2000	19/02/1996	PROGETTO DOMANI *SOC. COOP. A R.L.	CARPIGNANO SALENTINO	'02053210759
922	LE	203814	22/02/2000	17/04/1997	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE	MELENDUGNO	'03139550754
923	LE	212311	22/06/1999	02/06/1998	OMNIA SOC. COOP. A R.L.	MELENDUGNO	'03230710752
924	LE	187520	28/05/1999	21/01/1997	MAGNA GRAECIA ANTIQUA EUROPAE TERRA - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA PER AZIONI A R.L.	LECCE	'03105540755
925	LE	210186	26/05/1999	12/03/1998	COOPERATIVA SANTA LUCIA SERVIZI E MANUTENZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA	GALATINA	'03195490754
926	LE	175122	20/07/1998	19/02/1996	NAVIGAZIONE JONICA SOC.COOP. A R.L.	GALLIPOLI	'02689150759
927	LE	137215	07/05/1998	19/02/1996	CENTRO SOCIALE DI SOGGIORNO PER LAVORATORI ANZIANI E PER GIOVANI SOC. COOP. A R.L.	TAVIANO	'90001740753
928	LE	159352	24/12/1997	19/02/1996	UNIVERSO *SOC.COOP. A R.L.	ARADEO	'02435410754
929	LE	181582	30/05/1996	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNVOLOPERAMORE A R.L.	LECCE	'03019730757
930	LE	182106	30/05/1996	19/02/1996	SERVIZI NUOVE TECNOLOGIE - S.N.T. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LECCE	'03010420754
931	LE	150050	03/05/1996	19/02/1996	NUOVE FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORSANO	'02246560755
932	TA	60134	.	19/02/1996	JONICA LAVORI SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	'00158240739
933	TA	60259	.	19/02/1996	L'ISOLETTA	TARANTO	'80003790732
934	TA	63576	.	19/02/1996	COOPERATIVA DI CONSUMO DELL'AMICIZIA JONICA - COOP.AM.JONICA - SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	'00253150734
935	TA	65559	.	19/02/1996	CITTA' VECCHIA SOC.COOP.A R.L.	TARANTO	'00302060736
936	TA	65636	.	19/02/1996	L'UNITARIA SOC.COOP.A R.L.	AVETRANA	'00304970734
937	TA	66840	.	19/02/1996	GAETANO SALVEMINI SOC.COOP.EDIL.A.R.L.	MONTEMESOLA	'00300240736
938	TA	67246	.	19/02/1996	RIPRESA SOC.COOP.A.R.L.	TARANTO	'00334260734
939	TA	68692	.	19/02/1996	A.ME.PR.E L.-SOC.COOP.A.R.L.	GINOSA	'00355230731
940	TA	69207	.	19/02/1996	CARLO LEVI SOC.COOP.A.R.L.	TARANTO	'00360280739
941	TA	70517	.	19/02/1996	IL MINOTAURO SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'00320700735
942	TA	70618	.	19/02/1996	JOTA SOC.COOP. A.R.L.	TARANTO	'00405330739
943	TA	71247	.	19/02/1996	TOMMASO FIORE SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	'00430920736
944	TA	72793	.	19/02/1996	SANTA BARBARA SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	'00562060731
945	TA	72800	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA DELL'EMIGRANDE A.R.L.	LIZZANO	'90005020731
946	TA	73179	.	19/02/1996	POLIAGRICOLA GROTTAGLIESE COOP. A.R.L.	GROTTAGLIE	'00844750737
947	TA	79764	.	19/02/1996	NUOVA PROPOSTA SOC. COOP. A.R.L.	PULSANO	'00865950737
948	TA	80361	.	19/02/1996	CO-OP SHARE - SOCIETA' COPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	'00870320736
949	TA	80557	.	19/02/1996	COOPERATIVA CULTURALE MUSICALE G. VERDI	GINOSA	'00867370736
950	TA	82154	.	19/02/1996	APPIA SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	'00914850730
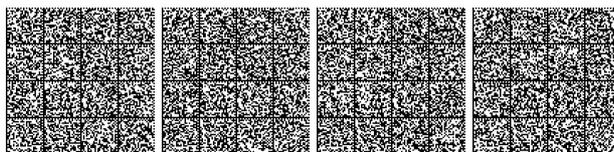
PUGLIA							
n.	pr	rea	bilancio	iscr ri	ragione Sociale	comune	c fiscale
951	TA	82944	.	19/02/1996	CO.ME.L.-COOPERATIVA MERIDIONALE LAVORO A.R.L.	TARANTO	'00940220734
952	TA	83390	.	19/02/1996	CO.MA.L.M. SOC. COOP. A.R.L.	MANDURIA	'00740830732
953	TA	85310	.	19/02/1996	LE MUSE - SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'00972590731
954	TA	86518	.	19/02/1996	ENRICO BERLINGUER - SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'01006580730
955	TA	87355	.	19/02/1996	SERVICOOP - SOC. COOP. A R.L.	MARTINA FRANCA	'01011670732
956	TA	88367	.	19/02/1996	APA ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI - SOC. COOP. A R.L.	MASSAFRA	'00338650732
957	TA	88470	.	19/02/1996	LUCIS - SOC. COOP. A R.L.	GINOSA	'01039920739
958	TA	88719	.	19/02/1996	COGECOOP SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	'01028280731
959	TA	89484	.	19/02/1996	GRANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TARANTO	'00767310733
960	TA	95310	.	19/02/1996	SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'01717930737
961	TA	95398	.	19/02/1996	C.E.M.I. COOPERATIVA EDILIZIA MODERNA ITALIANA A R.L.	CASTELLANETA	'07248260155
962	TA	97405	.	19/02/1996	LA RINASCITA SOC. COOP. A R.L.	LEPORANO	'01813350731
963	TA	104774	.	19/02/1996	C.M.C.I. SOC. COOP. A.R.L.	SAN GIORGIO IONICO	'01975920735
964	TA	105362	.	19/02/1996	LA RINASCITA SOC. COOP. A R.L.	GINOSA	'01986800736
965	TA	57931	.	19/02/1996	BLITZ SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'00113080733
966	TA	68893	.	19/02/1996	ACQUICULTURA JONICA SOC.COOP.A.R.L.	TARANTO	'00370330730
967	TA	72894	.	19/02/1996	CASTELLO DI MUTUNATO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI- MITATA.	AVETRANA	'00449580737
968	TA	85045	.	19/02/1996	SOCIETA' PUGLIESE DI MUTUO SOCCORSO L'INTEGRATIVA	TARANTO	'00960500734
969	TA	107691	.	19/02/1996	L'ALTRA ITALIA SOC.COOP. A R.L.	MANDURIA	'02058150737
970	TA	107890	.	19/02/1996	MARE E LAVORO SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'02062520735
971	TA	138733	.	19/02/1996	PA.CA.MAT SOC. COOP. A R.L.	MOTTOLA	'01701100735
972	TA	138773	.	19/02/1996	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA MARUGGIO A. R.L.	MARUGGIO	'01768970731
973	TA	138793	.	19/02/1996	L'IDRAULICA DUE MARI SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'01747860730
974	TA	138949	.	19/02/1996	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTINA FRANCA	'01741500738
975	TA	138950	.	19/02/1996	HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTINA FRANCA	'01826530733
976	TA	143659	.	19/02/1996	CO.P.E.L. SOC. COOP. A.R.L.	MARTINA FRANCA	'01826520734
977	TA	150281	.	19/02/1996	LILIUM - SOC. COOP. EDILE A.R.L.	TARANTO	'80003770734
978	TA	125738	.	12/06/1997	A.R.T. CAF. FOOD DISTRIBUTORS SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	'02142710736
979	TA	129787	.	25/05/1998	RA.C.I.T.I. (RAPIDITA' CORTESIA IMMEDIATEZZA TRASPORTI INTERNAZIONALI) - PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	TARANTO	'02197520733
980	TA	130065	.	02/06/1998	POLISPORTIVA TAMBURI SOC.COOP. A R.L.	TARANTO	'02200080733
981	TA	131552	.	12/11/1998	EURO ALLESTIMENTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TARANTO	'02223990736
982	TA	131902	.	04/01/1999	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA MAZZINI A RESPONSABILITA' LIMITATA	TARANTO	'02221350735
983	TA	131866	27/07/2000	29/12/1998	LA FORMICA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	MARTINA FRANCA	'02223470739
984	TA	105959	23/06/2000	19/02/1996	ANGIOLETTA SOC. COOP. EDIL. A.R.L.	TARANTO	'02006700732
985	TA	100298	13/06/2000	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA S.MARIA D'ATTOLI SOC.COOP.A R.L.	GINOSA	'01030130734
986	TA	109435	01/06/2000	19/02/1996	SOC.COOP. EDILE A.R.L. RESIDENZA DIMORSUD	TARANTO	'80004250736
987	TA	85291	14/08/1998	19/02/1996	COOPERATIVA AGRICOLA PUGLIESE A.R.L.	MONTEIASI	'00355800731
988	TA	94489	29/05/1998	19/02/1996	ARMONY SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	TARANTO	'90018290735
989	TA	59826	18/05/1998	19/02/1996	VOLONTA' - SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MONTEPARANO	'00137120739

11A09455
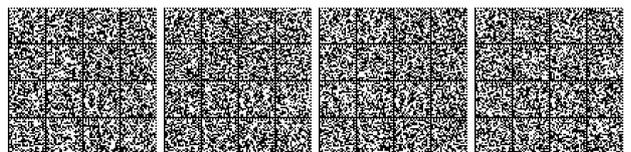
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Yttriga ittrio (90Y) cloruro» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 2491/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale YTTRIGA ittrio (90Y) cloruro - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla commissione europea con la decisione del 19 gennaio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/322/001 «0,1 - 300 GBq- radiofarmaco precursore, soluzione - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Eckert & Ziegler Nuclitec GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del'1° giugno 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale YTTRIGA ittrio (90Y) cloruro - nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «0,1 - 300 GBq - radiofarmaco precursore, soluzione - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041068014/E (in base 10) 1759HG (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Riferimento: SPC versione EN.

Da utilizzarsi solo per la marcatura radioattiva di molecole carrier appositamente sviluppate ed autorizzate per la marcatura radioattiva con questo radionuclide.

Precursore radiofarmaceutico - Non destinato alla somministrazione diretta in pazienti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Yttriga ittrio (90Y) cloruro» - è classificata come segue:

confezione: «0,1 - 300 GBq - radiofarmaco precursore, soluzione - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 041068014/E (in base 10) 1759HG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yttriga ittrio (90Y) cloruro» - è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09667

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Xolair (omalizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 2490/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale XOLAIR (omalizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla commissione europea con le decisioni del 25 ottobre 2005, 24 aprile 2006, 10 febbraio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/319/001 «75 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) con polvere: 75 mg + fiala (vetro) con solvente: 2 ml» 1 flaconcino + 1 fiala;

EU/1/05/319/003 «150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) con polvere: 150 mg + fiala (vetro) con solvente: 2 ml» 4 confezioni intermedie (1 flaconcino + 1 fiala);

EU/1/05/319/004 «150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) con polvere: 150 mg + fiala (vetro) con solvente: 2 ml» 10 confezioni intermedie (1 flaconcino + 1 fiala;

EU/1/05/319/005 «75 mg - soluzione inettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita;

EU/1/05/319/006 «75 mg - soluzione inettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 4 confezioni intermedie (1 siringa preriempita);

EU/1/05/319/007 «75 mg - soluzione inettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 10 confezioni intermedie (1 siringa preriempita);

EU/1/05/319/008 «150 mg - soluzione inettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 1 siringa preriempita;

EU/1/05/319/009 «150 mg - soluzione inettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 4 confezioni intermedie (1 siringa preriempita);

EU/1/05/319/010 «150 mg - soluzione inettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 10 confezioni intermedie (1 siringa preriempita).

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n.142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n 13 del 18 maggio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale XOLAIR (omalizumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione «75 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino con polvere: 75 mg + fiala con solvente: 2 ml» 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892026/E (in base 10) 135VCU (in base 32);

confezione «150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino con polvere: 150 mg + fiala con solvente: 2 ml» 4 confezioni intermedie (1 flaconcino + 1 fiala) - A.I.C. n. 036892038/E (in base 10) 135VD6 (in base 32);

confezione «150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) con polvere: 150 mg + fiala (vetro) con solvente: 2 ml» 10 confezioni intermedie (1 flaconcino + 1 fiala) - A.I.C. n. 036892040/E (in base 10) 135VD8 (in base 32);

confezione «75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 036892053/E (in base 10) 135VDP (in base 32);

confezione «75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 4 confezioni intermedie (1 siringa preriempita) - A.I.C. n. 036892065/E (in base 10) 135VF1 (in base 32);

confezione «75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 10 confezioni intermedie (1 siringa preriempita) - A.I.C. n. 036892077/E (in base 10) 135VFF (in base 32);

confezione «150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 036892089/E (in base 10) 135VFT (in base 32);

confezione «150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 4 confezioni intermedie (1 siringa preriempita) - A.I.C. n. 036892091/E (in base 10) 135VFV (in base 32);

confezione «150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 10 confezioni intermedie (1 siringa preriempita) A.I.C. n. 036892103/E (in base 10) 135VG7 (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: Xolair è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età compresa tra 6 e < 12anni.

Il trattamento con Xolair deve essere considerato solo per i pazienti con asma di accertata natura IgE (immunoglobulina *E)* mediata (vedere paragrafo 4.2).

Adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12anni) - Xolair è indicato, come terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti con asma allergico grave persistente che al test cutaneo o di reattività in vitro sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno ridotta funzionalità polmonare (FEV1< 80%) nonché frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche gravi ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.

Bambini (da 6 a < 12anni di età) - Xolair è indicato, come terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti con asma allergico grave persistente che al test cutaneo o di reattività in vitro sono risultati positivi ad un aeroallergene perenne e hanno frequenti sintomi diurni o risvegli notturni e in pazienti con documentate esacerbazioni asmatiche gravi ripetute, nonostante l'assunzione quotidiana di alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria, più un beta2-agonista a lunga durata d'azione per via inalatoria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale XOLAIR (omalizumab) è classificata come segue:

confezione «75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita; - A.I.C. n. 036892053/E (in base 10) 135VDP (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 184,80.
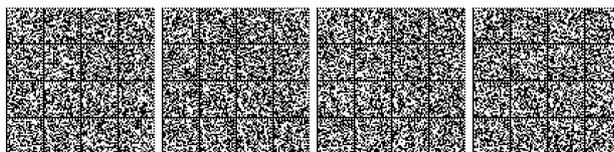
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 305,00;

confezione «150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 1 siringa preriempita. - A.I.C. n. 036892089/E (in base 10) 135VFT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 369,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 609,99.

Validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it categoria Progetti Specifici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xolair» (omalizumab) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09668

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Inserimento del medicinale tireotropina alfa (Thyrogen) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Inserimento del medicinale tireotropina alfa (Thyrogen) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione terapeutica:

*Somministrazione post-tiroidectomia in pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (CDT) in terapia ormonale soppressiva (THST) per il trattamento con iodio radioattivo (*131I*) delle lesioni secondarie loco-regionali e a distanza iodio-captanti, che presentino una delle seguenti condizioni:*

a) *incapacità di raggiungere adeguati livelli di TSH (valori superiori a 30 µUI/ml) da stimolazione endogena per condizioni cliniche concomitanti (ad es. ipopituitarismo primario o secondario, metastasi funzionanti);*

b) *gravi condizioni cliniche potenzialmente aggravate dall'ipotiroidismo iatrogeno:*

anamnesi positiva per ictus o TIA

franca cardiomiopatia (classe NYHA III o IV)

severa insufficienza renale (stadio 3 o superiore)

disturbi psichiatrici gravi (depressione grave, psicosi).

Ufficio Sperimentazione Clinica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che i benefici dell'impiego del medicinale «Thyrogen», dimostrati nel trattamento radioablativo del residuo tiroideo post-chirurgico, sono riscontrabili anche nel trattamento radioablativo delle lesioni metastatiche locali e periferiche in pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide, come evidente dalle pubblicazioni in letteratura, laddove le condizioni cliniche dei pazienti non rendano terapeuticamente praticabili altre procedure di stimolo;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 1° giugno 2011 - Stralcio Verbale n. 17;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale tireotropina alfa (Thyrogen) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale tireotropina alfa (Thyrogen) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la seguente indicazione terapeutica:

Somministrazione post-tiroidectomia in pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (CDT) in terapia ormonale soppressiva (THST) per il trattamento con iodio radioattivo (^{131}I) delle lesioni secondarie loco-regionali e a distanza iodio-captanti, che presentino una delle seguenti condizioni:

a) incapacità di raggiungere adeguati livelli di TSH (valori superiori a 30 µUI/ml) da stimolazione endogena per condizioni cliniche concomitanti (ad es. ipopituitarismo primario o secondario, metastasi funzionanti);

b) gravi condizioni cliniche potenzialmente aggravate dall'ipotiroidismo iatrogeno:

anamnesi positiva per ictus o TIA

franca cardiomiopatia (classe NYHA III o IV)

severa insufficienza renale (stadio 3 o superiore)

disturbi psichiatrici gravi (depressione grave, psicosi).

nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione: tireotropina alfa (Thyrogen).

Indicazione terapeutica: Somministrazione post-tiroidectomia in pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (CDT) in terapia ormonale soppressiva (THST) per il trattamento con iodio radioattivo (^{131}I) delle lesioni secondarie loco-regionali e a distanza iodio-captanti, che presentino una delle seguenti condizioni:

a) incapacità di raggiungere adeguati livelli di TSH (valori superiori a 30 µUI/ml) da stimolazione endogena per condizioni cliniche concomitanti (ad es. ipopituitarismo primario o secondario, metastasi funzionanti);

b) gravi condizioni cliniche potenzialmente aggravate dall'ipotiroidismo iatrogeno:

anamnesi positiva per ictus o TIA

franca cardiomiopatia (classe NYHA III o IV)

severa insufficienza renale (stadio 3 o superiore)

disturbi psichiatrici gravi (depressione grave, psicosi).

Criteri di inclusione: diagnosi di carcinoma differenziato della tiroide, già operato, con situazione clinica come ai punti precedenti *a)* e/o *b)*, confermati da:

a) livelli di TSH raggiunti alla sospensione di THSH;

b) relazione clinica.

Età superiore a 12 anni.

Consenso informato.

Criteri di esclusione: ipersensibilità all'ormone tireotropo bovino o umano o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Il piano terapeutico è formulato dallo specialista già abilitato alla prescrizione del prodotto.

Il piano terapeutico prevede la somministrazione di 0,9 mg di tireotropina alfa mediante iniezione intramuscolare 48 e 24 ore prima della somministrazione dell'attività terapeutica di ^{131}I.

La somministrazione verrà effettuata previa sottoscrizione del consenso informato.

Il piano terapeutico può essere rinnovato ogni 6 mesi.

Costo indicativo del trattamento: Prezzo non superiore a € 1.129,60.

Altre condizioni da osservare:

le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima della somministraz. di ^{131}I	Al momento del disegno del piano terapeutico
Sottogruppi A e B		Ioduria < 250 mcg/24 ore
Sottogruppo A	TSH < 30 mU/l	
Sottogruppo B		Relazione sulle condizioni cliniche

11A09840

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Inserimento del medicinale cinacalcet cloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'ipercalcemia indotta da iperparatiroidismo secondario nei pazienti portatori di trapianto renale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale cinacalcet cloridrato, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica laddove persistano quadri di iperparatiroidismo post trapianto di rene che possono associarsi ad ipercalcemia;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 1° giugno 2011 - Stralcio Verbale n. 17;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale cinacalcet cloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale cinacalcet cloridrato è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la seguente indicazione terapeutica: Trattamento dell'ipercalcemia indotta da iperparatiroidismo secondario nei pazienti portatori di trapianto renale, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione: cinacalcet cloridrato.

Indicazione terapeutica: trattamento dell'ipercalcemia indotta da iperparatiroidismo secondario nei pazienti portatori di trapianto renale.

Criteri di inclusione: Pazienti portatori di trapianto renale, che presentino ipercalcemia (Calcemia ≥2.63 mmol/L o ≥10,5 mg/dL, definita da due controlli) indotta da iperparatiroidismo secondario.

Criteri di esclusione: Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Episodi convulsivi negli ultimi tre mesi. Terapia concomitante con diuretici tiazidici o difosfonati.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Dose iniziale di 30 mg una volta al giorno. La dose del farmaco può essere aumentata gradualmente ogni 4 settimane, fino a una dose massima giornaliera di 90 mg per il raggiungimento di valori normali di calcemia.

Costo indicativo del trattamento: 250 Euro/paziente/mese.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Mensilmente nei primi 3 mesi, poi ogni 3 mesi
Calcemia	+	+
Fosforemia	+	+
PTH	+	+
creatininemia	+	+

11A09841

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Ulteriore modifica della determinazione 28 aprile 2008, concernente la modifica del provvedimento di inserimento del medicinale «trientine dicloridrato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il provvedimento 26 agosto 1999 della Commissione unica del farmaco concernente l'inserimento del medicinale «trientine dicloridrato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento del morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina;

Atteso che, con determinazione AIFA del 5 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005, era stata autorizzata all'immissione in commercio ed immessa regolarmente in vendita sul territorio nazionale la specialità medicinale Wilzin (zinco acetato diidrato), specificatamente indicata per il trattamento del morbo di Wilson e registrata per questa indicazione con procedura centralizzata europea;

Atteso che il medicinale trientine dicloridrato, anche in virtù della particolare enunciazione «mirata» dell'indicazione, poteva ancora costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti non candidabili o non rispondenti ai trattamenti resisi disponibili sul mercato;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, considerando, erroneamente, il trientine dicloridrato come alternativa terapeutica allo zinco acetato, non essendo emerse, nel corso della discussione, le sostanziali differenze nel meccanismo d'azione dei farmaci con attività chelante del rame rispetto ai sali di zinco;

Ritenuto ora di dover provvedere alla modifica della determinazione 28 aprile 2008, nelle parti in cui viene disposto l'utilizzo del trattamento riservato solo ad alcune tipologie di pazienti;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 1° giugno 2011 - Stralcio verbale n. 17;

Modifica:

Art. 1.

Il medicinale «TRIENTINE DICLORIDRATO», già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, è ora erogabile con la seguente indicazione: trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti per i quali la D-penicillamina sia inefficace, insufficientemente efficace, non tollerata o controindicata, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: Trientine dicloridrato

Indicazione terapeutica: trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti per i quali la D-penicillamina sia inefficace, insufficientemente efficace, non tollerata o controindicata.

Criteri di inclusione: tutti i pazienti con diagnosi accertata di Morbo di Wilson per i quali il clinico ritenga opportuno instaurare una terapia con un agente chelante del rame e per i quali la D-Penicillamina sia inefficace, insufficientemente efficace, non tollerata o controindicata.

Criteri di esclusione: Pazienti con diagnosi accertata di Morbo di Wilson che rispondono al trattamento con D-Penicillamina senza effetti collaterali di rilievo. L'uso in gravidanza deve essere limitato ai casi di effettiva necessità valutando il rapporto rischio/beneficio.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: il Trientine può essere utilizzato nel trattamento del Morbo di Wilson per periodi di tempo determinati o indefinitamente secondo il giudizio del clinico. Il dosaggio è variabile e, per un paziente adulto, compreso fra i 1200 e 2400 mg al dì. Il dosaggio massimo consentito è di 2400 mg al dì suddiviso fino a 4 somministrazioni giornaliere. Il farmaco può causare iposideremia. In tali casi, è consigliata l'associazione di preparati farmaceutici a base di ferro per via orale.

Costi indicativi: il costo mensile per un mese di trattamento di un paziente al dosaggio medio di 1200 mg al dì è di circa € 600,00.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Sideremia	+	+
AST/ALT	+	+
Segni clinici di Duodenite o Colite severa	-	+
Es. emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	+
Eventi avversi attribuibili al trattamento	-	+
Eruzioni cutanee	-	+

Se il trattamento è stato sospeso:
- data della sospensione;
- motivi della sospensione:
  - non efficacia (mancata regressione o comparsa o progressione di manifestazioni cliniche e/o di indici patologici di laboratorio);
  - reazioni avverse (indicare quali);
  - altro.

11A09842

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Inserimento del medicinale «D-penicillamina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia della cistinosi/cistinuria, in tutti i casi in cui si ritenga indispensabile l'impiego di tale farmaco, in alternativa o in associazione con altri presidi terapeutici compatibili.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Atteso che la specialità medicinale «Pemine (D-penicillamina)», commercializzata fino al luglio 2010 in Italia, ha visto la sua A.I.C. andare in scadenza a causa della decisione dell'azienda farmaceutica di non rinnovare l'autorizzazione alla commercializzazione e di cessarne quindi la commercializzazione, ottenendone pertanto la revoca su rinuncia;

Considerato che la più qualificata letteratura internazionale mostra chiaramente come la «D-penicillamina» sia, almeno in una parte dei casi, uno strumento terapeutico di vitale importanza nella terapia della cistinuria/cistinosi, già annoverata fra le indicazioni principali della scheda tecnica del Pemine;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 1° giugno 2011 - Stralcio verbale n. 17;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «D-penicillamina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 anche per questa indicazione terapeutica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «D-PENICILLAMINA» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia della cistinosi/cistinuria, in tutti i casi in cui si ritenga indispensabile l'impiego di tale farmaco, in alternativa o in associazione con altri presidi terapeutici compatibili, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: D-Penicillamina

Indicazione terapeutica: terapia della cistinosi/cistinuria, in tutti i casi in cui si ritenga indispensabile l'impiego di tale farmaco, in alternativa o in associazione con altri presidi terapeutici compatibili.

Criteri di inclusione: tutti i pazienti con diagnosi accertata di cistinosi/cistinuria per i quali il clinico ritenga opportuno instaurare una terapia con D-Penicillamina in alternativa o in associazione con altri presidi terapeutici compatibili.

Criteri di esclusione: aumenti progressivi e significativi, in corso di trattamento, di proteinuria e/o ematuria. Deficit grave di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: la D-Penicillamina può essere utilizzata nel trattamento della cistinosi/cistinuria per periodi di tempo determinati o indefinitamente secondo il giudizio del clinico. Il dosaggio è variabile, mediamente compreso negli adulti fra i 1000 e 4000 mg al dì. Il dosaggio massimo consentito è di 4000 mg al dì. Nei bambini il dosaggio medio consigliato è di 30 mg/Kg/die. La dose totale giornaliera può essere suddivisa fino a 4 somministrazioni. I pazienti che ricevono D-Penicillamina devono assumere adeguate quantità di liquidi. E' particolarmente importante che assumano circa 0,5 litri di acqua prima di coricarsi ed altrettanto nel corso della notte. Maggiore è la quantità dei liquidi che si ingeriscono, minore sarà la dose necessaria di D-Penicillamina.
Il dosaggio deve essere adattato al paziente fino ad un valore che limiti l'escrezione della cistina a 100-200 mg/die nei pazienti che non hanno mai avuto episodi di calcolosi renali ed al di sotto dei 100 mg/die nei pazienti con anamnesi positiva per calcolosi renale.
Perciò, nel determinare il dosaggio, i difetti tubulari esistenti, la corporatura del paziente, l'età, il ritmo di crescita, la dieta e l'assunzione di liquidi devono essere complessivamente presi in considerazione.

Il trattamento va interrotto se si verifica una trombocitopenia (conta piastrinica inferiore a 90.000/mm^3) o una neutropenia (conta dei neutrofili inferiore a 2000/mm^3) e potrà essere ripreso quando i parametri siano rientrati nella normalità con un dosaggio iniziale non superiore a 300 mg al dì.

Costi indicativi: la D-Penicillamina sarà prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze al prezzo di € 15,18 per una confezione di 50 capsule da 150 mg di D-Penicillamina. Il costo di una capsula da 150 mg è di circa € 0,30.
Si presume un costo massimo mensile di € 234,00 per paziente.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	1,3,6 e 12 mesi
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	mensile
Creatininemia	+	mensile
Esami di laboratorio per proteinuria ed ematuria	+	mensile
Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di intolleranza		mensile
Segni emorragici cutanei		trimestrale
Altri eventi avversi		trimestrale

11A09843

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Inserimento del medicinale «D-penicillamina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia delle intossicazioni professionali, accidentali o terapeutiche da piombo ed oro. Test di Ohlsson per la diagnosi dell'intossicazione da piombo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Atteso che la specialità medicinale «Pemine (D-penicillamina)», commercializzata fino al luglio 2010 in Italia, ha visto la sua A.I.C. andare in scadenza a causa della decisione dell'azienda farmaceutica di non rinnovare l'autorizzazione alla commercializzazione e di cessarne quindi la commercializzazione, ottenendone pertanto la revoca su rinuncia;

Considerato che gli agenti chelanti - principalmente la «D-penicillamina», ritenuto il farmaco di scelta di questo gruppo - rappresentano il principale presidio terapeutico per il trattamento dell'intossicazione da metalli e che la terapia dell'intossicazione da piombo ed oro era annoverata fra le indicazioni principali della scheda tecnica e che la «D-penicillamina» è, inoltre, utilizzata per il test diagnostico di Ohlsson per l'intossicazione da piombo;

Ritenuto opportuno continuare a consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 1° giugno 2011 - Stralcio verbale n. 17;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «D-penicillamina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 anche per questa indicazione terapeutica;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale D-PENICILLAMINA è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la seguente indicazione terapeutica: terapia delle intossicazioni professionali, accidentali o terapeutiche da piombo ed oro. Test di Ohlsson per la diagnosi dell'intossicazione da piombo, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: D-Penicillamina

Indicazione terapeutica: Terapia delle intossicazioni professionali, accidentali o terapeutiche da piombo ed oro. Test di Ohlsson per la diagnosi di intossicazione da piombo.

Criteri di inclusione: tutti i pazienti con diagnosi accertata di intossicazione professionale, accidentale o terapeutica da piombo ed oro per i quali il clinico ritenga opportuno instaurare una terapia con D-Penicillamina. Il farmaco è utilizzabile da solo o in associazione con altri presidi terapeutici compatibili.
Pazienti per i quali il clinico ritenga opportuno effettuare il Test di Ohlsson per la diagnosi di intossicazione da piombo.

Criteri di esclusione: aumenti progressivi e significativi, in corso di trattamento, di proteinuria e/o ematuria. Deficit grave di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio. Avvelenamento da piombo tetraetilico.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: la D-Penicillamina può essere utilizzata nel trattamento delle intossicazioni professionali, accidentali o terapeutiche da piombo ed oro fino a risoluzione delle stesse.

Nell'intossicazione da piombo viene generalmente consigliata la somministrazione della D-Penicillamina alla dose di 20 mg/kg/die, considerando adeguata nei soggetti adulti una dose complessiva giornaliera intorno ai 1.200-1.500 mg. Nei bambini, si suggerisce di adottare il seguente schema posologico:

< 5 anni 150 mg 2 volte al dì
5-10 anni 300 mg 2 volte al dì
> 10 anni 450 mg 2 volte al dì

Generalmente viene consigliata una somministrazione continuativa della D-Penicillamina per almeno 10 giorni. Fatta eccezione per i casi meno gravi, 15 giorni dopo la fine del trattamento è necessario iniziare un secondo ciclo di terapia. Ulteriori cicli possono rendersi necessari se, ad un esame di controllo effettuato successivamente, si riscontra che il livello di acido-delta-amino-levulinico (AAL) delle urine è di nuovo aumentato.

Se durante il trattamento con D-Penicillamina i livelli di Piombo nelle urine dovessero rimanere bassi dopo 15 giorni di terapia, è ragionevole ritenere che ricadute dopo l'interruzione del trattamento non debbano verificarsi.

Il dosaggio massimo consentito è di 4000 mg al dì.
Il trattamento va interrotto in ogni caso se si verifica una trombocitopenia (inferiore a 90.000/mm^3) o una neutropenia (inferiore a 2000/mm^3) e potrà essere ripreso quando i parametri siano rientrati nella normalità con un dosaggio iniziale non superiore a 300 mg al dì.
Infine, nel trattamento dell'avvelenamento da piombo è da ricordare che alcuni autori (a causa della possibilità anche se minima di poter causare danni renali con la somministrazione della D-Penicillamina) ritengono che il farmaco debba essere somministrato intermittentemente piuttosto che in cicli di terapia lunghi e prolungati.

Test di Ohlsson (1963) per la diagnosi dell'intossicazione da piombo:

I Prima di andare a letto si raccolgono in un recipiente le urine e si somministrano 450 mg di D-Penicillamina.

II Al mattino seguente si raccolgono le urine della notte in un secondo recipiente.

III Si esamina il contenuto di Piombo nei due campioni.

Risultati : nel soggetto normale il limite superiore è di 100 mcg di piombo per litro nel primo campione e di 300 mcg di piombo per litro nel secondo campione.

Interpretazione : il test di Ohlsson viene considerato sicuro e specifico. Un risultato positivo non significa necessariamente che il soggetto soffra di intossicazione da piombo in quel particolare momento, ma che nell'organismo il piombo è accumulato in quantità superiore al normale.

Costi indicativi: la D-Penicillamina sarà prodotta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze al prezzo di € 15,18 per una confezione di 50 capsule da 150 mg di D-Penicillamina. Il costo di una capsula da 150 mg è di circa € 0,30.
Si presume un costo massimo mensile di € 72,00 per paziente.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	1,3,6 e 12 mesi
Livello di acido-delta-amino-levulinico (AAL) nelle urine	+	A fine trattamento
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	mensile
Creatininemia	+	mensile
Esami di laboratorio per proteinuria ed ematuria	+	mensile
Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di intolleranza		mensile
Segni emorragici cutanei		trimestrale
Altri eventi avversi		trimestrale

11A09844

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2011.

Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993 e dell'art. 195 del decreto legislativo n. 58/1998 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262). (Provvedimento n. 726 del 27 giugno 2011).

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) e in particolare l'art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria per le violazioni alle quali si applica una sanzione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico dell'intermediazione finanziaria) e in particolare l'art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria applicabile alle sanzioni del Titolo II della Parte V dello stesso decreto legislativo;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare le Sezioni I e II del Capo I, che disciplinano i principi generali ed il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), recante i principi generali per i procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia;

Viste le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 1, recante i principi generali dell'attività amministrativa;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Considerata l'esigenza di garantire il buon funzionamento e l'efficacia dell'azione amministrativa della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;

Adotta il seguente provvedimento:

Avvio della procedura sanzionatoria.

L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli articoli 145 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario) e 195 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria), con riferimento alle irregolarità riscontrate in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza nei rapporti con la clientela, nonché in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è disposto dal Capo del Servizio o della Filiale responsabile della vigilanza sull'intermediario ovvero competente in base alle disposizioni organizzative interne della Banca d'Italia, previo visto del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria.

La contestazione formale delle irregolarità ai soggetti responsabili e alle società o enti responsabili in solido è effettuata dalla Banca d'Italia con le modalità previste dalla legge n. 689/1981 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase di accertamento delle irregolarità.

Nella lettera di contestazione è indicata l'unità organizzativa alla quale devono essere presentate, entro trenta giorni dalla notifica, le controdeduzioni e le eventuali richieste di audizione personale da parte dei soggetti interessati, nonché l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori.

Istruttoria.

L'istruttoria è curata dal Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (REA), unità organizzativa responsabile del procedimento, che procede alla valutazione delle fattispecie per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento, con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati.

Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, il Servizio REA, anche su indicazione del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, sottopone gli atti del procedimento alla Commissione per l'esame delle irregolarità (CEI). In tal caso, la CEI procede alla valutazione della fattispecie, esaminando gli atti del procedimento, con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati.

A conclusione dell'istruttoria, il Servizio REA formula la proposta in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento. La proposta, previo visto del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio.

L'Avvocato Generale — o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Avvocato Capo — formula un parere al Direttorio sui profili di legittimità della proposta.

Decisione.

La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

Il Direttorio può richiedere supplementi d'istruttoria; può altresì discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non
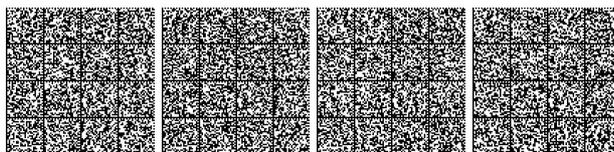
conformi al principio di sana e prudente gestione, nonché lettere di richiamo.

Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 27 aprile 2006 recante «Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria».

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della pubblicazione delle stesse, con salvezza delle attività già compiute.

Roma, 27 giugno 2011

Il Governatore: DRAGHI

11A09942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato per nuova indicazione terapeutica per il medicinale «Faslodex»

Si comunica che il comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 18 maggio 2011 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova posologia di seguito indicata.

FASLODEX - La dose raccomandata è 500 mg ad intervalli di un mese, con una singola dose di carico da 500 mg somministrata due settimane dopo la dose iniziale.

11A09669

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carvedilolo EG».

Estratto Determinazione V&A.PC/R/ 30 del 28 giugno 2011

Specialità Medicinale: CARVEDILOLO EG.

Confezioni:

036355016/M - «6,25 mg compresse» 5 compresse in blister al/al;

036355028/m - «6,25 mg compresse» 10 compresse in blister al/al;

036355030/m - «6,25 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

036355042/m - «6,25 mg compresse» 20 compress e in blister al/al;

036355055/m - «6,25 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

036355067/m - «6,25 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

036355079/m - «6,25 mg compresse» 40 compresse in blister al/al;

036355081/m - «6,25 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

036355093/m - «6,25 mg compresse» 56 compresse in blister al/al;

036355105/m - «6,25 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;

036355117/m - «6,25 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;

036355129/m - «6,25 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

036355131/m - «6,25 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

036355143/m - «6,25 mg compresse» 120 compresse in blister al/al;

036355156/m - «6,25 mg compresse» 150 compresse in blister al/al;

036355168/m - «6,25 mg compresse» 200 compresse in blister al/al;

036355170/m - «6,25 mg compresse» 250 compresse in blister al/al;

036355182/m - «6,25 mg compresse» 300 compresse in blister al/al;

036355194/m - «6,25 mg compresse» 400 compresse in blister al/al;

036355206/m - «6,25 mg compresse» 500 compresse in blister al/al;

036355218/m - «6,25 mg compresse» 1000 compresse in blister al/al;

036355220/m - «25 mg compresse» 5 compresse in blister al/al;

036355232/m - «25 mg compresse» 7 compresse in blister al/al;

036355244/m - «25 mg compresse» 10 compresse in blister al/al;

036355257/m - «25 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

036355269/m - «25 mg compresse» 20 compresse in blister al/al;

036355271/m - «25 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

036355283/m - «25 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

036355295/m - «25 mg compresse» 32 compresse in blister al/al;

036355307/m - «25 mg compresse» 40 compresse in blister al/al;

036355319/m - «25 mg compresse» 50 compresse in blister al/al;

036355321/m - «25 mg compresse» 56 compresse in blister al/al;

036355333/m - «25 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;

036355345/m - «25 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;

036355358/m - «25 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

036355360/m - «25 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

036355372/m - «25 mg compresse» 150 compresse in blister al/al;

036355384/m - «25 mg compresse» 200 compresse in blister al/al;

036355396/m - «25 mg compresse» 250 compresse in blister al/al;

036355408/m - «25 mg compresse» 300 compresse in blister al/al;

036355410/m - «25 mg compresse» 400 compresse in blister al/al;

036355422/m - «25 mg compresse» 500 compresse in blister al/al;

036355434/m - «25 mg compresse» 1000 compresse in blister al/al.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0250/002,004/R/01 FI/H/0250/002,004/IB/20 FI/H/0250/002,004/IB/26.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3, 4.9 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto,dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le descrizioni delle confezioni come sopra indicato.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09670

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 luglio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Modifica al titolo V della Parte Seconda della Costituzione per la soppressione delle province e l'accorpamento dei comuni con meno di mille abitanti».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio a Roma in via Poli n. 29 - 00187, presso la sede di Futuro e Libertà, tel. 0669773712, aboliamoleprovince@gmail.com - www.aboliamole.it

11A10001

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 luglio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Nuove norme in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per i minori stranieri».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio a Roma in via Poli n. 29 - 00187, presso la sede di Futuro e Libertà, tel. 0669773712, aboliamoleprovince@gmail.com – www.aboliamole.it

11A11002

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la corte suprema di cassazione, nella riunione del 19 luglio 2011, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ha dichiarato decaduto l'on. Luigi De Magistris dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la II Circoscrizione Italia nord-orientale nella lista Italia dei Valori e lo ha sostituito con il sig. Andrea Zanoni che nella stessa lista e circoscrizione risulta il primo dei non eletti.

11A11003

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.A. in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di coperture - lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti.

Con provvedimento dirigenziale datato 5 luglio 2011, l'Organismo «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «coperture - lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A09522

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.A. in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di isolanti termici per l'edilizia.

Con provvedimento dirigenziale datato 5 luglio 2011, l'Organismo «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di isolanti termici per edilizia, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A09523

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.A. in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici.

Con provvedimento dirigenziale datato 5 luglio 2011, l'Organismo «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A09524

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.A. in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo.

Con provvedimento dirigenziale datato 5 luglio 2011, l'Organismo «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vígilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A09525

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.A. in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», in materia di prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo.

Con provvedimento dirigenziale datato 5 luglio 2011, l'Organismo «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (MI) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni».

11A09529

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. **557/P.A.S.10253-XV.J(5640)** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo denominato“DUE FILE DI CANDIA 100” *(massa attiva g 746)* è riconosciuto, su istanza del sig. Di Candia Emilio, titolare di licenza di fabbricazione e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, in nome e per conto della Soc. “L’Artificiosa dei f.lli Di Candia a.r.l.”, con sede in Sassano (Sa) - località San Michele -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l’etichetta di tale manufatto, come richiesto dall’istante, deve chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. **557/PAS/E/007424/XVJ(5661)** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo denominato “BERSAGLIO SUBACQUEO CARICATO IN PBXN-111 (200 Kg.) E INERTE” è riconosciuto, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della “RWM Italia Munitions Srl” con stabilimento in località Matt’è Conti - Domusnovas (CI)–, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/007426/XVJ(5649)** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo denominato “CARICA COMPRESSA IN PBXN-7 DIM. Ø 22 E H 45 MM” è riconosciuto, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della “RWM Italia Munitions Srl” con stabilimento in località Matt’è Conti - Domusnovas (CI)–, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.21452-XV.J(5481)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 15 lanci (massa attiva g 142,5);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 16 lanci (massa attiva g 151,6);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 19 lanci (massa attiva g 178,9);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 20 lanci (massa attiva g 188,0);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 233,5);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 30 lanci (massa attiva g 279,0);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 333,6);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 451,9);
- STARDUST SEQUENCE 25-003 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 461,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo “C” dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.17389-XV.J(5662)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- Stardust CS2-003 viola *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 argento *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 limone *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 bianco *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 turchese *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 arancio *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 tremolante giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosa *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 salice oro *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 argento e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 limone e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 bianco e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 giallo e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 turchese e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 arancio e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 tremolante giallo e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosa e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 salice oro e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e argento *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e verde *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e limone *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e bianco *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e arancio *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e tremolante giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola e salice oro *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e argento *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e blu *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e verde *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e limone *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e bianco *(massa attiva g 215,00)*
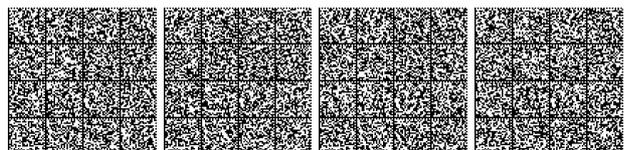
- Stardust CS2-003 rosso e giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e turchese *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso e tremolante giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e argento *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e limone *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e bianco *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e arancio *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e tremolante giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e rosa *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 blu e salice oro *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e argento *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e blu *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e limone *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e bianco *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e turchese *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e arancio *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e tremolante giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e rosa *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 verde e salice oro *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 limone e turchese *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 limone e rosa *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 turchese e arancio *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 turchese e rosa *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 rosso, verde, blu e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola, verde, tremolante giallo e crepitante *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 argento, verde, rosso, blu *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-003 viola, verde, rosso e tremolante giallo *(massa attiva g 215,00)*
- Stardust CS2-005 viola *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 argento *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 limone *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 bianco *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 turchese *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 arancio *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 tremolante giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosa *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 salice oro *(massa attiva g 225,00)*
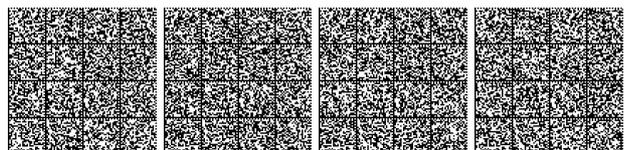
- Stardust CS2-005 crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 argento e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 limone e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 bianco e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 giallo e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 turchese e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 arancio e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 tremolante giallo e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosa e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 salice oro e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e argento *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e verde *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e limone *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e bianco *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e arancio *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e tremolante giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola e salice oro *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e argento *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e blu *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e verde *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e limone *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e bianco *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e turchese *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso e tremolante giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e argento *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e limone *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e bianco *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e arancio *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e tremolante giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e rosa *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 blu e salice oro *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e argento *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e blu *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e limone *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e bianco *(massa attiva g 225,00)*
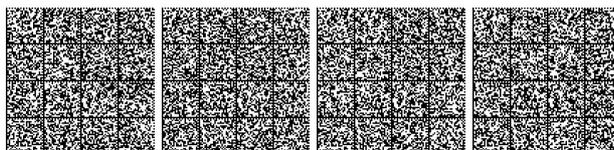
- Stardust CS2-005 verde e giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e turchese *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e arancio *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e tremolante giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e rosa *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 verde e salice oro *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 limone e turchese *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 limone e rosa *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 turchese e arancio *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 turchese e rosa *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 rosso, verde, blu e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola, verde, tremolante giallo e crepitante *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 argento, verde, rosso, blu *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-005 viola, verde, rosso e tremolante giallo *(massa attiva g 225,00)*
- Stardust CS2-025 viola *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 limone *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 turchese *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 arancio *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 tremolante giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosa *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 viola e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 limone e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 giallo e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 turchese e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 arancio e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 tremolante giallo e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosa e crepitante *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 viola e verde *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 viola e limone *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 viola e giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 viola e arancio *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 viola e tremolante giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso e blu *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso e verde *(massa attiva g 217,00)*

- Stardust CS2-025 rosso e limone *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso e giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso e turchese *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 rosso e tremolante giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu e limone *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu e giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu e arancio *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu e tremolante giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 blu e rosa *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e blu *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e limone *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e turchese *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e arancio *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e tremolante giallo *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 verde e rosa *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 limone e turchese *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 limone e rosa *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 turchese e arancio *(massa attiva g 217,00)*
- Stardust CS2-025 turchese e rosa *(massa attiva g 217,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE) –, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.10356-XV.J(5645)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- Stardust Sequence 50-008 nella versione a 25 lanci *(massa attiva g 1087,00)*
- Stardust Sequence 50-008 nella versione a 36 lanci *(massa attiva g 1560,00)*
- Stardust Sequence 50-008 nella versione a 49 lanci *(massa attiva g 2119,00)*
- Stardust Sequence 50-008 nella versione a 64 lanci *(massa attiva g 2764,00)*
- Stardust Sequence 50-008 nella versione a 66 lanci *(massa attiva g 2850,00)*
- Stardust Sequence 50-009 nella versione a 25 lanci *(massa attiva g 1162,00)*
- Stardust Sequence 50-009 nella versione a 36 lanci *(massa attiva g 1668,00)*
- Stardust Sequence 50-009 nella versione a 49 lanci *(massa attiva g 2266,00)*
- Stardust Sequence 50-009 nella versione a 64 lanci *(massa attiva g 2956,00)*
- Stardust Sequence 50-009 nella versione a 66 lanci *(massa attiva g 3048,00)*
- Stardust Sequence 30-101 *(massa attiva g 3100,00)*
- Stardust Sequence 30/47-001 *(massa attiva g 4972,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.11088-XV.J(5522)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- GKC105-50/RP1009 *(massa attiva g 461,00)*
- GKC106-49/RP1009 *(massa attiva g 451,90)*
- GKC107-100/RP1009 *(massa attiva g 916,00)*
- GKC110-49/RP1009 *(massa attiva g 696,90)*
- GKC111-49/RP1009 *(massa attiva g 731,90)*
- GKC112-100/RP1009 *(massa attiva g 1410,90)*
- GKC113-100/RP1009 *(massa attiva g 1416,00)*
- GKC114-100/RP1009 *(massa attiva g 1436,00)*
- GKC117-100/RP1009 *(massa attiva g 1616,00)*
- GKC118-100/RP1009 *(massa attiva g 1416,00)*
- GKC120-100/RP1009 *(massa attiva g 2216,00)*
- GKC140-19/RP1009 *(massa attiva g 273,90)*
- GKC141-19/RP1009 *(massa attiva g 273,90)*
- GKC142-49/RP1009 *(massa attiva g 434,40)*
- GKC143-49/RP1009 *(massa attiva g 451,90)*
- GKC144-100/RP1009 *(massa attiva g 916,00)*
- GKC145-100/RP1009 *(massa attiva g 916,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Petagna Raffaele, in nome e per conto della ditta "Petagna S. con deposito di vendita di fuochi artificiali sito in Contrada Mustacelle, Villa Literno (CE) –, ai sensi combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manu sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubb Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente conte l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, ch possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternat il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni d notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.5396-XVJ(5574)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “FE 18 15s S” *(massa attiva g 45,40)*
- “FE 18 15s G” *(massa attiva g 45,40)*
- “FE 18 18s S” *(massa attiva g 52,20)*
- “FE 18 18s G” *(massa attiva g 52,20)*
- “FE 18 20s S” *(massa attiva g 62,00)*
- “FE 18 20s G” *(massa attiva g 62,00)*
- “FE 18 40s S” *(massa attiva g 95,00)*
- “FE 18 40s G” *(massa attiva g 95,00)*
- “FE 14 01s S” *(massa attiva g 16,50)*
- “FE 14 01s G” *(massa attiva g 16,50)*
- “FE 14 18s S” *(massa attiva g 19,40)*
- “FE 14 18s G” *(massa attiva g 19,40)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della “Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.” di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.8205-XV.J(5604)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA DI CANDIA 300 – tremolante bianco (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – salice bianco (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – rosso (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – blu (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – verde (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – pioggia nera (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – viola (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – tremolante giallo (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – arancio (massa attiva g 8090);
- SFERA DI CANDIA 300 – granella (massa attiva g 8090);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Candia Emilio, titolare in nome e per conto della ditta "L'Artificiosa dei f.lli Di Candia a r.l." di fabbrica di prodotti esplodenti in Sassano (SA) – loc. San Michele, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/007421/XVJ(5683)** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo denominato "SISTEMA DI SGANCIO XBRD CON ACCENDITORE ELETTRICO TIPO SQUIB MK1 MOD. 1" è riconosciuto, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della "RWM Italia Munitions Srl" con stabilimento in località Matt'è Conti - Domusnovas (CI)–, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/000761/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 i sotto indicati manufatti già riconosciuti e classificati con D.M. n. 557/PAS–XVJ/2/45 2004 CE(46) del 3.07.2009, cambiano la loro denominazione come indicato nel certificato rilasciato dall'Organismo Notificato "HSE – INGHILTERRA" n. ENB/D/009/10 edizione 15 del 06.09.2010, come segue:

	PRECEDENTE DENOMINAZIONE	**NUOVA DENOMINAZIONE**
Denominazione Esplosivo	Detonatore "NONEL MS" Da 3 a 20 (intervallo 25ms)	Detonatore "EXEL MS" Da 3 a 20 (intervallo 25ms)
Denominazione Esplosivo	Detonatore "NONEL LP" 0-12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, …60 (intervallo 100ms)**	Detonatore "EXEL LP" 0 (25 ms), 100 (100 ms), 200 (200 ms), 300 (300 ms), 400 (400 ms), 500 (500 ms), 600 (600 ms), 700 (700 ms), 800 (800 ms), 900 (900 ms), 1000(1000 ms), 1100 (1100), 1200 (1200 ms), 1400 (1400 ms), 1600 (1600 ms), 1800 (1800 ms), 2000 (2000 ms), 2400 (2400 ms), 2800 (2800 ms), 3200 (3200 ms), 4000 (4000 ms), 4400 (4400 ms), 4800 (4800 ms), 5200 (5200 ms), 6000 (6000 ms)
Denominazione Esplosivo	Detonatore "NONEL UNIDET U" 400,425, 450, 475, 500 (ms)	Detonatore "EXEL U Det" U400 (400 ms), U425 (425 ms), U450 (450 ms), U475 (475 ms), U500 (500 ms)
Denominazione Esplosivo	Detonatore "NONEL UNIDET SL" 0, 17, 25, 42, 67, 109, 176 (ms)**, CONNETTORE A FASCIO***	Detonatore "EXEL CONNECTADET SL" 0 (1,75 ms), 17 (17 ms), 25 (25 ms), 42(42 ms), 67 (67 ms), 109 (109 ms), 176 (176ms)
Denominazione Esplosivo	Detonatore "NONEL SnapDet SL-Clip" : 0, 17, 25, 42, 67, 109 e 176 (ms) Gruppo detonatore: 500 (ms)	Detonatore "EXEL HANDIDET SL" 500 0 (0 ms), 17 (17 ms), 25 (25 ms) 42 (42 ms), 67 (67 ms), 109 (109 ms), 176(176 ms)

** Eccezioni: LP 0 ritardo nominale 25 ms., LP1 1 ritardo nominale 1110 ms, LP 12 ritardo nominale 1235 ms, LP 20 ritardo nominale 2075 ms, SL 0 ritardo nominale 1,75 ms, E Clip ritardo nominale 2,10 ms.

***Il connettore a fascio è un gruppo di trasmissione (SL0) a cui è attaccato un cordone di detonazione a un circuito, per trasmettere il segnale di accensione fino ad un massimo fino a 20 cavi di segnale.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo” con l’indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Enrico Barco, titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della S.E.I. S.p.A., con stabilimento in Grumo Appula (Ba) - località Torre dei Gendarmi, ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “HSE – INGHILTERRA” su richiesta della “Orica Svezia GmbH”. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della “Orica Svezia AB Gyttorp SE-71382” Nora (Svezia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/010780/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	“Renforçateur EPCCORD-B”
Numero Certificato	0080.EXP.11.0001
Data Certificato	12.01.2011
Numero ONU	0042
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Enrico Barco, titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della S.E.I. S.p.A., con stabilimento in Grumo Appula (Ba) località Torre dei Gendarmi, ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “INERIS - FRANCIA” su richiesta della “Società Esplosivi Industriali S.p.A.”, Ghedi - Brescia (Italia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della “Esplodenti Sabino S.r.l.”, Casalbordino Stazione- Chieti (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/010783/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	"Renforçateur EPCBOOST A 150"
Numero Certificato	0080.EXP.11.0003
Data Certificato	14.02.2011
Numero ONU	0042
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	"Renforçateur EPCBOOST A 250"
Numero Certificato	0080.EXP.11.0003
Data Certificato	14.02.2011
Numero ONU	0042
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Enrico Barco**,** titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della S.E.I. S.p.A., con stabilimento in Grumo Appula (Ba) località Torre dei Gendarmi, della licenza di deposito di esplosivi in Ravenna ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.P.A.", Ghedi - Brescia (Italia). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della "Esplodenti Sabino S.R.L. ", Casalbordino Stazione – Chieti (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
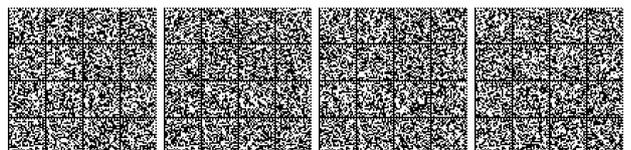
Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/006821/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	Esplosivo da mina “SIGMA 601”
Numero Certificato	0080.EXP.02.0112 integrazione C1
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	00241
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo” con l’indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Desougus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della “RWM ITALIA MUNITIONS S.r.l.” con stabilimento in località “Matt’è Conti” – Domusnovas (Ca), ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “INERIS - FRANCIA” su richiesta della “Società Esplosivi Industriali S.p.A.”, Ghedi - Brescia (Italia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto anche presso gli stabilimenti della “RWM ITALIA MUNITIONS S.R.L. Domusnovas – Cagliari (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n**. 557/PAS/E/006820/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	Esplosivo da mina "SIGMA 605"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0113 integrazione C1
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	00241
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Desougus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della "RWM ITALIA MUNITIONS S.r.l." con stabilimento in località "Matt'è Conti" – Domusnovas (Ca), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.p.A.", Ghedi - Brescia (Italia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto anche presso gli stabilimenti della "RWM ITALIA MUNITIONS S.R.L. Domusnovas – Cagliari (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/006819/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	"EURANFO 77"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0114 integrazione C3
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Desougus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della "RWM ITALIA MUNITIONS S.r.l." con stabilimento in località "Matt'è Conti" – Domusnovas (Ca), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.p.A.", Ghedi - Brescia (Italia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto anche presso gli stabilimenti della "RWM ITALIA MUNITIONS S.R.L. Domusnovas – Cagliari (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/006822/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante "SEICORD 6 g"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0148 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante “SEICORD 10 g”
Numero Certificato 0080.EXP.02.0149 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante “SEICORD 12 g”
Numero Certificato 0080.EXP.02.0150 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante “SEICORD 15 g”
Numero Certificato 0080.EXP.02.0151 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante “SEICORD 20 g”
Numero Certificato 0080.EXP.02.0152 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante “SEICORD 40 g”
Numero Certificato 0080.EXP.02.0153 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante “SEICORD 60 g”
Numero Certificato 0080.EXP.02.0154 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante “SEICORD 70 g”
Numero Certificato	0080.EXP.08.0040 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante “SEICORD 80 g”
Numero Certificato	0080.EXP.02.0155 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante “SEICORD 100 g”
Numero Certificato	0080.EXP.03.0037 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo” con l’indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Desougus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della “RWM ITALIA MUNITIONS S.r.l.” con stabilimento in località “Matt’è Conti” – Domusnovas (Ca) ha prodotto gli attestati “CE del Tipo” rilasciati dall'Organismo Notificato “INERIS - FRANCIA” su richiesta della “Società Esplosivi Industriali S.p.A.”, Ghedi - Brescia (Italia). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti anche presso gli stabilimenti della “RWM ITALIA MUNITIONS S.R.L. Domusnovas – Cagliari (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/11012/XVJ/CE/C/2011** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU appresso indicati:

Denominazione Esplosivo Miccia detonante "SEICORD 6 g"
Numero Certificato 0080.EXP.02.0148 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante "SEICORD 10 g"
Numero Certificato 0080.EXP.02.0149 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante "SEICORD 12 g"
Numero Certificato 0080.EXP.02.0150 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante "SEICORD 15 g"
Numero Certificato 0080.EXP.02.0151 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante "SEICORD 20 g"
Numero Certificato 0080.EXP.02.0152 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065
Classe di rischio 1.1 D
Categoria P.S. II

Denominazione Esplosivo Miccia detonante "SEICORD 40 g"
Numero Certificato 0080.EXP.02.0153 integrazione C2
Data Certificato 21.09.2010
Numero ONU 0065

Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante "SEICORD 60 g"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0154 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante "SEICORD 70 g"
Numero Certificato	0080.EXP.08.0040 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante "SEICORD 80 g"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0155 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	Miccia detonante "SEICORD 100 g"
Numero Certificato	0080.EXP.03.0037 integrazione C2
Data Certificato	21.09.2010
Numero ONU	0065
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Enrico Barco**,** titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della S.E.I. S.p.A., con stabilimento in Grumo Appula (Ba) località Torre dei Gendarmi, ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.p.A.", Ghedi - Brescia (Italia). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti anche presso gli stabilimenti della "NITROERG SPOLKA AKCYJNA" Bierun (Polonia).
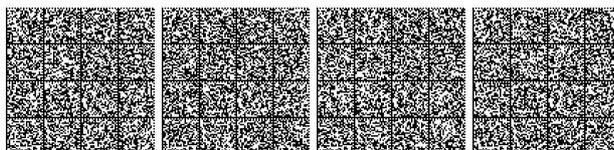
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/010987/XVJ/6/15/2005-CE/C/2011** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	"EURANFO 77"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0114 integrazione C4
Data Certificato	23.03.2011
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Enrico Barco**,** titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della S.E.I. S.p.A., con stabilimento in Grumo Appula (Ba) località Torre dei Gendarmi, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.p.A.", Ghedi - Brescia (Italia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto anche presso gli stabilimenti della "FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.l.", Borghetto di Civita Castellana – Viterbo (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/PAS/E/010991/XVJ/6/15/2005-CE/C/2011** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Denominazione Esplosivo	"MARTIA 6"
Numero Certificato	0080.EXP.02.0147 integrazione C4
Data Certificato	22.03.2011
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione del relativo supplemento, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Enrico Barco**,** titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della S.E.I. S.p.A., con stabilimento in Grumo Appula (Ba) località Torre dei Gendarmi, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Società Esplosivi Industriali S.p.A.", Ghedi - Brescia (Italia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto anche presso gli stabilimenti della "FABBRICA ROMANA ESPLOSIVI S.r.l.", Borghetto di Civita Castellana – Viterbo (Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.011440-XV.J(5272)** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo denominato“A0076” *(massa attiva g 0,365)* è riconosciuto, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della della “PARENTE A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.” di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.10303-XVJ(5642 BIS)** del 4 luglio 2011 il manufatto esplosivo denominato“DUE FILE COOP ROMANO 90” *(massa attiva g 574,00)* è riconosciuto, su istanza del sig. Romano Stanislao, in nome e per conto della “Coop. Romano a r.l.”, con fabbrica di fuochi artificiali in Angri (Sa) – località Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale **n. 557/P.A.S.10729-XV.J(5443)** del 4 luglio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "PFPBMW" *(massa attiva g 4,58)*
- "PF15x15SW" *(massa attiva g 10,60)*
- "PF8x8S" *(massa attiva g 7,38)*
- "PF1/4x20S" *(massa attiva g 5,00)*
- "PF10x12S" *(massa attiva g 12,50)*
- "PF10x12G" *(massa attiva g 10,00)*
- "PFAirB" *(massa attiva g 2,50)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A09633

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11312-XV.J(5515) del 24 giugno 2011 il manufatto esplosivo denominato "55 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 103,00)* é riconosciuto, su istanza del sig. PARENTE Romualdo, titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, per conto della "A.P.E. di Parente Romualdo", con stabilimento sito in Bergantino (RO) –Via Cavo Grande n. 1, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9163-XV.J(5494) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "U. BORGONOVO/UB0298A-ARGENTO/2009-CONO" *(massa attiva g 174,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0298A-CRACKLING/2009-CONO" *(massa attiva g 174,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0298A-ORO/2009-CONO" *(massa attiva g 174,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0299C-CRACKLING/2009-CONO" *(massa attiva g 355,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0299G-ORO/2009-CONO" *(massa attiva g 355,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0299S-ARGENTO/2009-CONO" *(massa attiva g 355,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0700JA/2009-SBRUFFI Ø 50" *(massa attiva g 74,80)*
- "U. BORGONOVO/UB0700JB/2009-SBRUFFI Ø 50" *(massa attiva g 76,20)*
- "U. BORGONOVO/UB0700JC/2009-SBRUFFI Ø 50" *(massa attiva g 80,40)*
- "U. BORGONOVO/UB0700JD/2009-SBRUFFI Ø 50" *(massa attiva g 76,90)*
- "U. BORGONOVO/UB0700JE/2009-SBRUFFI Ø 50" *(massa attiva g 94,26)*
- "U. BORGONOVO/UB0700JF/2009-SBRUFFI Ø 50" *(massa attiva g 90,90)*
- "U. BORGONOVO/UB0702JA/2009-SBRUFFI Ø 60" *(massa attiva g 142,80)*
- "U. BORGONOVO/UB0702JB/2009-SBRUFFI Ø 60" *(massa attiva g 138,10)*
- "U. BORGONOVO/UB0702JC/2009-SBRUFFI Ø 60" *(massa attiva g 148,00)*
- "U. BORGONOVO/UB0702JD/2009-SBRUFFI Ø 60" *(massa attiva g 149,86)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17579-XV.J(5605) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST CS3-002 viola (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 argento e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 limone e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 bianco e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 giallo e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 turchese e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 arancio e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosa e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 salice oro e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e verde (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola e salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e verde (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e limone (massa attiva g 350);
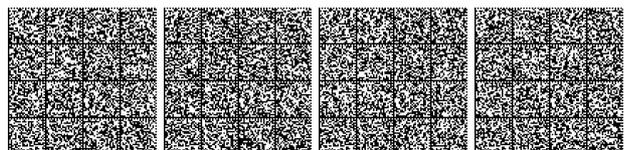
- STARDUST CS3-002 rosso e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 blu e salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 verde e salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 limone e turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 limone e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 turchese e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 turchese e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 rosso, verde, blu e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola, verde, tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 argento, verde, rosso, blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-002 viola, verde, rosso e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-003 viola (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 argento (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 limone (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 bianco (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 turchese (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 arancio (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 tremolante giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosa (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 salice oro (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 argento e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e crepitante (massa attiva g 340);
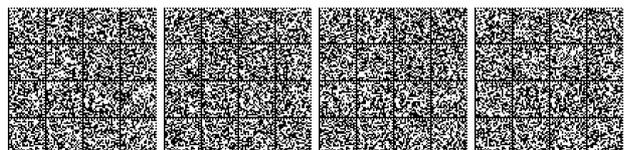
- STARDUST CS3-003 verde e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 limone e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 bianco e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 giallo e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 turchese e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 arancio e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosa e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 salice oro e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e argento (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e verde (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e limone (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e bianco (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e arancio (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e tremolante giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola e salice oro (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e argento (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e blu (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e verde (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e limone (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e bianco (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e turchese (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso e tremolante giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e argento (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e limone (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e bianco (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e arancio (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e tremolante giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e rosa (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 blu e salice oro (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e argento (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e blu (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e limone (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e bianco (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e turchese (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e arancio (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e tremolante giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e rosa (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 verde e salice oro (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 limone e turchese (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 limone e rosa (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 turchese e arancio (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 turchese e rosa (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 rosso, verde, blu e crepitante (massa attiva g 340);

- STARDUST CS3-003 viola, verde, tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 argento, verde, rosso, blu (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-003 viola, verde, rosso e tremolante giallo (massa attiva g 340);
- STARDUST CS3-004 viola (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 argento (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 limone (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 bianco (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 turchese (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 arancio (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 tremolante giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosa (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 salice oro (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 argento e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 limone e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 bianco e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 giallo e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 turchese e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 arancio e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosa e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 salice oro e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e argento (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e verde (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e limone (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e bianco (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e arancio (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e tremolante giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola e salice oro (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e argento (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e blu (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e verde (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e limone (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e bianco (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e turchese (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso e tremolante giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e argento (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e limone (massa attiva g 360);
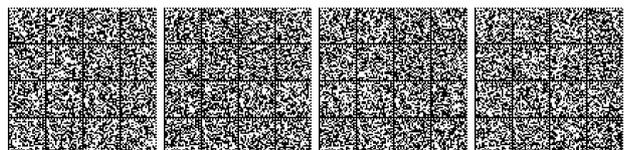
- STARDUST CS3-004 blu e bianco (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e arancio (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e tremolante giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e rosa (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 blu e salice oro (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e argento (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e blu (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e limone (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e bianco (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e turchese (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e arancio (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e tremolante giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e rosa (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 verde e salice oro (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 limone e turchese (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 limone e rosa (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 turchese e arancio (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 turchese e rosa (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 rosso, verde, blu e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola, verde, tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 argento, verde, rosso, blu (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-004 viola, verde, rosso e tremolante giallo (massa attiva g 360);
- STARDUST CS3-005 viola (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 argento e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 limone e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 bianco e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 giallo e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 turchese e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 arancio e crepitante (massa attiva g 350);
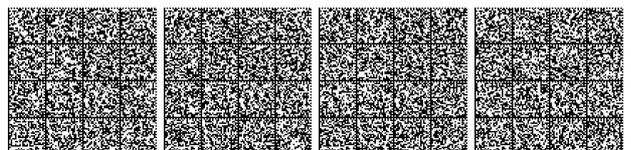
- STARDUST CS3-005 tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosa e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 salice oro e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e verde (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola e salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e verde (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 blu e salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e argento (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e limone (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e bianco (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 verde e salice oro (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 limone e turchese (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 limone e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 turchese e arancio (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 turchese e rosa (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 rosso, verde, blu e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola, verde, tremolante giallo e crepitante (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 argento, verde, rosso, blu (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-005 viola, verde, rosso e tremolante giallo (massa attiva g 350);
- STARDUST CS3-007 viola lampo giallo (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 viola lampo verde (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 rosso lampo giallo (massa attiva g 310);

- STARDUST CS3-007 rosso lampo verde (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 rosso lampo blu (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 blu lampo rosso (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 blu lampo giallo (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 blu lampo verde (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 verde lampo rosso (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 verde lampo giallo (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 verde lampo blu (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 crepitante lampo rosso (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 crepitante lampo giallo (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 crepitante lampo verde (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-007 crepitante lampo blu (massa attiva g 310);
- STARDUST CS3-008 lampo rosso (massa attiva g 290);
- STARDUST CS3-008 lampo verde (massa attiva g 290);
- STARDUST CS3-008 lampo giallo (massa attiva g 290);
- STARDUST CS3-008 lampo blu (massa attiva g 290);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17576-XV.J(5431) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 15 lanci" *(massa attiva g 142,5)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 16 lanci " *(massa attiva g 151,6)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 19 lanci " *(massa attiva g 178,9)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 21 lanci " *(massa attiva g 197,1)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 25 lanci " *(massa attiva g 233,5)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 30 lanci " *(massa attiva g 279,0)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 36 lanci " *(massa attiva g 333,6)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 49 lanci " *(massa attiva g 451,9)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 50 lanci " *(massa attiva g 461,0)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 64 lanci " *(massa attiva g 588,4)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 80 lanci " *(massa attiva g 734,0)*
- " Stardust Sequence 20-068 nella versione a 100 lanci " *(massa attiva g 916,0)*
- "Stardust Sequence 20-068 nella versione a 150 lanci" *(massa attiva g 1371,0)*
- "Stardust Sequence 20-068 nella versione a 200 lanci" *(massa attiva g 1826,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Gruaro (Ve), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5398-XV.J(5576) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- 807–02 01 *(massa attiva g 1366,2)*
- 807–02 02 *(massa attiva g 1670,3)*
- 807–02 03 *(massa attiva g 1610,9)*
- 807–02 04 *(massa attiva g 1640,6)*
- 807–02 05 *(massa attiva g 1349,2)*
- 807–02 06 *(massa attiva g 1557,2)*
- 807–02 07 *(massa attiva g 1571,3)*
- 807–02 09 *(massa attiva g 1670,3)*
- 807–02 12 *(massa attiva g 1690,1)*
- 807–02 13 *(massa attiva g 1642,0)*
- 807–02 14 *(massa attiva g 1349,2)*
- 807–02 15 *(massa attiva g 1444,0)*
- 807–02 17 *(massa attiva g 1502,0)*
- 807–02 18 *(massa attiva g 1585,5)*
- 807–02 19 *(massa attiva g 1585,5)*
- 807–02 21 *(massa attiva g 1613,7)*
- 807–02 23 *(massa attiva g 1642,0)*
- 807–02 24 *(massa attiva g 1571,3)*
- 807–02 25 *(massa attiva g 1627,9)*
- 807–02 26 *(massa attiva g 1478,0)*
- 807–07 02/19/09 *(massa attiva g 1473,4)*
- 807–07 05/15/10 *(massa attiva g 950,0)*
- 807–07 12/09/23 *(massa attiva g 1653,7)*
- 807–07 19/09/12 *(massa attiva g 1656,0)*
- 807–07 19/09/23 *(massa attiva g 1648,0)*
- 807–07 21/09/06 *(massa attiva g 1614,4)*
- 807–07 21/09/23 *(massa attiva g 1767,0)*
- 807–07 21/19/23 *(massa attiva g 1753,1)*
- 807–07 12/09/10 *(massa attiva g 1653,7)*
- 807–07 25/19/23 *(massa attiva g 1398,4)*
- 807–08 02/19 *(massa attiva g 1568,5)*
- 807–08 02/23 *(massa attiva g 1632,3)*
- 807–08 03/07 *(massa attiva g 1824,0)*
- 807–08 07/23 *(massa attiva g 1844,0)*

- 807–08 09/10 *(massa attiva g 1734,1)*
- 807–08 09/19 *(massa attiva g 1409,1)*
- 807–08 12/10 *(massa attiva g 1813,2)*
- 807–08 14/09 *(massa attiva g 1711,9)*
- 807–08 14/19 *(massa attiva g 1760,0)*
- 807–08 14/10 *(massa attiva g 1868,5)*
- 807–08 15/10 *(massa attiva g 1776,4)*
- 807–08 17/06 *(massa attiva g 1656,0)*
- 807–08 17/09 *(massa attiva g 1711,9)*
- 807–08 17/10 *(massa attiva g 1783,0)*
- 807–08 17/15 *(massa attiva g 1896,9)*
- 807–08 19/10 *(massa attiva g 1854,4)*
- 807–08 19/23 *(massa attiva g 1597,2)*
- 807–08 21/09 *(massa attiva g 1985,7)*
- 807–08 23/02 *(massa attiva g 1632,3)*
- 807–08 23/10 *(massa attiva g 1659,4)*
- 807–08 24/06 *(massa attiva g 1409,1)*
- 807–08 25/02 *(massa attiva g 1605,9)*
- 807–08 25/23 *(massa attiva g 1510,4)*
- 807–08 26/09 *(massa attiva g 1524,0)*
- 807–08 26/19 *(massa attiva g 1565,7)*
- 807–08 26/23 *(massa attiva g 1842,0)*
- 807–18 02/19 *(massa attiva g 1580,7)*
- 807–18 12/09 *(massa attiva g 1738,3)*
- 807–18 19/09 *(massa attiva g 1740,3)*
- 807–18 19/23 *(massa attiva g 1710,0)*
- 807–18 21/09 *(massa attiva g 1704,0)*
- 807–18 21/19 *(massa attiva g 1837,3)*
- 807–18 21/25 *(massa attiva g 1825,2)*
- 807–18 12/09 *(massa attiva g 1738,3)*
- 807–18 25/19 *(massa attiva g 1515,2)*
- 807–64 02 *(massa attiva g 1360,4)*
- 807–64 09 *(massa attiva g 1388,2)*
- 807–64 15 *(massa attiva g 1340,7)*
- 807–64 17 *(massa attiva g 1273,6)*
- 807–64 19 *(massa attiva g 1344,0)*
- 807–64 23 *(massa attiva g 1376,7)*
- 807–70 02 *(massa attiva g 2275,0)*
- 807–70 09 *(massa attiva g 2292,0)*
- 807–70 15 *(massa attiva g 2263,0)*
- 807–70 17 *(massa attiva g 2222,0)*
- 807–70 19 *(massa attiva g 2265,0)*
- 807–70 23 *(massa attiva g 2285,0)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della “Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C.” di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21038-XV.J(5653) del 24 giugno 2011 il manufatto esplosivo denominato "FISCHI A SBRUFFO COOP ROMANO" (massa attiva g 131) è riconosciuto, su istanza del sig. Romano Stanislao, titolare in nome e per conto della "Coop. Romano P.S.C. a r.l." di fabbrica di prodotti esplodenti in Angri (SA) – loc. Montetaccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8041-XV.J(5385) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "SQUIB MK 1 MOD 1"
- "SQUIB MK 1 MOD 3"

sono riconosciuti su istanza del sig. Desougus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della "RWM ITALIA MUNITIONS S.r.l." con stabilimento in località "Matt'è Conti" – Domusnovas (Ca), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8483-XV.J(5609) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "C16 TORRE 8PT" *(massa attiva g 2293)*
- "C21 MATERA" *(massa attiva g 4694)*
- "KC7 F3BR 50" *(massa attiva g 138)*

- "KF 16 BANDIERA" *(massa attiva g 320)*
- "KF 90 B" *(massa attiva g 256)*
- "KF 100 CK" *(massa attiva g 369)*
- "KF 100 B" *(massa attiva g 353)*
- "KF 100 S" *(massa attiva g 314)*
- "KF 130 B" *(massa attiva g 834)*
- "KF 130CK" *(massa attiva g 879)*
- "KF 130 S" *(massa attiva g 724)*
- "KT9 Tg/c" *(massa attiva g 532)*
- "KT10 CRACKER/C" *(massa attiva g 751)*
- "KT10 SERRA 8T" *(massa attiva g 665)*
- "KT 10 TB/C" *(massa attiva g 791)*
- "KT78 PTAL" *(massa attiva g 207)*
- "KT78 PTCK" *(massa attiva g 212)*
- "SBRUFFO FARFALLE" *(massa attiva g 245)*
- "SUB KT78AL" *(massa attiva g 280)*
- "SUB KT78M" *(massa attiva g 269)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, con esercizio in Montano Antilia (Sa), loc. Serra – frazione Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8551-XV.J(5615) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:
Il manufatto esplosivo denominato "BATTERIA ROGGIERO 20/20" (massa attiva g 480) è riconosciuto, su istanza del sig. Roggiero Antonio, titolare in nome e per conto della ditta "La Folgore" di fabbrica di prodotti esplodenti in Castel Morrone (CE) – loc. Masserotto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10740-XV.J(5541) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "49D-01-01" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-03" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-04" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-05" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-06" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-07" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-09" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-12" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-13" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-14" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-15" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-18" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-19" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-21" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-23" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-24" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-25" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-26" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-01-38" *(massa attiva g 840,00)*
- "49D-02-01" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-03" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-04" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-05" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-06" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-07" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-09" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-12" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-13" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-14" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-15" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-18" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-19" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-21" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-23" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-24" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-25" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-26" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-02-38" *(massa attiva g 1183,00)*

- "49D-03 02/02" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 02/09" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 02/19" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 02/23" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 05/05" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 06/06" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 07/07" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 08/08" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 10/10" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 14/09" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 14/14" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 14/19" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 15/15" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 17/17" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 17/25" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 20/09" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 20/19" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 21/21" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-03 21/23" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-04-01" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-03" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-04" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-05" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-06" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-07" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-09" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-12" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-13" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-14" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-15" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-18" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-19" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-21" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-23" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-24" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-25" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-26" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-04-38" *(massa attiva g 1134,00)*
- "49D-05 02/02" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 02/09" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 02/19" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 02/23" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 05/05" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 06/06" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 07/07" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 08/08" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 10/10" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 14/09" *(massa attiva g 1379,00)*

- "49D-05 14/14" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 14/19" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 15/15" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 17/17" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 17/25" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 20/09" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 20/19" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 21/21" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-05 21/23" *(massa attiva g 1379,00)*
- "49D-06-01" *(massa attiva g 693,00)*
- "49D-06-02" *(massa attiva g 693,00)*
- "49D-07-01" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-03" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-04" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-05" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-06" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-07" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-09" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-12" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-13" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-14" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-15" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-18" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-19" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-21" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-23" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-24" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-25" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-26" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-07-38" *(massa attiva g 1290,80)*
- "49D-08-01" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-03" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-04" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-05" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-06" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-07" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-09" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-12" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-13" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-14" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-15" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-18" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-19" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-21" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-23" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-24" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-25" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-08-26" *(massa attiva g 987,00)*

- "49D-08-38" *(massa attiva g 987,00)*
- "49D-09-01" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-03" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-04" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-05" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-06" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-07" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-09" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-12" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-13" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-14" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-15" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-18" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-19" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-21" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-23" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-24" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-25" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-26" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-09-38" *(massa attiva g 1624,00)*
- "49D-10-01" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-03" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-05" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-09" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-14" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-15" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-18" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-19" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-23" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-25" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-10-26" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-11-01" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-03" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-05" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-09" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-14" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-15" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-18" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-19" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-23" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-25" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-11-26" *(massa attiva g 1085,00)*
- "49D-13-04" *(massa attiva g 1183,00)*
- "49D-15 21/01" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 02/09" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 14/09" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 21/09" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 02/19" *(massa attiva g 1241,80)*
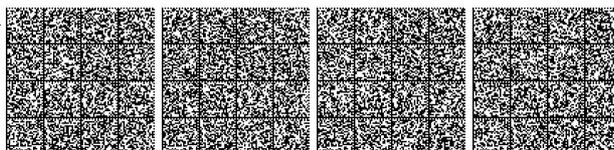
- "49D-15 14/19" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 02/23" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 14/23" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 21/23" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 02/25" *(massa attiva g 1241,80)*
- "49D-15 14/25" *(massa attiva g 1241,80)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10155-XV.J(5154)bis del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "KM010" *(massa attiva g 2008,60)*
- "KM011" *(massa attiva g 1908,80)*
- "KM012" *(massa attiva g 1908,80)*
- "KM013" *(massa attiva g 1908,80)*
- "KM014" *(massa attiva g 1908,80)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RIGHI Enzo, legale rappresentante della società "Centro Pirotecnico Righi Enzo & C. S.a.s." con sede legale e deposito in Cesena, via Baccarella n. 1500, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10155-XV.J(5155) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

I manufatti esplosivi denominati:

- "KM020" *(massa attiva g 2924,74)*
- "KMC64902" *(massa attiva g 986,80)*
- "KMC64903" *(massa attiva g 986,80)*
- "KMC64904" *(massa attiva g 986,80)*
- "KM1719" *(massa attiva g 384,80)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RIGHI Enzo, legale rappresentante della società "Centro Pirotecnico Righi Enzo & C. S.a.s." con sede legale e deposito in Cesena, via Baccarella n. 1500, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10621-XV.J(5595) del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "PG SFERA ARGENTO +" *(massa attiva g 175,62)*
- "PG SFERA BLU +"*(massa attiva g 175,62)*
- "PG SFERA GIALLO +" *(massa attiva g 175,62)*
- "PG SFERA PORPORA +" *(massa attiva g 175,62)*
- "PG SFERA ROSSO +" *(massa attiva g 175,62)*
- "PG SFERA VERDE +" *(massa attiva g 175,62)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare della fabbrica di fuochi d'artificio sita in Bandissero Torinese (To) – Strada Pino Torinese 6/6 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21093-XV.J(5153)bis del 24 giugno 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “KMR211” *(massa attiva g 30,30)*
- “KMR618” *(massa attiva g 67,50)*
- “KMR201” *(massa attiva g 35,00)*
- “KMR117” *(massa attiva g 72,50)*
- “KMR619” *(massa attiva g 98,50)*
- “KMR209” *(massa attiva g 132,30)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. RIGHI Enzo, legale rappresentante della società “Centro Pirotecnico Righi Enzo & C. S.a.s.” con sede legale e deposito in Cesena, via Baccarella n. 1500, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A09634

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 5 luglio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante: «Tenori delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia alla data del 30 giugno 2011.». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 162 del 14 luglio 2011).

Nella determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima della tabella riportata alla pag. 19, si intendono inserite le seguenti righe di tabella:

«

	CONTENUTI / SIGARETTA		
	Mg.	Mg.	Mg/monossido
	CATRAME	NICOTINA	di carbonio
821 Confezione astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	3,00	0,30	4,00
821 Confezione astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	8,00	0,60	7,00
AFRICAINE SENZA FILTRO	10,00	0,80	10,00
ALFA FILTRO	10,00	1,00	10,00
AMADIS AZZURRA	6,00	0,50	7,00
AMADIS CLASSICA	10,00	0,80	10,00
AROME VANILLE	6,00	0,50	8,00
AUSTIN BLUE	7,00	0,60	8,00
AUSTIN GOLD	7,00	0,60	7,00
AUSTIN RED	10,00	0,90	10,00
AUSTIN RED 100s	10,00	0,80	10,00

».

11A09982

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-167) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
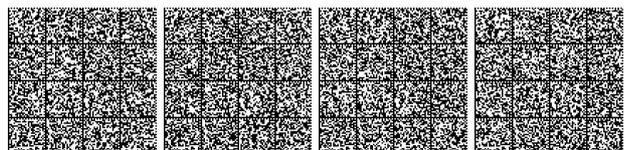
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100110720

€ 1,00